SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 137

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 15 giugno 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2005, n. **101.**

Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto l'articolo 2, comma 11, della legge 27 luglio 2004, n. 186;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 3 marzo 2005;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Capo I

NORME IN MATERIA DI SOGGETTI ED ATTIVITÀ, INTEGRITÀ AZIENDALE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA IN AGRICOLTURA.

Art. 1.

Imprenditore agricolo professionale

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, la parola: «società» è soppressa;

b) dopo le parole: «computo del reddito globale da lavoro.», sono aggiunti i seguenti periodi: «Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale.».

2. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *b)* è soppressa;

b) alla lettera *c)*, dopo le parole: «di capitali», sono inserite le seguenti: «o cooperative», e dopo le parole: «un amministratore», sono aggiunte le seguenti: «che sia anche socio per le società cooperative,»;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società.».

3. L'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è sostituito dal seguente:

«4. All'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.».

4. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attività agricole ai fini del presente articolo, e consentono l'iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura.

5-*bis*. L'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.

5-*ter*. Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l'Agenzia delle entrate definiscono modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP.

5-*quater*. Qualunque riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale, come definito nel presente articolo.

5-*quinquies*. L'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, è abrogato.».

Art. 2.

Società agricole

1. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «nuova» è soppressa;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per ogni altro adempimento a tal fine necessario».

2. L'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è sostituito dal seguente: «4. Alle società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.».

3. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

«4-*bis*. Le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonché alle società cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. In ogni caso le agevolazioni, se richieste dalla società, non possono essere riconosciute anche al coltivatore diretto socio o amministratore. La perdita dei requisiti di cui al presente comma nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.».

Art. 3.

Conservazione dell'integrità fondiaria

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«11-*bis*. La costituzione di compendio unico avviene con dichiarazione resa dalla parte acquirente o cessionaria nell'atto di acquisto o di trasferimento; in tale ipotesi sono dovuti esclusivamente gli onorari notarili per l'atto di acquisto o trasferimento ridotti ad un sesto ai sensi del presente articolo, senza alcuna maggiorazione.

11-*ter*. I terreni e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà, possono concorrere al raggiungimento del livello minimo di redditività di cui al comma 1.

11-*quater*. La costituzione di compendio unico può avvenire anche in riferimento a terreni agricoli e relative pertinenze già di proprietà della parte, mediante dichiarazione unilaterale del proprietario resa innanzi a notaio nelle forme dell'atto pubblico. Gli onorari notarili in tale ipotesi sono determinati in misura fissa, con applicazione della voce di tariffa di cui all'articolo 6, comma 2, della tariffa degli onorari spettanti ai notai, approvata con decreto del Ministro della giustizia in data 27 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 17 dicembre 2001.».

Art. 4.

Semplificazione degli adempimenti amministrativi

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:

«13-*bis*. I depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e ubicati all'interno delle aziende agricole, ancorché attrezzati come impianti per il rifornimento delle macchine agricole, e quelli impiegati nell'esercizio delle attività, di cui all'articolo 5, ubicati all'interno delle imprese agromeccaniche, non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

13-*ter*. Ai depositi di cui al comma 13-*bis*, qualora abbiano capacità geometrica non superiore a 25 metri cubi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'interno in data 27 marzo 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 26 aprile 1985, e in data 19 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1990.

13-*quater*. L'attività esercitata dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, di cura e sviluppo del ciclo biologico di organismi vegetali destinati esclusivamente alla produzione di biomasse, con cicli colturali non superiori al quinquennio e reversibili al termine di tali cicli, su terreni non boscati, costituiscono coltivazione del fondo ai sensi del citato articolo 2135 del codice civile e non è soggetta alle disposizioni in materia di boschi e foreste. Tali organismi vegetali non sono considerati colture permanenti ai sensi della normativa comunitaria.

13-*quinquies*. I rapporti di lavoro instaurati dai soggetti che svolgono le attività, di cui al precedente articolo 5, sono esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.».

2. All'articolo 11, comma 4, lettera *b)*, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: «urbanistici vigenti», sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che la porzione di terreno interessata sia tale da consentire l'efficiente prosecuzione dell'attività agricola sulla restante superficie. Il riscatto anticipato da parte dell'assegnatario avviene sulla base del valore attribuito al terreno all'epoca dell'assegnazione.».

3. All'articolo 11, dopo il comma 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. Il vincolo di indivisibilità di cui all'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, come modificato dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, gravante sui terreni assegnati attraverso il regime di aiuto fondiario n. 110/2001/Italia può essere, altresì, revocato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, limitatamente alla porzione di terreno interessata dalla procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità da parte di un soggetto pubblico o privato.

4-*ter*. All'assegnatario del fondo acquistato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, sia esso in forma singola che associata, spetta in ogni caso l'indennità aggiuntiva prevista dall'articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni. L'indennità aggiuntiva di cui al comma 1 è determinata ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica. n. 327 del 2001, e successive modificazioni.».

4. A decorrere dal 1º gennaio 2007 i rapporti tra le imprese agricole ed agroalimentari, lo Stato, le regioni, gli enti locali, si svolgono con modalità informatizzata. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'innovazione e tecnologie ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro il 31 dicembre 2005, le modalità di attuazione del presente comma.

5. All'articolo 14, comma 12, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo le parole: «delle imprese agricole», sono inserite le seguenti: «e da quelle che svolgono l'attività agromeccanica, di cui all'articolo 5».

6. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. La legge 8 agosto 1991, n. 264, non si applica all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, effettuata dalle organizzazioni professionali agricole e da quelle delle imprese che esercitano l'attività agromeccanica, di cui all'articolo 5, maggiormente rappresentative a livello nazionale».

Capo II

NORME IN MATERIA DI INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE

Art. 5.

Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese

1. All'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo le parole: «dal presente articolo,» sono inserite le seguenti: «nonché quelle previste dall'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. In attuazione di quanto disposto dal predetto articolo 1, comma 512, della legge n. 311 del 2004, il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è soppresso.».

2. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo il comma 5-*bis*, è inserito il seguente: «5-*ter*. Al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separatezza dei patrimoni, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), è autorizzata ad esercitare la propria attività anche attraverso propria società di capitali dedicata. Sull'attività del presente articolo, l'ISMEA trasmette annualmente una relazione al Parlamento.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, così recita:

«Art. 1 *(Delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola e della filiera agroalimentare, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresì conto degli orientamenti dell'Unione europea in materia di politica agricola comune, uno o più decreti legislativi per completare il processo di modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione e in coerenza con la normativa comunitaria, si conformano ai seguenti principi e criteri direttivi, oltre che, in quanto compatibili, alle finalità e ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 7, comma 3, e all'art. 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57:

a) prevedere l'istituzione di un sistema di concertazione permanente fra Stato, regioni e province autonome riguardante la preparazione dell'attività dei Ministri partecipanti ai Consigli dell'Unione europea concernenti le materie di competenza concorrente con le regioni e, per quanto occorra, le materie di competenza esclusiva delle regioni medesime. La concertazione avverrà fra il Ministro competente per materia in occasione di ogni specifico Consiglio dell'Unione europea e i presidenti di giunta regionale o componenti di giunta regionale allo scopo delegati;

b) stabilire che la concertazione di cui alla lettera *a)* abbia per oggetto anche l'esame di progetti regionali rilevanti ai fini della tutela della concorrenza, prevedendo a tale fine un apposito procedimento di notifica al Ministero competente. Il Governo, qualora ritenga conforme alle norme nazionali in materia di concorrenza il progetto notificato, libera le regioni da ogni ulteriore onere, ne cura la presentazione e segue il procedimento di approvazione presso gli organismi comunitari;

c) stabilire che la concertazione di cui alla lettera *a)* si applichi anche in relazione a progetti rilevanti ai fini dell'esercizio di competenze esclusive dello Stato e delle regioni o concorrenti, con previsione di uno specifico procedimento per la prevenzione di controversie;

d) favorire lo sviluppo della forma societaria nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la revisione dei requisiti previsti dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo n. 228 del 2001, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;

e) rivedere la normativa in materia di organizzazioni e accordi interprofessionali, contratti di coltivazione e vendita, al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato e creare le condizioni di concorrenza adeguate alle peculiarità dei settori di cui al comma 1, nonché di favorirne il miglioramento dell'organizzazione economica e della posizione contrattuale, garantendo un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori, nel rispetto del principio di trasparenza di cui all'art. 9 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002;

f) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei criteri di cui all'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e della continuità della corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e dettare principi fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di appositi regimi di forfettizzazione degli imponibili e delle imposte, nonché di una disciplina tributaria che agevoli la costituzione di adeguate unità produttive, favorendone l'accorpamento e disincentivando il frazionamento fondiario, e favorisca l'accorpamento delle unità aziendali, anche attraverso il ricorso alla forma cooperativa per la gestione comune dei terreni o delle aziende dei produttori agricoli, con priorità per i giovani agricoltori, specialmente nel caso in cui siano utilizzate risorse pubbliche;

g) semplificare, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli adempimenti contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole;

h) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, determinando i principi fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie;

i) favorire l'accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della pesca, al fine di sostenerne la competitività e la permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito e assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi di mercato, nonché favorire il superamento da parte delle imprese agricole delle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari;

l) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura anche attraverso l'adozione di una disciplina tributaria e previdenziale adeguata;

m) rivedere la normativa per il supporto dello sviluppo dell'occupazione nel settore agricolo, anche per incentivare l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;

n) ridefinire gli strumenti relativi alla tracciabilità all'etichettatura e alla pubblicità dei prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo l'adozione di procedure di tracciabilità differenziate per filiera, anche attraverso la modifica dell'art. 18 del decreto legislativo n. 228 del 2001, in coerenza con il citato regolamento (CE) n. 178/2002, e prevedendo adeguati sostegni alla loro diffusione;

o) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi agroalimentari al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza;

p) individuare le norme generali regolatrici della materia per semplificare e accorpare le procedure amministrative relative all'immissione in commercio, alla vendita e all'utilizzazione di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, sulla base della disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, emanato ai sensi dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

q) agevolare la costituzione e il funzionamento di efficienti organizzazioni dei produttori e delle loro forme associate, anche in riferimento ai criteri di rappresentanza degli imprenditori agricoli associati, attraverso la modifica dell'art. 27, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001, al fine di consentire un'efficace concentrazione dell'offerta della produzione agricola, per garantire il corretto funzionamento delle regole di concorrenza e supportare la posizione competitiva sul mercato, anche modificando il termine previsto dall'art. 26, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 228 del 2001, da 24 a 36 mesi, e permettendo, altresì la vendita del prodotto in nome e per conto dei soci;

r) prevedere strumenti di coordinamento, indirizzo e organizzazione delle attività di promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti tipici, di qualità e ai prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica, in modo da assicurare, in raccordo con le regioni, la partecipazione degli operatori interessati, anche al fine di favorire l'internazionalizzazione di tali prodotti;

s) favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e l'ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dagli imprenditori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti, anche attraverso l'istituzione di una cabina di regia nazionale, costituita dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle regioni e partecipata dalle organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il compito di armonizzare gli interventi previsti in materia e avanzare proposte per il loro sostegno, con particolare riguardo alle iniziative operanti a livello interregionale;

t) ridefinire il sistema della programmazione negoziata nei settori di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali e i relativi modelli organizzativi, anche al fine di favorire la partecipazione delle regioni sulla base di principi di sussidiarietà e garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli, in conformità a quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo n. 228 del 2001;

u) riformare la legge 17 febbraio 1982, n. 41, al fine di armonizzarla con le nuove normative sull'organizzazione dell'amministrazione statale e sul trasferimento alle regioni di funzioni in materia di pesca e di acquacoltura;

v) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine di razionalizzare la disciplina e il sistema dei controlli sull'attività di pesca marittima;

z) riformare il Fondo di solidarietà nazionale della pesca istituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine di garantire l'efficacia degli interventi in favore delle imprese ittiche danneggiate da calamità naturali o da avversità meteomarine;

aa) rivedere la definizione della figura economica dell'imprenditore ittico e le attività di pesca e di acquacoltura, nonché le attività connesse a quelle di pesca attraverso la modifica degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 226 del 2001;

bb) ridurre, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel REA, gli obblighi e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ai rapporti fra imprese ittiche e pubblica amministrazione, anche attraverso la modifica dell'art. 5 e dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2001, nonché degli articoli 123, 164, da 169 a 179, e 323 del codice della navigazione, nel rispetto degli standard di sicurezza prescritti dalla normativa vigente;

cc) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nel settore della pesca, anche attraverso la modifica dell'art. 318 del codice della navigazione;

dd) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'art. 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001;

ee) equiparare, ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo n. 228 del 2001, gli enti e le associazioni alle società;

ff) definire e regolamentare l'attività agromeccanica, quando esercitata in favore di terzi con mezzi meccanici, per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, la sistemazione, la manutenzione su fondi agro-forestali nonché le operazioni successive alla raccolta per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio dei prodotti;

gg) dettare i principi fondamentali per la riorganizzazione della ricerca scientifica e tecnologica in materia di pesca e acquacoltura, prevedendo il riordino e la trasformazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, degli uffici e degli organismi operanti a tale fine;

hh) adeguare la normativa relativa all'abilitazione delle navi da pesca, anche attraverso la modifica dell'art. 408 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto, anche in un codice agricolo, delle disposizioni legislative vigenti in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura, e foreste, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e comunque con il compito di eliminare duplicazioni e chiarire il significato di norme controverse. Tali decreti legislativi sono strutturati in modo da evidenziare le norme rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, le norme costituenti principi fondamentali ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e le altre norme statali vigenti sino all'eventuale modifica da parte delle regioni.

4. Il Governo informa periodicamente il Parlamento sullo stato di attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 3.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le norme di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 3.

6. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 1 e 3, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi al Parlamento affinché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia entro il termine di quaranta giorni; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 3, o successivamente ad essi, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

7. Sono in ogni caso fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.».

— L'art. 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186, di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse», così recita:

«Art. 2 *(Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, attenendosi alle procedure e ai princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 1, commi 2 e 3, all'art. 5, commi 2 e 3, e all'art. 7 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

2. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei decreti legislativi già emanati ai sensi dell'art. 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai princìpi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni legislative in materia di:

a) teatro, musica, danza ed altre forme di spettacolo dal vivo;

b) sport;

c) proprietà letteraria e diritto d'autore.

4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati secondo le procedure ed i princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 10, comuni 2, 3 e 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità tra uomo e donna, attenendosi ai princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 13, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137.

6. All'art. 6, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137, la parola: "diciotto" è sostituita dalla seguente:

"trentasei".

7. Alla legge 29 luglio 2003, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 2, comma 1, alinea, 4, comma 1, alinea, e 5, comma 1, alinea, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni";

b) all'art. 3, comma 1, alinea, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";

c) agli articoli 7, comma 1, alinea, 8, comma 1, alinea, e 9, comma 1, alinea, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";

d) all'art. 11, comma 1, alinea, le parole: "entro diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi".

8. All'art. 15, comma 1, alinea, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".

9. All'art. 6, comma 1, alinea, della legge 8 luglio 2003, n. 172, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".

10. Il termine di cui all'art. 13-*nonies* del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è differito al 20 luglio 2004.

11. All'art. 1, commi 1 e 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38, le parole, rispettivamente: "entro un anno" ed "entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni" ed "entro tre anni".

12. All'art. 1, comma 3, alinea, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, le parole: "due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2004». All'art. 1-*sexies*, comma 7, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, le parole: "30 giugno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".

13. All'art. 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, al comma 4, la parola: "nonché" è sostituita dalle seguenti: "ma non".».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante «Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere *d)*, *f)*, *g)*, *l)*, e *e)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38», come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 *(Imprenditore agricolo professionale)*. — 1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. *Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale.* Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'art. 17 citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.

2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. È fatta salva la facoltà dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476.

3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

b) (soppresse);

c) nel caso di società di capitali *o cooperative*, quando almeno un amministratore *che sia anche socio per le società cooperative*, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

3-bis. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società.

4. All'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.

5. Le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attività agricole ai fini del presente articolo, e consentono l'iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura.

5-bis. L'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l'art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.

5-ter. Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l'Agenzia delle entrate definiscono modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP.

5-quater. Qualunque riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale, come definito nel presente articolo.

5-quinquies. L'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, è abrogato.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 *(Società agricole)*. — 1. La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola.

2. Le società costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano i requisiti di cui al presente articolo, devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale la indicazione di «società agricola» ed adeguare lo statuto, ove redatto. Le predette società sono esentate dal pagamento di tributi e diritti dovuti per l'aggiornamento della ragione sociale o denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari *e per ogni altro adempimento a tal fine necessario.*

3. L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, spetta anche alla società agricola di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2188 e seguenti del codice civile. Alla medesima società sono in ogni caso riconosciute, altresì, le agevolazioni previdenziali ed assistenziali stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.

4. Alle società agricole di cui all'art. 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui all'art. 1, comma 3, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.

4-bis. Le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonché alle società cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. In ogni caso le agevolazioni, se richieste dalla società, non possono essere riconosciute anche al coltivatore diretto socio o amministratore. La perdita dei requisiti di cui al presente comma nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come modificato dal presente decreto:

«Art. 7 *(Conservazione dell'integrità fondiaria)*. — 1. Dopo l'art. 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è inserito il seguente:

"Art. 5-*bis (Conservazione dell'integrità aziendale)*. — 1. Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999 e dal regolamento (CE) n. 1260/1999, e successive modificazioni.

2. Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo

professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 5-*bis*, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Gli onorari notarili per gli atti suddetti sono ridotti ad un sesto.

3. Le agevolazioni fiscali e la riduzione degli onorari notarili ad un sesto in favore della costituzione del compendio unico di cui al comma 2 spettano comunque ai trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, effettuati tra vivi o *mortis* causa ad acquirenti che nell'atto o con dichiarazione separata si impegnino a condurre direttamente il maso per dieci anni.

4. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico, sono considerati unità indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Il predetto vincolo di indivisibilità deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai direttori degli uffici competenti. Sono nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del compendio unico.

5. Possono essere costituiti in compendio unico terreni agricoli anche non confinanti fra loro purché funzionali all'esercizio dell'impresa agricola.

6. Qualora nel periodo di cui al comma 4, i beni disponibili nell'asse ereditario non consentano la soddisfazione di tutti gli eredi secondo quanto disposto dalla legge in materia di successioni o dal dante causa, si provvede all'assegnazione del compendio di cui al presente articolo all'erede che la richieda, con addebito dell'eccedenza. A favore degli eredi, per la parte non soddisfatta, sorge un credito di valuta garantito da ipoteca, iscritta a tassa fissa sui terreni caduti in successione, da pagarsi entro due anni dall'apertura della stessa con un tasso d'interesse inferiore di un punto a quello legale.

7. In caso di controversie sul valore da assegnare al compendio unico o relativamente ai diritti agli aiuti comunitari e nazionali presenti sul compendio stesso, le parti possono richiedere un arbitrato alla camera arbitrale ed allo sportello di conciliazione di cui al decreto ministeriale 1° luglio 2002, n. 743 del Ministro delle politiche agricole e forestali.

8. Se nessuno degli eredi richiede l'attribuzione preferenziale, sono revocati i diritti agli aiuti comunitari e nazionali, ivi comprese l'attribuzione di quote produttive, assegnati all'imprenditore defunto per i terreni oggetto della successione. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalità per la revoca e la riattribuzione dei diritti e delle quote.

9. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, province, comuni e comunità montane.

10. Gli articoli 846, 847 e 848 del codice civile sono abrogati.

11. All'applicazione del presente articolo si provvede nell'âmbito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'art. 1, comma 2.

11-bis. La costituzione di compendio unico avviene con dichiarazione resa dalla parte acquirente o cessionaria nell'atto di acquisto o di trasferimento; in tale ipotesi sono dovuti esclusivamente gli onorari notarili per l'atto di acquisto o trasferimento ridotti ad un sesto ai sensi del presente articolo, senza alcuna maggiorazione.

11-ter. I terreni e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà, possono concorrere al raggiungimento del livello minimo di redditività di cui al comma 1.

11-quater. La costituzione di compendio unico può avvenire anche in riferimento a terreni agricoli e relative pertinenze già di proprietà della parte, mediante dichiarazione unilaterale del proprietario resa innanzi a notaio nelle forme dell'atto pubblico. Gli onorari notarili in tale ipotesi sono determinati in misura fissa, con applicazione della voce di tariffa di cui all'art. 6, comma 2, della tariffa degli onorari spettanti ai notai approvata con decreto del Ministero della giustizia del 27 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 292 del 17 dicembre 2001".».*

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come modificato dal presente decreto:

«Art. 14 *(Semplificazione degli adempimenti amministrativi)*. — 1. Per i pagamenti diretti si applica quanto previsto dall'art. 22 del regolamento (CE) n. 1782/2003. L'AGEA, sentiti gli organismi pagatori, adotta le procedure per l'attuazione dell'art. 22, commi 2 e 3, del predetto regolamento.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, attraverso il SIAN sono comunicati, senza oneri per il destinatario, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le modalità attraverso le quali ciascun soggetto che esercita attività agricola accede direttamente, anche per via telematica, alle informazioni contenute nel proprio fascicolo aziendale.

3. Il SIAN assicura le modalità di riconoscimento dell'utente e di firma sicure attraverso la firma digitale, emessa per i procedimenti di propria competenza, e la Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'art. 13, comma 2.

4. Ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competenti per territorio acquisiscono, attraverso le modalità previste dall'art. 15, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le dichiarazioni del soggetto che esercita attività agricola modificative del fascicolo aziendale. Per le predette finalità il SIAN può altresì stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.

5. Ai fini dell'attuazione dell'art. 18, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché dell'aggiornamento del fascicolo aziendale di cui all'art. 13, comma 1, nel SIAN confluiscono i dati e le informazioni relativi all'identificazione e registrazione degli animali di cui alla direttiva 92/102/CEE del 27 novembre 1992, del Consiglio, e al regolamento (CE) n. 1760/2000 del 17 luglio 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.

6. Ove non siano espressamente previsti specifici diversi termini dalla regolamentazione comunitaria vigente, per le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate alla pubblica amministrazione per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, la pubblica amministrazione, nonché gli enti pubblici economici procedenti adottano il provvedimento finale entro centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza già istruita dal Centro di assistenza agricola (CAA); decorso tale termine la domanda si intende accolta. A tale fine i CAA rilasciano ai soggetti che esercitano l'attività agricola certificazione della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti per i singoli procedimenti, nonché quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 18 dicembre 2002.

7. I soggetti che esercitano attività agricola che abbiano ottenuto la concessione di aiuti, contributi e agevolazioni ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, relativa all'esercizio della propria attività da parte della pubblica amministrazione, qualora inoltrino nuove istanze possono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le informazioni contenute nel fascicolo aziendale non hanno subito variazioni.

8. I soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, nei rapporti con i soggetti che esercitano l'attività agricola hanno l'obbligo di avvalersi delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale. La pubblica amministrazione interessata, ivi compresi gli enti pubblici economici, li acquisisce d'ufficio, prioritariamente in via telematica, utilizzando i servizi di certificazione ed i servizi di interscambio e cooperazione del SIAN.

9. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili a carico delle imprese agricole, fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, sono trasferiti all'AGEA i compiti di coordinamento e di gestione per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194.

10. L'AGEA subentra, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al SIAN di cui al comma 9. A tale fine sono trasferite all'AGEA le relative risorse finanziarie, umane e strumentali.

11. Il comma 3 dell'art. 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è sostituito dal seguente:

«3. Con riferimento ai prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del 14 luglio 1992, del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003 dell'8 aprile 2003, del Consiglio, ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, anche ai fini dell'uniforme classificazione merceologica, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1.».

12. L'attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata sui mezzi propri dalle imprese agricole *e da quelle che svolgono l'attività agromeccanica, di cui all'art. 5* provviste di officina non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.

13. La legge 8 agosto 1991, n. 264, non si applica all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, effettuata dalle organizzazioni professionali agricole e da quelle delle imprese che esercitano l'attività agromeccanica, di cui all'art. 5, maggiormente rappresentative a livello nazionale.

13-bis. I depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile e ubicati all'interno delle aziende agricole, ancorché attrezzati come impianti per il rifornimento delle macchine agricole, e quelli impiegati nell'esercizio delle attività, di cui all'art. 5, ubicati all'interno delle imprese agromeccaniche, non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

*13-ter. Ai depositi di cui al comma 13-*bis *qualora abbiano capacità geometrica non superiore a 25 metri cubi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'interno 27 marzo 1985, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 98 del 26 aprile 1985, e in data 19 marzo 1990, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 76 del 31 marzo 1990.*

13-quater. L'attività esercitata dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, di cura e sviluppo del ciclo biologico di organismi vegetali destinati esclusivamente alla produzione di biomasse, con cicli colturali non superiori al quinquennio e reversibili al termine di tali cicli, su terreni non boscati, costituiscono coltivazione del fondo ai sensi del citato l'art. 2135 del codice civile e non è soggetta alle disposizioni in materia di boschi e foreste. Tali organismi vegetali non sono considerati colture permanenti ai sensi della normativa comunitaria.

13-quinquies. I rapporti di lavoro instaurati dai soggetti che svolgono le attività, di cui al precedente art. 5, sono esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.».

— Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57», come modificato dal presente decreto:

«Art. 11 *(Attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice)*. — 1. Il periodo di decadenza dai benefici previsti dalla vigente legislazione in materia di formazione e di arrotondamento di proprietà coltivatrice è ridotto da dieci a cinque anni.

2. La estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i suddetti benefici non possono aver luogo prima che siano decorsi cinque anni dall'acquisto.

3. Non incorre nella decadenza dei benefici l'acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui ai comuni 1 e 2, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del codice civile, come sostituito dall'art. 1 del presente decreto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in tutti i casi di alienazione conseguente all'attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l'insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore.

4. All'art. 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "trenta anni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici anni";

b) il suddetto vincolo può essere, altresì, revocato, secondo le modalità di cui al precedente comma, nel caso in cui sia mutata la destinazione agricola del fondo per effetto degli strumenti urbanistici vigenti, *a condizione che la porzione di terreno interessata sia tale da consentire l'efficiente prosecuzione dell'attività agricola sulla restante superficie. Il riscatto anticipato da parte dell'assegnatario avviene sulla base del valore attribuito al terreno all'epoca dell'assegnazione.*

4-bis. Il vincolo di indivisibilità di cui all'art. 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, come modificato dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, gravante sui terreni assegnati attraverso il regime di aiuto fondiario n. 110/2001/Italia può essere, altresì, revocato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, limitatamente alla porzione di terreno interessata dalla procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità da parte di un soggetto pubblico o privato.

4-ter. All'assegnatario del fondo acquistato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, sia esso in forma singola che associata, spetta in ogni caso l'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 dell'8 giugno 2001, e successive modificazioni. L'indennità aggiuntiva di cui al comma 1 è determinata ai sensi dell'art. 40, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno cinque anni la data di entrata in vigore del presente decreto.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *i)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38, come modificato dal presente decreto:

«Art. 17 *(Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese)*. — 1. La Sezione speciale istituita dall'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, è incorporata nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi.

2. L'ISMEA può concedere la propria fideiussione a fronte di finanziamenti bancari a medio e lungo termine in favore delle imprese agricole e della pesca di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e all'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.

3. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese di cui al comma 2, l'ISMEA può concedere garanzia diretta a banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel capitale delle imprese medesime, assunte da banche, da intermediari finanziari, nonché da fondi chiusi di investimento mobiliari.

4. Per le medesime finalità l'ISMEA potrà intervenire anche mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia in collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i criteri e le modalità di prestazione delle garanzie previste dal presente articolo, *nonché quelle previste dall'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. In attuazione di quanto disposto dal predetto art. 1, comma 512, della legge n. 311 del 2004, il Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è soppresso.*

5-*bis*. Le garanzie prestate ai sensi del presente articolo possono essere assistite dalla garanzia dello Stato secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 2, si provvede ai sensi dell'art. 7, secondo

comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia è elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 468 del 1978.

5-ter. Al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separatezza dei patrimoni, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), è autorizzata ad esercitare la propria attività anche attraverso propria società di capitali dedicata. Sull'attività del presente articolo, l'ISMEA trasmette annualmente una relazione al Parlamento.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, il decreto ministeriale 30 luglio 2003, n. 283 del Ministro dell'economia e delle finanze, è abrogato.».

05G0126

DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2005, n. **102.**

Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *e)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto l'articolo 2, comma 11, della legge 27 luglio 2004, n. 186;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione del 18 febbraio 2005;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 3 marzo 2005;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Capo I

SOGGETTI ECONOMICI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003, e gli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario;

b) «produttori»: gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile aderenti ad una organizzazione dei produttori che conferiscono a quest'ultima la propria produzione affinché venga da essa commercializzata;

c) «organizzazioni di produttori»: i soggetti di cui all'articolo 2;

d) «organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione»: organizzazioni di imprese della trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti di cui alla lettera *a)*, che abbiano ricevuto dalle imprese stesse mandato e potere di impegnarle per la stipula di contratti quadro;

e) «intesa di filiera»: l'intesa stipulata ai sensi dell'articolo 9 che ha come scopo l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;

f) «contratto quadro»: il contratto concluso ai sensi e per gli scopi di cui agli articoli 10 e 11 tra i soggetti di cui alle lettere *c)* e *d)* relativo ad uno o più prodotti agricoli avente per oggetto, senza che derivi l'obbligo di praticare un prezzo determinato, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare;

g) «contratti-tipo»: i modelli contrattuali (contratti di coltivazione, allevamento e di fornitura) aventi per oggetto la disciplina dei rapporti contrattuali tra imprenditori agricoli, trasformatori, distributori e commercianti ed i relativi adempimenti in esecuzione di un contratto quadro, nonché la garanzia reciproca di fornitura e di accettazione delle relative condizioni e modalità.

Art. 2.

Organizzazioni di produttori

1. Le organizzazioni di produttori hanno come scopo principale la commercializzazione della produzione dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute ed in particolare di:

a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;

b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati;

c) partecipare alla gestione delle crisi di mercato;

d) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;

e) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità, nonché favorire processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002;

f) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;

g) realizzare iniziative relative alla logistica;

h) adottare tecnologie innovative;

i) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali.

2. Per la realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione degli scopi di cui al comma 1, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente.

Art. 3.

Requisiti delle organizzazioni di produttori

1. Le organizzazioni di produttori devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;

b) società cooperative agricole e loro consorzi;

c) società consortili di cui all'articolo 2615-*ter* del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

2. Gli statuti delle organizzazioni di produttori devono prevedere espressamente:

a) l'obbligo per i soci di:

1) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione;

2) aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attività della organizzazione, ad una sola di esse;

3) far vendere almeno il 75 per cento della propria produzione direttamente dall'organizzazione, con facoltà di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al venticinque per cento del prodotto;

4) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione;

b) disposizioni concernenti:

1) regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento;

2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni;

3) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.

3. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di cinque produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata direttamente pari a 3 milioni di euro.

4. Nel caso in cui un'organizzazione di produttori sia costituita, in tutto o in parte, da aderenti persone giuridiche composte esclusivamente da produttori, il numero minimo di produttori di cui al comma 3 è calcolato in base al numero di produttori aderenti a ciascuna delle persone giuridiche.

5. Le regioni possono stabilire limiti superiori a quelli di cui al comma 3.

6. Sono fatte salve le disposizioni specifiche in materia di organizzazioni di produttori recate dalla normativa discendente dalle singole organizzazioni comuni di mercato.

Art. 4.

Riconoscimento delle organizzazioni di produttori

1. Le regioni riconoscono le organizzazioni di produttori sulla base dei requisiti di cui all'articolo 3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, possono essere definite le modalità di riconoscimento in caso di mancata adozione da parte regionale, entro termini da definire nel predetto decreto, di un provvedimento espresso di diniego.

2. Il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori all'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è comunicato dalle regioni tramite il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). L'iscrizione delle organizzazioni dei produttori riconosciute al predetto Albo, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, ai fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento. Il decreto definisce altresì le modalità per la revoca del riconoscimento.

4. Le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, mantengono l'iscrizione all'Albo di cui al comma 2.

5. Le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, devono, entro il 31 dicembre 2005, trasformarsi in una delle forme societarie previste dall'articolo 3, comma 1. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della trasformazione

sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella misura di 1.500 euro. In mancanza di trasformazione le regioni revocano il riconoscimento alle predette associazioni.

Art. 5.

Forme associate delle organizzazioni di produttori

1. Le organizzazioni dei produttori riconosciute possono costituire una organizzazione comune, nelle forme societarie di cui all'articolo 3, comma 1, per il perseguimento dei seguenti scopi:

a) concentrare e valorizzare l'offerta dei prodotti agricoli sottoscrivendo i contratti quadro al fine di commercializzare la produzione delle organizzazioni dei produttori;

b) gestire le crisi di mercato;

c) costituire fondi di esercizio per la realizzazione di programmi;

d) coordinare le attività delle organizzazioni di produttori;

e) promuovere e realizzare servizi per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione del prodotto e progetti di interesse comune per le organizzazioni associate allo scopo di rendere più funzionale l'attività delle stesse;

f) svolgere azioni di supporto alle attività commerciali dei soci, anche mediante la creazione di società di servizi.

2. Le Unioni nazionali delle organizzazioni dei produttori riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, qualora perseguano gli scopi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, devono costituirsi nelle forme societarie di cui all'articolo 3, comma 1.

3. Spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle forme associate di organizzazioni di produttori, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto 30 luglio 1999, n. 300.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere definiti i requisiti minimi differenziati delle forme associate di organizzazioni di produttori ai fini del loro riconoscimento.

Art. 6.

Requisiti per il riconoscimento delle forme associate di organizzazioni di produttori

1. Gli statuti delle organizzazioni comuni di cui all'articolo 5 devono prevedere espressamente:

a) l'obbligo per le organizzazioni dei produttori aderenti almeno di:

1) aderire ad una sola organizzazione comune;

2) versare contributi finanziari per la realizzazione delle finalità istituzionali;

3) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione;

b) disposizioni concernenti:

1) regole atte a garantire alle associate il controllo democratico dell'organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di posizione dominante o di influenza di una o più organizzazione in relazione alla gestione e al funzionamento;

2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dall'organizzazione comune.

2. L'organizzazione comune deve:

a) essere costituita da organizzazioni di produttori riconosciute che commercializzano complessivamente un volume minimo di produzione di sessanta milioni di euro;

b) disporre di personale dipendente qualificato e di strutture idonee;

c) prevedere nel proprio statuto, l'imposizione alle organizzazioni socie di contributi finanziari necessari per il funzionamento dell'organizzazione comune.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere definiti, ai fini del riconoscimento, requisiti minimi differenziati delle organizzazioni comuni.

4. Le organizzazioni comuni devono, per il riconoscimento, iscriversi all'Albo di cui all'articolo 4, comma 2, presentando al Ministero una istanza corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei prescritti requisiti ivi compresi la sussistenza di eventuali requisiti tecnici. Decorsi trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, se il Ministero delle politiche agricole e forestali non emana un provvedimento espresso di diniego, l'organizzazione comune interessata si intende riconosciuta ai sensi della normativa vigente, fatti salvi i poteri di controllo del Ministero.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali esercita il controllo sulla organizzazione comune tramite l'acquisizione di dati inerenti la loro attività, anche su base informatica, nonché con controlli *in loco* a cadenza almeno annuale.

6. Il Ministero procede, previa diffida, alla revoca del riconoscimento, nei seguenti casi:

a) perdita di uno o più requisiti previsti per il riconoscimento;

b) gravi infrazioni delle norme vigenti e statutarie;

c) inadempienza nella fornitura dei dati richiesti dal Ministero ai fini del controllo;

d) irregolarità gravi in ordine alla gestione dell'organizzazione comune, tali da impedire il conseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 7.

Programmi operativi delle organizzazioni di produttori e delle loro forme associate

1. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate costituiscono un fondo di esercizio alimentato dai contributi dei soci ed eventualmente integrato da finanziamenti pubblici, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, per la realizzazione di programmi operativi finalizzati alla valorizzazione della produzione agricola italiana e del suo legame con il territorio, nonché ad assicurare la trasparenza dei processi produttivi e commerciali sino al consumatore. In particolare i programmi debbono prevedere:

a) azioni rivolte al miglioramento qualitativo ed alla valorizzazione commerciale dei prodotti agricoli ottenuti nei territori italiani, alla loro promozione presso i consumatori, al sostegno della diffusione di sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità dei prodotti, alla creazione di linee di prodotti biologici, alla promozione della produzione ottenuta mediante metodi rispettosi dell'ambiente;

b) misure destinate a promuovere l'utilizzo, da parte degli associati, di tecniche rispettose dell'ambiente, nonché l'impiego delle risorse umane e tecniche necessarie per l'accertamento dell'osservanza della normativa vigente;

c) azioni rivolte alla realizzazione e sviluppo di contratti quadro, o qualsivoglia ulteriore azione volta al perseguimento delle proprie finalità.

2. Le forme associate possono gestire i fondi di esercizio e realizzare i programmi delle organizzazioni aderenti ed, in tale caso, gli eventuali finanziamenti pubblici destinati al cofinanziamento dei medesimi fondi sono erogati alle organizzazioni comuni.

3. Le regioni ed il Ministero delle politiche agricole e forestali possono concedere rispettivamente, alle organizzazioni di produttori ed alle loro forme associate aiuti di avviamento o di ampliamento delle attività, conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo.

Art. 8.

Gestione delle crisi di mercato

1. Se il mercato di un prodotto manifesta o rischia di manifestare squilibri generalizzati e di carattere strutturale che determinano o possono determinare conseguenze significative in termini di prezzi e di redditi percepiti dai produttori, le organizzazioni di produttori, le relative forme associate che hanno costituito il fondo di esercizio, hanno facoltà di non commercializzare, per i volumi ed i periodi che giudicano opportuni il prodotto in questione conferito dagli aderenti.

2. La presenza di squilibri generalizzati e di carattere strutturale di cui al comma 1 è verificata ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

3. Le organizzazioni di produttori, le relative forme associate stabiliscono la destinazione dei prodotti ritirati dal mercato, in modo da non ostacolare il normale smaltimento della produzione, salvaguardando l'ambiente, la qualità delle acque e del paesaggio rurale.

4. Le organizzazioni di produttori, le relative forme associate versano ai produttori associati una indennità di ritiro, corrispondente alla perdita di reddito, utilizzando il fondo di esercizio, per un quantitativo massimo corrispondente al 20 per cento del volume del commercializzato dalla medesima organizzazione.

5. In caso di una situazione di grave sovrapproduzione con conseguente rischio di destabilizzazione del mercato per un determinato prodotto accertata con le modalità di cui al comma 2, trovano applicazione le misure comunitarie e nazionali volte ad incidere sulla produzione, sui consumi, sulle possibili destinazioni del prodotto eccedentario (stoccaggio, trasformazione industriale, ecc.), anche attraverso programmi straordinari di ristrutturazione degli impianti produttivi.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 5, le organizzazioni di produttori, le relative forme associate predispongono e trasmettono al Ministero ai fini dell'approvazione appositi piani di intervento contenenti le misure ritenute idonee per il prodotto in causa.

7. In caso di grave squilibrio del mercato, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nell'ambito dei compiti istituzionali stabiliti dall'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, può stipulare contratti con le forme associate di organizzazioni di produttori per la gestione delle crisi di mercato, al fine di riassorbire una temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato.

Capo II

INTESE PER L'INTEGRAZIONE DI FILIERA

Art. 9.

Intesa di filiera

1. L'intesa di filiera ha lo scopo di favorire l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, tenendo conto degli interessi della filiera e dei consumatori. L'intesa può definire:

a) azioni per migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;

b) azioni per un migliore coordinamento dell'immissione dei prodotti sul mercato;

c) modelli contrattuali compatibili con la normativa comunitaria da utilizzare nella stipula dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura;

d) modalità di valorizzazione e tutela delle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi di qualità;

e) criteri per la valorizzazione del legame delle produzioni al territorio di provenienza;

f) azioni al fine perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato attraverso informazioni e ricerche per l'orientamento della produzione agricola alla domanda e alle esigenze dei consumatori;

g) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.

2. L'intesa di filiera è stipulata nell'ambito del Tavolo agroalimentare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tra gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. A tale fine, i predetti organismi indicano la rappresentanza di filiera a livello nazionale per il settore di appartenenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità per la stipula delle intese di filiera, nonché quelle di costituzione e di funzionamento dei tavoli di filiera.

3. Le intese possono, inoltre, essere stipulate dalle Organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

4. Le intese non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta.

5. Le intese sono comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali entro i quindici giorni dalla loro sottoscrizione che ne verifica la compatibilità con la normativa comunitaria e nazionale. Le intese di cui al comma 4 sono approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Capo III

REGOLAZIONE DI MERCATO

Art. 10.

Contratti quadro

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 33 del Trattato istitutivo della Comunità europea e nei limiti di cui all'articolo 2, comma 1, del regolamento (CEE) n. 26/1962 del Consiglio, del 4 aprile 1962, e successive modificazioni, i soggetti economici di cui al capo I possono sottoscrivere contratti quadro aventi i seguenti obiettivi:

a) sviluppare gli sbocchi commerciali sui mercati interno ed estero, e orientare la produzione agricola per farla corrispondere, sul piano quantitativo e qualitativo, alla domanda, al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato;

b) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;

c) migliorare la qualità dei prodotti con particolare riguardo alle diverse vocazioni colturali e territoriali e alla tutela dell'ambiente;

d) ridurre le fluttuazioni dei prezzi ed assicurare le altre finalità perseguite dall'articolo 33 del Trattato sulla Comunità europea;

e) prevedere i criteri di adattamento della produzione all'evoluzione del mercato.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali possono essere definite, per singole filiere, modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera, che prevedano una rappresentatività specifica, determinata in percentuale al volume di produzione commercializzata, da parte dei soggetti economici di cui al capo I.

Art. 11.

Modalità

1. Il contratto quadro definisce il prodotto, le attività e l'area geografica nei cui confronti è applicabile; nel contratto quadro devono essere indicate la durata e le condizioni del suo rinnovo.

2. Ai contratti quadro si applicano i seguenti principi generali:

a) confronto preventivo delle previsioni della produzione e degli sbocchi commerciali del prodotto in vista della loro armonizzazione;

b) definizione di prescrizioni al fine di adeguare il prodotto oggetto del contratto quadro alle esigenze dell'immissione sul mercato, con riferimento anche alle caratteristiche qualitative del prodotto ed ai servizi logistici che incidono sulla determinazione del prezzo di commercializzazione;

c) obbligo per gli acquirenti di rifornirsi del prodotto oggetto del contratto quadro tramite un contratto di coltivazione, allevamento e fornitura, o tramite altro contratto, comunque denominato, da stipulare per iscritto, che rispetti i contenuti del contratto quadro e ne preveda espressamente l'applicazione anche nei confronti degli imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni stipulanti, ai sensi dell'articolo 13. Il rispetto delle condizioni stabilite nei contratti quadro deve essere garantito dalla previsione espressa, contenuta negli accordi stessi e confermata nei contratti-tipo e nei contratti individuali, che considera, ai fini degli articoli 1453 e 1455 del codice civile, di grave importanza ogni sua violazione, con diritto al risarcimento degli eventuali danni;

d) definizione dei criteri per la valutazione delle diversificazioni di prezzo da stabilire in relazione al processo produttivo applicato e alle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati per assicurare il raggiungimento delle finalità dell'articolo 33 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

3. Sono esclusi dai contratti quadro i quantitativi di prodotto conferiti dai soci alle cooperative agricole ed ai loro consorzi per la raccolta, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione sul mercato delle

produzioni agricole ed agroalimentari. È facoltà delle cooperative agricole e dei loro consorzi aderire ai contratti quadro.

4. I contratti quadro devono contenere, per ogni prodotto, disposizioni relative a:

a) il riconoscimento delle cause di forza maggiore che giustificano il mancato rispetto parziale o totale delle reciproche obbligazioni delle parti nei singoli contratti;

b) l'individuazione di un collegio arbitrale terzo rispetto alle parti al quale rimettere ogni controversia fra le organizzazioni firmatarie degli accordi quadro, in ordine alla interpretazione o all'esecuzione degli stessi, e di rimettere a tale organo indicato in ciascun contratto quadro ogni controversia tra gli imprenditori che siano interessati direttamente alla esecuzione dei contratti o che siano parti dei contratti da essi regolati. La determinazione del risarcimento del danno derivante dalla violazione di quanto disposto dal comma 2, la lettera *c)*, deve essere anch'essa rimessa alla decisione di un collegio arbitrale nominato nei modi e con le modalità di procedura previsti nella presente lettera *b)*. Il danno è liquidato con valutazione equitativa;

c) le modalità di corresponsione, da parte di ciascun produttore, trasformatore, commerciante e distributore alle rispettive organizzazioni firmatarie, di contributi, ove previsto dai contratti quadro, per le spese previste dagli accordi finalizzate a favorire la stabilizzazione del mercato e — attraverso studi, controlli tecnici ed economici, ed azioni per la promozione e lo sviluppo delle vendite — la valorizzazione dei prodotti oggetto dei contratti quadro. Il contributo può essere determinato da una quota percentuale del prezzo del prodotto oggetto dei singoli contratti;

d) la previsione delle sanzioni e degli indennizzi in caso di inadempimento parziale o totale delle obbligazioni, anche in relazione alle ipotesi disciplinate dagli articoli 12 e 13.

5. I contratti quadro stabiliscono il contratto-tipo, che deve essere adottato nella stipulazione dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura.

6. I contratti quadro e il contratto-tipo sono depositati, a cura delle parti contraenti, entro dieci giorni dalla stipulazione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale, entro trenta giorni dal deposito, può formulare osservazioni circa la rappresentatività delle parti contraenti e la conformità degli accordi alla normativa comunitaria e nazionale. Decorso tale termine senza osservazioni, i contratti quadro ed il contratto-tipo si intendono efficaci e sono pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole e forestali e su quelli delle regioni interessate.

Art. 12.

Recesso, cessione di azienda, e privilegio

1. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di coltivazione, allevamento e fornitura mediante preavviso di un anno e dopo che sia trascorsa almeno una campagna completa di consegne.

2. In caso di cessione totale o parziale dell'azienda da parte di un imprenditore che ha sottoscritto un contratto individuale di coltivazione, allevamento e fornitura in esecuzione di un contratto quadro, il cedente è tenuto a dichiarare nell'atto di cessione l'esistenza di tale contratto, ed il cessionario deve impegnarsi a rispettarne le clausole ed a garantirne l'esecuzione.

3. In caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2, l'inadempiente è obbligato al risarcimento dei danni, da liquidarsi con valutazione equitativa in mancanza di esatta determinazione, ed è assoggettato alle sanzioni ed agli indennizzi fissati dai contratti quadro. Gli obblighi suddetti gravano, nel caso di cessione dell'azienda, solidalmente sul cessionario e sul cedente.

4. I crediti degli imprenditori agricoli nei confronti dei trasformatori, commercianti e dei distributori acquirenti dei prodotti in forza di contratti stipulati nel rispetto del presente decreto, hanno privilegio generale sui mobili, con il grado previsto dall'articolo 2751-*bis*, primo comma, n. 4), del codice civile.

Art. 13.

Obblighi degli acquirenti

1. Le parti acquirenti aderenti ad organizzazioni che abbiano stipulato un contratto quadro sono obbligate ad applicare tutte le condizioni in esso previste ai contratti di coltivazione, allevamento e fornitura e ad ogni altro contratto che riguardi prodotti di provenienza nazionale contemplati nell'accordo, anche se stipulati con imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto quadro.

2. Gli imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni firmatarie di contratti quadro, ove concludano contratti di coltivazione, allevamento e fornitura che riguardi prodotti contemplati in un contratto quadro, possono pretendere l'applicazione in loro favore delle clausole contenute in detto accordo, e sono in tal caso obbligati a corrispondere alle organizzazioni firmatarie i contributi di cui all'articolo 11, comma 4, lettera *c)*.

3. La violazione degli obblighi di cui ai precedenti commi costituisce, ai fini degli articoli 1453 e 1455 del codice civile, grave inadempienza, con diritto delle organizzazioni dei produttori o loro forme associate firmatarie del contratto quadro e dei singoli imprenditori agricoli che ne hanno richiesto l'applicazione, di richiedere il risarcimento degli eventuali danni.

4. Alle controversie relative alle fattispecie previste ai commi precedenti si applica quanto disposto dall'articolo 11, comma 4, lettera *b)*.

Art. 14.

Incentivi

1. Nel rispetto delle norme comunitarie, la stipula di singoli contratti di coltivazione, di allevamento e fornitura conformi ai contratti quadro costituisce criterio di preferenza, secondo le modalità stabilite in ciascun bando di partecipazione, per attribuire contributi statali per l'innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione e

vendita dei prodotti agricoli. I contratti di conferimento sottoscritti tra le cooperative agricole e loro consorzi ed i rispettivi associati sono equiparati ai contratti di coltivazione, allevamento e fornitura qualora perseguano gli obiettivi dei contratti quadro di cui all'articolo 10.

2. Le amministrazioni pubbliche assumono le opportune iniziative per promuovere e valorizzare i contratti di cui al comma 1.

3. Costituisce priorità nell'accesso ai regimi di aiuti di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la stipula di contratti di cui al comma 1.

4. Le regioni possono attribuire priorità nell'erogazione di contributi alle imprese di cui al comma 1.

5. Il valore preminente previsto dall'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nell'aggiudicazione degli appalti pubblici è esteso anche alle produzioni agricole oggetto di contratti quadro.

Art. 15.

Altri accordi del sistema agroalimentare

1. Gli accordi realizzati tra produttori agricoli o fra produttori agricoli ed imprese, che beneficino di una stessa denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP) e attestazione di specificità (AS) riconosciuta ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, o che siano integrati nella stessa filiera di produzione avente la dicitura di «agricoltura biologica» ai sensi del regolamento (CE) n. 2092/91, del Consiglio, del 24 giugno 1991, sono approvati dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Tali accordi devono essere stipulati per iscritto, per un periodo determinato che non può essere superiore a tre anni e possono riguardare soltanto:

a) una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione del mercato;

b) un piano di miglioramento della qualità dei prodotti, avente come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta;

c) una concentrazione dell'offerta e dell'immissione sui mercati della produzione degli aderenti.

2. In caso di grave squilibrio del mercato, gli accordi realizzati fra produttori agricoli, o fra produttori agricoli ed imprese di approvvigionamento o di trasformazione e le disposizioni autolimitatrici, adottate dalle organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, e del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, e le organizzazioni interprofessionali di cui all'articolo 12, destinati a riassorbire una temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato, devono essere autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Tali misure devono essere adeguate a superare gli squilibri e non possono in alcun caso riguardare la materia dei prezzi. La durata degli accordi non può eccedere un anno.

3. Gli accordi di cui ai commi 1 e 2 non possono in ogni caso prevedere restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento degli scopi indicati nei medesimi commi, né possono eliminare la concorrenza da una parte sostanziale del mercato.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non costituiscono deroghe a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Art. 16.

Disposizioni finali e abrogazione di norme

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo la legge 16 marzo 1988, n. 88, è abrogata.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soppresse le seguenti norme:

a) articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni;

b) articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

3. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali previsti dal presente decreto legislativo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni precedentemente vigenti.

4. Nel settore bieticolo-saccarifero, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, i contratti quadro sono sottoscritti, in rappresentanza degli imprenditori agricoli, dalle associazioni nazionali maggiormente rappresentative dei produttori bieticoli. A tali contratti si applicano le norme di cui al presente decreto.

5. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Possono costituire un'Organizzazione interprofessionale gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari. Sono considerati rappresentativi a livello nazionale gli organismi che sono presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

1-*ter*. Il Ministero delle politiche agricole e forestali svolge i compiti di riconoscimento, controllo e vigilanza delle Organizzazioni interprofessionali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per:

a) il riconoscimento ed i controlli delle organizzazioni interprofessionali;

b) la nomina degli amministratori;

c) la definizione delle condizioni per estendere anche alle imprese non aderenti le regole approvate ai sensi del comma 2, sempreché l'organizzazione interprofessionale dimostri di rappresentare almeno il 66 per cento della produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale.».

6. Il comma 2-*quater* dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è soppresso.

7. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 7 marzo 2003, n. 38 (Disposizioni in materia di agricoltura):

«Art. 1 *(Delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola e della filiera agroalimentare, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresì conto degli orientamenti dell'Unione europea in materia di politica agricola comune, uno o più decreti legislativi per completare il processo di modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 11, della legge 27 luglio 2004, n. 186 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse):

«11. All'art. 1, commi 1 e 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38, le parole, rispettivamente: "entro un anno" ed "entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni" ed "entro tre anni".».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli allegati I e II del regolamento (CEE) 14 luglio 1992, n. 2081, regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, così come modificato dal regolamento CE n. 692/2003:

«ALLEGATO I

Prodotti alimentari di cui all'art. 1, paragrafo 1:

birre;

bevande a base di estratti di piante;

prodotti della panetteria, pasticceria, confetteria e biscotteria;

gomme e resine naturali;

pasta di mostarda;

paste alimentari.».

«ALLEGATO II

Prodotti agricoli di cui all'art. 1, paragrafo 1:

fieno;

oli essenziali;

sughero;

cocciniglia (prodotto greggio di origine animale);

fiori e piante ornamentali;

lana;

vimine.».

— Si riporta il testo dell'art. 2135 del codice civile:

«Art. 2135 *(Imprenditore agricolo)*. — È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.».

Nota all'art. 2:

— Il regolamento (CE) 28 gennaio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 178/02, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, è pubblicato nella G.U.C.E. 1° febbraio 2002, n. L 31.

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 2615-*ter* del codice civile:

«Art. 2615-*ter (Società consortili)*. — Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art. 2602.

In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 2193 del codice civile:

«Art. 2193 *(Efficacia dell'iscrizione)*. — I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione e non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.

L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta.

Sono salve le disposizioni particolari della legge.».

— L'art. 26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), e successive modificazioni, abrogato dal presente decreto, recava: «Organizzazioni di produttori».

— La legge 20 ottobre 1978, n. 674, recante norme sull'associazionismo dei produttori agricoli, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 novembre 1978, n. 311.

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«3. Il Ministero svolge in particolare, nei limiti stabiliti dal predetto art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti aree funzionali:

a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria; trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura nell'ambito della politica di mercato in sede comunitaria ed internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale, di importazione e di esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione della regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli accordi internazionali e l'esecuzione degli obblighi comunitari ed internazionali riferibili a livello statale; adempimenti relativi al Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura (FEOGA), sezioni garanzia e orientamento, a livello nazionale e comunitario, compresa la verifica della regolarità delle operazioni relative al FEOGA, sezione garanzia; riconoscimento e vigilanza sugli organismi pagatori statali di cui al regolamento n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995;

b) qualità dei prodotti agricoli e dei servizi: riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'art. 32 del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209; tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici; agricoltura biologica; promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette; certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione del *codex alimentarius*; valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; accordi interprofessionali di dimensione nazionale; prevenzione e repressione — attraverso l'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 — nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; controllo sulla qualità delle merci di importazione, nonché lotta alla concorrenza sleale.».

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo vigente degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A):

«Art. 46 *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)*. — 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.».

«Art. 47 *(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)*. — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 2005, n. 71:

«Art. 1-*bis (Misure per le imprese agricole colpite da crisi di mercato)*. — 1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è dichiarato lo stato di crisi di mercato per le produzioni agricole di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea per le quali si sia verificata la riduzione del reddito medio annuale delle imprese agricole addette del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente.

2. Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, le cui produzioni sono colpite da grave crisi di mercato ai sensi del comma 1, possono accedere ai benefici di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nell'àmbito delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'art. 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Ai predetti imprenditori agricoli si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche con riferimento ai versamenti degli oneri previdenziali, fermo restando che la sospensione o il differimento del termine per gli adempimenti degli obblighi tributari e previdenziali non deve determinare uno slittamento dei relativi versamenti all'anno successivo a quello in cui sono dovuti. Per i medesimi imprenditori è disposta la sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate e degli effetti del credito agrario.

3. L'operatività del presente articolo è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea.».

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Modifiche all'art. 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354):

«Art. 4 *(Compiti attribuiti dalla normativa comunitaria e nazionale)*. — 1. In attuazione della normativa comunitaria, l'Agenzia svolge, nel rispetto degli indirizzi del Ministro per le politiche agricole, i compiti di esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dalla Unione europea per gli aiuti alimentari e la cooperazione economica con altri Paesi, nonché delle operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agroalimentari per la formazione delle scorte necessarie e di quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno e alla collocazione sui mercati comunitari ed extracomunitari dei suddetti prodotti, compresi i Paesi dell'Europa centro-orientale (P.E.C.O.) e le Repubbliche dell'ex Unione Sovietica, tranne nei casi in cui risulti più conveniente procedere ad acquisti *in loco* nei Paesi in via di sviluppo, oppure sia più opportuno avvalersi di organizzazioni internazionali. Svolge inoltre gli altri compiti, di rilievo nazionale, già attribuiti all'AIMA da specifiche leggi nazionali o da regolamenti comunitari.

2. In attuazione della normativa nazionale, l'Agenzia svolge, nel rispetto degli indirizzi del Ministro per le politiche agricole, i seguenti compiti di:

a) intervento sul mercato agricolo e agroalimentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per sostenere comparti in situazioni contingenti, per periodi temporalmente circoscritti, al fine di riassorbire la temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato stesso, provvedendo alla successiva collocazione dei prodotti;

b) esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dallo Stato italiano, anche in conformità ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione con gli altri Paesi.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, nel quadro della prevenzione delle violazioni in danno ai fondi nazionali e comunitari, l'Agenzia e il Ministero delle finanze collaborano congiuntamente nel caso in cui i prodotti agroalimentari siano destinati ad essere assoggettati ad un regime doganale.

4. L'Agenzia presenta annualmente al Ministro per le politiche agricole, che ne informa il Parlamento, una relazione sull'attività svolta, contenente l'ammontare delle somme erogate e l'indicazione degli interventi effettuati.».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57):

«Art. 20 *(Istituti della concertazione)*. — 1. Nella definizione delle politiche agroalimentari il Governo si avvale del Tavolo agroalimentare istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è convocato con cadenza almeno trimestrale. Al Tavolo agroalimentare partecipa una delegazione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, composta di tre rappresentanti designati dal Consiglio medesimo.

2. Le modalità delle ulteriori attività di concertazione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali sono definite con decreto del Ministro.».

— Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come modificato dal presente decreto:

«Art. 12 *(Organizzazioni interprofessionali)*. — 1. Ai fini dell'integrazione economica di filiera, si intende per "Organizzazione interprofessionale" un'associazione costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361:

a) raggruppi organizzazioni nazionali di rappresentanza delle attività economiche connesse con la produzione, il commercio e la trasformazione dei prodotti agricoli;

b) sia costituito per iniziativa di tutte o di una parte delle organizzazioni o associazioni che la compongono;

c) svolga alcune delle attività seguenti, tenendo conto degli interessi dei consumatori:

1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;

2) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato;

3) elaborare contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;

4) accrescere la valorizzazione dei prodotti;

5) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione e a garantire la qualità dei prodotti nonché la salvaguardia dei suoli e delle acque;

6) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti;

7) valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;

8) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;

9) definire, per quanto riguarda le normative tecniche relative alla produzione e alla commercializzazione, regole più restrittive di quelle previste dalle normative comunitaria e nazionale per i prodotti agricoli e trasformati.

1-*bis*. Possono costituire un'Organizzazione interprofessionale gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari. Sono considerati rappresentativi a livello nazionale gli organismi che sono presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

1-*ter*. Il Ministero delle politiche agricole e forestali svolge i compiti di riconoscimento, controllo e vigilanza delle Organizzazioni interprofessionali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per:

a) il riconoscimento ed i controlli delle organizzazioni interprofessionali;

b) la nomina degli amministratori;

c) la definizione delle condizioni per estendere anche alle imprese non aderenti le regole approvate ai sensi del comma 2,

sempreché l'organizzazione interprofessionale dimostri di rappresentare almeno il 66 per cento della produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale.

2. Le organizzazioni possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali, imporre contributi e regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti, in base alla normativa comunitaria ed alle disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-*quater*. Al fine dell'imposizione dei contributi e delle regole predette le delibere devono essere adottate con il voto favorevole di almeno l'85% degli associati interessati al prodotto.

2-*bis*. Il riconoscimento può essere concesso ad una sola organizzazione interprofessionale per prodotto, che può articolarsi in sezioni regionali o interregionali.

2-*ter*. Gli accordi conclusi in seno ad una organizzazione interprofessionale non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi sono in tali casi adottati all'unanimità degli associati interessati al prodotto.

2-*quater*. *(Soppresso)*.».

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 33 del trattato istitutivo della Comunità europea:

«Art. 33. — 1. Le finalità della politica agricola comune sono:

a) incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera;

b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura;

c) stabilizzare i mercati;

d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;

e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

2. Nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare, si dovrà considerare:

a) il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole;

b) la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti;

c) il fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'insieme dell'economia.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del regolamento (CEE) n. 26/1962, del Consiglio, del 4 aprile 1962:

«1. L'art. 85, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche di cui all'articolo precedente che costituiscono parte integrante di un'organizzazione nazionale di mercato o che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi enunciati nell'art. 39 del trattato. Non si applica in particolare agli accordi, decisioni e pratiche di imprenditori agricoli, di associazioni di imprenditori agricoli o di associazioni di dette associazioni appartenenti ad un unico Stato membro, nella misura in cui, senza che ne derivi l'obbligo di praticare un prezzo determinato, riguardino la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni per il deposito, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che la Commissione non accerti che in tal modo la concorrenza sia esclusa o che siano compromessi gli obiettivi dell'art. 39 del trattato.».

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo degli articoli 1453 e 1455 del codice civile:

«Art. 1453 *(Risolubilità del contratto per inadempimento)*. — Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.

Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.».

«Art. 1455 *(Importanza dell'inadempimento)*. — Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.».

— Il testo dell'art. 33 del trattato istitutivo della Comunità europea è riportato nelle note all'art. 10.

Nota all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 2751-*bis* del codice civile:

«Art. 2751-*bis*. — Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane.

Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;

2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione;

3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo;

4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'art. 2765;

5) i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;

5-*bis)* i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti;

5-*ter)* i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici.».

Nota all'art. 13:

— Il testo degli articoli 1453 e 1455 del codice civile è riportato nelle note all'art. 11.

Note all'art. 14:

— Si riporta il testo dell'art. 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289:

«Art. 66 *(Sostegno della filiera agroalimentare)*. — 1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, il Ministero delle politiche agricole e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.

2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

— Si riporta il testo dell'art. 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488:

«4. Per garantire la promozione della produzione agricola biologica e di qualità, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonché di quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e delle altre raccomandazioni dell'Istituto nazionale della nutrizione. Gli appalti pubblici di servizi relativi alla ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicati ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, attribuendo valore preminente all'elemento relativo alla qualità dei prodotti agricoli offerti.».

Note all'art. 15:

— Il regolamento CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, pubblicato nella G.U.C.E. 24 luglio 1992, n. L 208, è relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

— Il regolamento CEE n. 2082/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, pubblicato nella G.U.C.E. 24 luglio 1992, n. L 208, è relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari.

— Il regolamento (CEE) n. 2092/91, del Consiglio del 24 giugno 1991, pubblicato nella G.U.C.E. 22 luglio 1991, n. L 198, è relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

— Il regolamento (CE) n. 2200/96, del Consiglio del 28 ottobre 1996, pubblicato nella G.U.C.E. 21 novembre 1996, n. L 297, è relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

— Il regolamento (CE) n. 952/97, del Consiglio del 2 maggio 1997, pubblicato nella G.U.C.E. 2 giugno 1997, n. L 142, è relativo alle associazioni di produttori e le relative unioni.

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287:

«Art. 2 *(Intese restrittive della libertà di concorrenza).* — 1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.

2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.

3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.».

Note all'art. 16:

— La legge 16 marzo 1988, n. 88, abrogata dal presente decreto, recava norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli.

— Gli articoli 27, 28 e 29 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, abrogati dal presente decreto, recavano, rispettivamente:

«*Requisiti delle organizzazioni di produttori.*».

«*Programmi di attività delle organizzazioni di produttori e delle loro forme associate.*».

«*Aiuti alle organizzazioni di produttori ed alle loro forme associate.*».

— L'art. 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, abrogato dal presente decreto, recava: «*Accordi del sistema agroalimentare.*».

— Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è riportato nelle note all'art. 9.

05G0127

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° giugno 2005.

Interventi urgenti di protezione civile per la messa in sicurezza delle grandi dighe delle regioni Liguria, Marche e Lazio. (Ordinanza n. 3437).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139 recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali»;

Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto decreto-legge che dispone che alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza sulle grandi dighe si provvede, laddove sussistano le condizioni per la dichiarazione dello stato di emergenza, mediante l'adozione di ordinanze di protezione civile ex art. 5, comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e

Rio grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria), fino al 31 dicembre 2005;

Vista la nota del Registro italiano dighe del 18 agosto 2004 nella quale si individuano le dighe per le quali sono ricorrenti i requisiti previsti dal decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, per la relativa messa in sicurezza;

Ritenuto, pertanto, che per le dighe di Molinaccio (comune di Cessapalombo), Sterpeto (comune di Civitavecchia), Figoi e Calano (comune di Genova) sussistono i requisiti di legge per provvedere all'emanazione di ordinanze di protezione civile al fine di procedere alla messa in sicurezza dei predetti invasi;

Vista la nota del Registro italiano dighe n. 388 del 20 gennaio 2005;

Vista la nota del Registro italiano dighe n. 3546 del 19 aprile 2005;

Vista la nota del registro italiano dighe n. 3703 del 26 aprile 2005;

Vista la nota del Registro italiano dighe n. 4256 del 5 maggio 2005, inerente alla possibilità di stipulare apposite polizze assicurative;

Acquisita l'intesa delle regioni Liguria, Marche e Lazio;

Ravvisata, quindi, la necessità di disporre l'attuazione di interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto;

Su proposta del Registro italiano dighe;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Direttore del Settore infrastrutture del Servizio integrato infrastrutture e trasporti per le regioni Emilia Romagna - Marche è nominato Commissario delegato per la messa in sicurezza della diga di Molinaccio (comune di Cessapalombo - Macerata) e provvede, al fine di fronteggiare lo stato di emergenza in atto e per eliminare le connesse situazioni di rischio, a porre in essere la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, degli interventi di messa in sicurezza della predetta diga, anche tramite la eventuale dismissione definitiva mediante demolizione, anche parziale, dell'opera di sbarramento, purché risulti comunque garantita la sicurezza del sito. Per le medesime finalità il Commissario delegato dispone per l'appalto e per l'esecuzione degli interventi di cui sopra, nonché per la direzione dei lavori e per la loro collaudazione.

2. Per consentire l'utilizzo della risorsa idrica il Commissario delegato valuterà, nell'ambito della progettazione preliminare, la possibilità di effettuare interventi di recupero delle dighe di cui al comma 1.

3. Il Commissario delegato, qualora non abbia disposto per la dismissione delle dighe, consegna le opere al soggetto richiedente la concessione; ovvero qualora si proceda alla dismissione definitiva delle opere, alla consegna di quelle residuali all'autorità competente per l'asta fluviale.

4. Le determinazioni commissariali necessarie per la realizzazione degli interventi e delle opere di cui alla presente ordinanza sono adottate previa acquisizione del parere tecnico di cui all'art. 2, comma 2 del decreto-legge convertito n. 79/2004 secondo le modalità previste dal decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.

5. Per la realizzazione degli indifferibili ed urgenti interventi di messa in sicurezza della diga di cui al comma 1 del presente articolo, il Commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato predispone, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, un cronoprogramma delle attività da porre in essere, articolato in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzato su base mensile. Tale cronoprogramma sarà trasmesso al Comitato di alta sorveglianza istituito dall'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, al Registro italiano dighe ed al dipartimento della Protezione civile.

2. Entro dieci giorni dalla scadenza di ciascuna attività prevista nel cronoprogramma, il Commissario delegato comunica al Comitato di alta sorveglianza ed al Registro italiano dighe lo stato di avanzamento del programma, evidenziando e giustificando gli eventuali scostamenti, nonché indicando le misure che saranno adottate dal Commissario medesimo per ricondurre la realizzazione degli interventi nei tempi stabiliti dal cronoprogramma di cui al comma 1.

Art. 3.

1. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato si avvale delle strutture del Servizio integrato infrastrutture e trasporti Emilia Romagna - Marche - Settore infrastrutture. Il Commissario delegato può, qualora ritenuto necessario per la celere realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, affidare la progettazione degli interventi all'esterno anche avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui al successivo art. 4.

2. Per gli interventi di messa in sicurezza il Commissario delegato nomina un responsabile del procedimento da individuarsi nell'ambito del Servizio integrato

infrastrutture e trasporti di cui al precedente comma 1 al quale, nell'ambito della vigenza temporale dello stato di emergenza, è riconosciuto un compenso forfettario annuo lordo pari al trenta per cento dell'indennità di posizione in godimento. Il Commissario delegato, nell'ambito delle iniziative intraprese per la messa in sicurezza delle dighe di cui alla presente ordinanza, è autorizzato ad avvalersi di un numero massimo di tre unità di personale prescelte nell'ambito del Servizio integrato infrastrutture e trasporti Emilia Romagna - Marche, a cui potranno essere corrisposti compensi per lavoro straordinario effettivamente reso fino ad un massimo di 70 ore mensili oltre i limiti previsti dalla vigente normativa. Al personale della struttura commissariale sono, inoltre, corrisposti i rimborsi per le spese di missione nonché il rimborso degli oneri per l'utilizzo del mezzo proprio previa espressa autorizzazione commissariale. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato può, altresì, stipulare fino ad un massimo di 2 contratti di consulenza, per un importo massimo fino a complessivi 20.000 cadauno, con esperti aventi comprovata esperienza e professionalità nelle materie attinenti agli interventi di cui alla presente ordinanza.

3. Il presidente del Registro italiano dighe con proprio provvedimento individua, nell'ambito dell'Ufficio periferico territorialmente competente, il personale preposto alle attività di istruttoria per l'approvazione tecnica dei progetti e del monitoraggio degli interventi in fase di esecuzione di cui alla presente ordinanza fino ad un massimo di tre unità. Al predetto personale, qualora titolare di qualifica dirigenziale, sarà corrisposto un compenso forfetario annuo pari al 30% dell'indennità di posizione in godimento, altresì il personale non dirigenziale potrà essere autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di 70 ore mensili-procapite, effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa. Al personale dirigenziale e non dirigenziale inviato in missione ed espressamente autorizzato ad utilizzare il mezzo proprio saranno corrisposti i relativi rimborsi di legge.

4. Con le medesime modalità il presidente del Registro italiano dighe individua fino ad un massimo di tre unità di personale dirigenziale e fino ad un massimo di due unità di personale non dirigenziale da impiegarsi nello svolgimento delle attività tecniche ed amministrative degli uffici della sede centrale del medesimo Registro italiano dighe connesse con l'approvazione dei progetti degli interventi di cui alla presente ordinanza ai quali sarà corrisposto il trattamento economico previsto dal precedente comma 3.

5. In ragione dei compiti affidati ai Commissari delegati di cui alla presente ordinanza, nominati per la messa in sicurezza delle grandi dighe ai sensi decreto, legge 29 marzo 2004, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, è corrisposta ai medesimi Commissari delegati - Direttori del Settore infrastrutture del Servizio integrato infrastrutture e trasporti una indennità onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al venti per cento del trattamento economico in godimento. Ai Commissari delegati non dipendenti pubblici è corrisposto il medesimo trattamento economico attribuito sulla base della presente ordinanza ai Commissari delegati.

Art. 4.

1. Per il compimento nei termini di somma urgenza, delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato, è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *f)*, art. 378;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche, articoli 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119;

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 218, 244 e 345;

decreto-legge 27 giugno 1985 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, articoli 1-*ter* e 1-*quinquies;*

decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, art. 1;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 9 e 10;

decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004, concernente i criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi ai sensi dell'art. 40, comma 2 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-*bis*, 37-*ter*, 37-*quater* nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate, e comunque nel rispetto della direttiva comunitaria n. 93/37 e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;

leggi regionali strettamente connesse con l'attuazione degli interventi previsti nella presente ordinanza.

Art. 5.

1. Il direttore del Settore infrastrutture del Servizio infrastrutture e trasporti per le regioni Lazio Abruzzo Sardegna è nominato Commissario delegato e provvede, al fine di fronteggiare lo stato di emergenza in atto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004 e per eliminare le con-

nesse situazioni di rischio, a porre in essere le azioni di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, commi 1 e 2, e art. 4, esercitando i relativi poteri, anche derogatori, per la messa in sicurezza della diga di Sterpeto (comune di Civitavecchia - Roma).

2. Il presidente del Registro italiano dighe, in relazione alle attività da porre in essere per la messa in sicurezza della diga di cui al comma 1, utilizza le strutture dell'Ufficio periferico territorialmente competente e della sede centrale del Registro italiano dighe ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4.

Art. 6.

1. Il direttore del Settore infrastrutture del Servizio integrato infrastrutture e trasporti per le regioni Liguria, Lombardia è nominato Commissario delegato e provvede, al fine di fronteggiare lo stato di emergenza in atto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004 e per eliminare le connesse situazioni di rischio, a porre in essere le azioni di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, commi 1 e 2, e art. 4, esercitando i relativi poteri, anche derogatori, per la messa in sicurezza delle dighe di Figoi e Galano (comune di Genova).

2. Il Presidente del Registro italiano dighe, in relazione alle attività da porre in essere per la messa in sicurezza delle dighe di cui al comma 1, utilizza le strutture dell'Ufficio periferico territorialmente competente e della sede centrale del Registro italiano dighe ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4.

Art. 7.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente ordinanza i Commissari delegati potranno utilizzare le risorse che si renderanno disponibili a seguito del riparto delle somme stanziate dal decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139. A tal fine è autorizzata, per ciascun Commissario delegato, l'apertura di una contabilità speciale di tesoreria sulla quale confluiranno le relative risorse finanziarie.

Art. 8.

1. In ragione della peculiarità delle attribuzioni affidate ai Commissari delegati nominati per la messa in sicurezza delle grandi dighe di cui al decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, i medesimi Commissari, nell'ambito delle risorse agli stessi attribuite, possono estendere, in relazione alle funzioni dagli stessi Commissari esercitate, le polizze assicurative per la responsabilità civile stipulate per il personale dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 9.

1. Il dipartimento della Protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A05817

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 maggio 2005.

Sostituzione di un componente effettivo del Comitato provinciale INPS di Vercelli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERCELLI

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 791 del 22 ottobre 2002 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. di Vercelli;

Considerate le dimissioni del sig. Zanolini Enrico da componente del Comitato;

Vista la nota del n. 53/05/BR/rg del 18 maggio 2005 della CISL di Vercelli, con la quale viene richiesta la sostituzione del sig. Zanolini Enrico con il sig. Lucano Mario, nato a Stignano (Reggio Calabria) il 22 ottobre 1955, residente in via F.ne Violetto n. 70, Vallemosso (Biella), in rappresentanza dei lavoratori;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il sig. Lucano Mario è nominato componente effettivo del comitato provinciale INPS di Vercelli, in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione del sig. Zanolini Enrico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Vercelli, 27 maggio 2005

Il direttore provinciale reggente: LONGO

05A05688

DECRETO 1º giugno 2005.

Scioglimento di undici società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*, del codice civile, come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle Direzione provinciale del lavoro, dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative senza la nomina di commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuati alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del giorno 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per le cooperative sotto elencate ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di istruttoria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 93 del 22 aprile 2005, relativa all'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio delle società cooperative di seguito indicate, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute, al riguardo, opposizioni da terzi;

Riconosciuta la propria competenza;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1) «Agriforest la Serrapontina soc. coop. a r.l.», con sede in Calvera (Potenza), piazza Risorgimento, costituita per rogito notaio dott. Carlo Tortorella in data 23 maggio 2000, repertorio n. 56540, codice fiscale n. 01462750769, B.U.S.C. n. 3031/297830;

2) «Agri Sarmento soc. coop. a r.l.», con sede in Terranova del Pollino (Potenza) via Vittorio, n. 3, costituita per rogito notaio dott. Carlo Tortorella in data 23 maggio 2000, repertorio n. 56541, codice fiscale n. 01462740760, B.U.S.C. n. 3030/297829;

3) «Agire solidale coop. sociale a r.l.» con sede in Genoano di Lucania (Potenza) via Pietro Nenni, costituita per rogito notaio dott.ssa Maria Carretta in data 17 gennaio 2002, repertorio n. 7581, codice fiscale n. 01501700767, B.U.S.C. n. 3069/301807;

4) «Edilizia Santa Barbara 67 Soc. coop a r.l.» con sede in Potenza, via Tirreno, n. 9, costituita per rogito notaio dott. Antonio Polosa in data 19 luglio 2002, repertorio n. 53475, codice fiscale n. 01520940766, B.U.S.C. n. 3106/305480;

5) «Donei Sport Piccola soc. coop. a r.l.» con sede in Piperno (Potenza) via Tirone, n. 27, costituita per rogito notaio dott. Nicola Guerriero in data 25 giugno 2001, repertorio n. 8563, codice fiscale n. 01475880769, B.U.S.C. n. 3219/317880;

6) «Società Cooperativa di vigilanza Euro Pollice Piccola soc. coop. a r.l.» con sede in Atella (Potenza) via delle Rose, n. 109, costituita per rogito notaio dott.ssa Vincenzina Cestone in data 3 dicembre 1999, repertorio n. 35901, codice fiscale n. 01412750760, B.U.S.C. n. 2957/292540;

7) «Telesys Telematic System piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Venosa (Potenza) via F. Filzi, n. 24, costituita per rogito notaio dott. Gianmario Angelino in data 21 settembre 2001, repertorio n. 4833, codice fiscale n. 01483750764, B.U.S.C. n. 3080/303091;

8) «Procereal Basilicata soc. coop. a r.l.» con sede in Potenza via Mazzini, n. 17, costituita per rogito notaio dott.ssa Beatrice Simone in data 21 dicembre 1993, repertorio n. 15019, codice fiscale n. 01158560761, B.U.S.C. n. 2607/267164;

9) «Copp. D'Oron. Pul. Service piccola soc. cooop. a r.l.» con sede in Potenza, Vico VI Rosica n. 11, costituita per rogito notaio dott. Antonio Di Lizia in data 8 maggio 2002, repertorio n. 57688, codice fiscale n. 01514890761, B.U.S.C. n. 3140/307391;

10) «Euroago soc. coop. a r.l.,» con sede in Marsiconuovo (Potenza) via S. Donato, costituita per rogito notaio dott. Giuliano Scardaccione in data 1º marzo 1983, repertorio n. 8044, codice fiscale n. 00741100762, B.U.S.C. n. 1565/197663;

11) «La Terra è Vita soc. coop. a r.l.» con sede in Lavello (Potenza) via Pavia, n. 58, costituita per rogito notaio dott.ssa Giovanna Fucci in data 8 agosto 1984, repertorio n. 26746, codice fiscale 00833230766, B.U.S.C. n. 1692/207495.

Potenza, 1º giugno 2005

Il reggente del servizio: MONTANARELLA

05A05779

DECRETO 3 giugno 2005.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMBOBASSO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative, senza la nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002 che determina i provvedimenti da adottare a seguito della vigilanza;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante diaposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Visto i verbali di ispezione ordinaria eseguiti sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da parte del revisore dell'Unione nazionale cooperative italiane (U.N.C.I.), da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo da parte degli ispettori incaricati;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per le società cooperative sottoelencate ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 14 aprile 2005 ai presidenti del consiglio d'amministrazione delle sottoelencate cooperative ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 2005, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

Società cooperativa «Manzoni soc. coop. a.r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. Silvestro Delli Venneri in data 17 aprile 1986, repertorio n. 103135, registro società n. 1822 n. R.E.A. 74890 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale/partita I.V.A. n. 00693950701, n. posizione B.U.S.C. n. 947/224306;

Società cooperativa «Te.Com. Soc. Coop. a.r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. Silvestro Delli Venneri in data 22 dicembre 1988, repertorio n. 14883, registro società n. 2319 n. R.E.A. 78328 della C.C.l.A.A. di Campobasso, codice fiscale/partita IVA. n. 00764870705, n. posizione BUSC. n. 1055/240999;

Società cooperativa «M.A.G.I.C.A. soc. coop. a.r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. Riccardo Ricciardi in data 6 luglio 1995, repertorio n. 74469, registro società n. 3461 n. R.E.A. 103677 della C.C.I.A.A.di Campobasso, codice fiscale/partita I.V.A. n. 00893070706, n. posizione B.U.S.C. n. 1250/273516;

Società cooperativa «Agricola 2000 - Soc. Coop. a.r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. Riccardo Ricciardi in data 9 aprile 1998, repertorio n. 86464, registro società n. 11816 n. R.E.A. 103677 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale/partita I.V.A. n. 00960490704, n. posizione BUSC. 1325/284809;

Società cooperativa «Concooper service consorzio molisano di servizi. soc. coop. a.r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. Riccardo Ricciardi in data 15 gennaio 1998, repertorio n. 85253, registro società n. 11069 n. R.E.A. 103595 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale/partita I.V.A. n. 00952120707, n. posizione BUSC. 1330/284814;

Società cooperativa «Mondo libri soc. coop. a.r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. Riccardo Ricciardi in data 19 gennaio 2001, repertorio n. 101249, registro società n./, R.E.A. n. 108457 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale/partita I.V.A. n. 01437560707, n. posizione B.U.S.C. n. 1458/296077.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.

Campobasso, 3 giugno 2005

Il direttore provinciale: AGOSTA

05A05778

PROVVEDIMENTO 25 maggio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «C.S.P. - Centro servizi polifunzionali» a r.l., in Mombello di Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies,* secondo comma, del codice civile, come riformato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prescrive all'autorità di vigilanza di cancellare dal Registro delle Imprese le società cooperative in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Esaminati il verbale ispettivo del 26 aprile 2005, il verbale di accertamento del 27 gennaio 2005 e la documentazione agli atti, da cui risulta che la sottoindicata società cooperativa in liquidazione ordinaria non deposita i bilanci di esercizio da oltre cinque anni;

Dispone

la cancellazione dal Registro delle imprese di Torino, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies,* secondo comma, del Codice Civile, della società cooperativa di seguito elencata:

1) Società cooperativa «C.S.P. - Centro servizi polifunzionali» a r.l., con sede legale in Mombello di Torino (Torino) - frazione Tetti Cambiano n. 4, costituita l'11 giugno 1994 per rogito notaio dott. Pierangelo Martucci, in liquidazione ordinaria dal 29 dicembre 1997.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 25 maggio 2005.

Il direttore provinciale: PIRONE

05A05780

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 20 maggio 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Puglia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 2, comma 1-*quater* della legge 3 agosto 2004, n. 204, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, che rinvia all'anno 2005, l'alternatività tra interventi assicurativi e compensativi dei danni, di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 102/04;

Vista la proposta della regione Puglia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 13 novembre 2004 al 20 dicembre 2004 nella provincia di Foggia;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Puglia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sul decreto legi-

slativo n. 102/2004, a conclusione dell'esame tutt'ora in corso e sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Foggia: piogge alluvionali dal 13 novembre 2004 al 20 dicembre 2004 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)* e *b),* nel territorio dei comuni di Poggio Imperiale, Sannicandro Garganico.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004 notificato ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato, e sulle informazioni meteorologiche relative alle avversità avanti elencate, notificate in ottemperanza alla decisione della medesima Commissione del 16 dicembre 2003, n. C(2003)4328, riguardante analoghe misure di intervento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A05808

DECRETO 20 maggio 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Sicilia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 2, comma 1-*quater* della legge 3 agosto 2004, n. 204, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, che rinvia all'anno 2005, l'alternatività tra interventi assicurativi e compensativi dei danni, di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 102/2004;

Vista la proposta della regione Sicilia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

trombe d'aria del 9 dicembre 2004 e del 27 gennaio 2005 nella provincia di Ragusa;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Sicilia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004, a conclusione dell'esame tutt'ora in corso e sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni e alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Ragusa: tromba d'aria del 9 dicembre 2004 - provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)*, e all'art. 5, comma 3, nei territori dei comuni di Acate, Ragusa, Santa Croce Camerina e Vittoria.

Ragusa: tromba d'aria del 27 gennaio 2005 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nei territori dei comuni di Acate e Vittoria.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004 notificato ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato, e sulle informazioni meteorologiche relative alle avversità avanti elencate, notificate in ottemperanza alla decisione della medesima Commissione del 16 dicembre 2003, n. C(2003)4328, riguardante analoghe misure di intervento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A05811

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

ORDINANZA 14 giugno 2005.

Dichiarazione di inammissibilità di richiesta di *referendum* popolare.

Letta la nota prot. n. 1584 del 10 maggio 2005, con la quale il Sindaco del Comune di Savignano Irpino, «ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352 ed ai sensi dell'ex art. 132, secondo comma, della Costituzione», ha chiesto al Presidente dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte Suprema di cassazione «la fissazione di un *referendum* sul seguente quesito: sei favorevole al trasferimento di Savignano Irpino alla provincia di Foggia e quindi al passaggio nel territorio della regione Puglia»;

Vista la deliberazione del comune menzionato n. 9 dell'11 marzo 2005, allegata alla nota suddetta, recante la determinazione «di effettuare il *referendum* comunale riguardante il passaggio dalla provincia di Avellino alla provincia di Foggia, di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 20 dell'8 febbraio 2005 adottata ai sensi dell'art. 70 dello Statuto comunale, in occasione dei *referendum* nazionali che si svolgeranno nel mese di giugno 2005, applicando la stessa normativa prevista per i *referendum* nazionali»;

Rilevato che la richiesta di *referendum* considerata, da un lato, risulta articolata in termini formalmente non coincidenti con quelli prescritti dall'art. 41, legge 25 maggio 1970, n. 352 (alla stregua del quale essa avrebbe dovuto avere la seguente formulazione: «volete che il territorio di Savignano Irpino sia separato dalla regione Campania per entrare a far parte integrante della Regione Puglia»), dall'altro, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 42, comma 3, legge n. 352 del 1970, cit., appare corredata da deliberazione del Consiglio del comune interessato che non reca né la riproduzione testuale del quesito da sottoporre a *referendum*, né la designazione di delegati, effettivo e supplente, incarico della relativa presentazione, dall'altro ancora, nel mancato rispetto del comma 4 dell'art. 42, cit. (per il quale «la richiesta di *referendum* deve essere depositata presso la cancelleria della Corte di cassazione da uno dei delegati, effettivo o supplente, il quale elegge domicilio in Roma»), è stata trasmessa a mezzo della posta da soggetto (il Sindaco di Savignano Irpino), di cui non è provata, e neppure dedotta, la legittimazione alla relativa presentazione;

Ritenuto che, nel contesto illustrato, si evidenzia una irrimediabile non rapportabilità della richiesta di *referendum* in questione e della relativa presentazione al paradigma procedimentale delineato dalle norme surrichiamate, e che, perciò, esultano gli estremi perché la richiesta medesima possa essere presa in considerazione neppure ai fini interlocutori di cui all'art. 12, legge n. 352 del 1970 e, comunque, avere ingresso;

Visto l'art. 43, legge 25 maggio 1970, n. 352;

P. Q. M.

L'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione dichiara inammissibile la richiesta di *referendum* di cui in motivazione e ordina l'affissione del presente provvedimento nell'albo della Corte di cassazione e la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Così deciso in Roma, 14 giugno 2005

Il presidente
TROJANO

Il relatore
PAOLINI

05A05955

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 31 maggio 2005.

Approvazione dei modelli da utilizzare, in relazione al periodo d'imposta 2004, per la comunicazione dei dati riguardanti i contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione separata.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi;

Dispone:

Art. 1.
Approvazione dei modelli

1.1. Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, gli annessi modelli M ed N per la comunicazione dei dati relativi ai contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione separata, che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2005, anche in forma unificata. I modelli M ed N vanno compilati e presentati, unitamente ai modelli per la comunicazione dei dati relativi alle diverse attività esercitate attenendosi alle indicazioni fornite nelle istruzioni di compilazione. I predetti modelli possono essere utilizzati anche dai contribuenti che hanno facoltativamente proceduto alla separata annotazione.

1.2. Con la compilazione dei modelli di cui al punto 1.1, si assolve, per il periodo d'imposta 2004, all'obbligo di annotazione separata per quanto riguarda i dati contabili e quelli extracontabili rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore.

Art. 2.
Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa

2.1. I modelli di cui al punto 1.1 sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati, prelevandoli dal sito Internet: www.agenziaentrate.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche contenute nell'allegato 1 al presente provvedimento.

2.2. I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi rispettino le caratteristiche tecniche previste dall'allegato 1 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3. È autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1.1, nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato 1 al presente provvedimento.

Art. 3.
Modalità per la trasmissione dei dati

3.1. I modelli, in base ai decreti ministeriali concernenti l'approvazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali, devono essere trasmessi unitamente alla dichiarazione dei redditi.

3.2. La trasmissione dei dati deve essere effettuata direttamente all'Agenzia delle entrate attraverso il servizio telematico Entratel o Internet, ovvero avvalendosi degli incaricati di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento.

3.3. È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del citato decreto n. 322 del 1998, di comunicare al contribuente i dati relativi all'applicazione degli studi di settore, compresi quelli relativi al calcolo della congruità e coerenza, utilizzando modelli o uno schema, contenente tutti i dati trasmessi, conformi per struttura e sequenza ai modelli approvati con il presente provvedimento.

Art. 4.
Asseverazione

4.1. I soggetti che effettuano l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.

4.2. L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l'intera documentazione contabile o gran parte di essa;

b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;

c) relativi alle unità immobiliari utilizzate per l'esercizio dell'attività.

Motivazioni.

Il presente provvedimento, coerentemente con quanto previsto dai decreti ministeriali 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000, 25 febbraio 2000, 16 febbraio 2001, 16 marzo 2001, 20 marzo 2001, 15 febbraio 2002, 8 marzo 2002, 25 marzo 2002, 21 febbraio 2003, 6 marzo 2003, 24 dicembre 2003 e 18 marzo 2004, come rettificato dal decreto del 23 aprile 2004, 17 e 24 marzo 2005, con i quali sono stati complessivamente approvati 206 studi di settore, stabilisce:

a) le modalità con cui i contribuenti comunicano all'Agenzia delle entrate i dati annotati separatamente;

b) le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per comunicare i dati annotati separatamente ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

c) le caratteristiche e le modalità di predisposizione dei predetti dati da trasmettere all'Agenzia delle entrate.

I modelli approvati con il presente provvedimento sono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2005.

Riferimenti normativi dell'atto:

a) attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1), e successive modificazioni;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000;

b) disciplina degli studi di settore:

decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-*bis*): istituzione degli studi di settore;

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (art. 3, commi 2-*bis* e 3), e successive modificazioni: modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte dei redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

decreto ministeriale 31 luglio 1998, e successive modificazioni: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e individuazione dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica;

decreti 18 febbraio 1999, 12 luglio 2000, 21 dicembre 2000 e decreto 19 aprile 2001: individuazione di ulteriori soggetti abilitati alla trasmissione telematica;

decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

decreto dirigenziale 24 dicembre 1999: modalità di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

decreti 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000, 25 febbraio 2000, 16 febbraio 2001, 16 marzo 2001, 20 marzo 2001, 15 febbraio 2002, 8 marzo 2002, 25 marzo 2002, 21 febbraio 2003, 6 marzo 2003, 24 dicembre 2003 e 18 marzo 2004, come rettificato dal decreto del 23 aprile 2004, 17 e 24 marzo 2005: approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e ad attività professionali;

decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, 18 luglio 2003, 14 luglio 2004: approvazione dei criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2005

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli.

I modelli di cui al punto 1.1 del presente provvedimento devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4 e aventi le seguenti dimensioni:

larghezza: cm 21,0;

altezza: cm 29,7.

È consentita la riproduzione e/o la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscono la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

È altresì consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.

I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza e l'intestazione dei dati richiesti.

Per la stampa dei modelli deve essere utilizzato il colore nero su sfondo bianco.

Struttura e formato dello schema da rilasciare al contribuente.

Lo schema per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione dei parametri di cui al punto 3.3 del presente provvedimento deve riportare tutti i dati contenuti nei modelli stessi esposti nella sequenza prevista e con l'esatta indicazione del numero progressivo.

I dati relativi al calcolo della congruità e coerenza devono avere conformità di struttura e sequenza con le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento. La denominazione e la descrizione dei campi possono essere trascritti anche in forma abbreviata se tale modalità risulta più agevole. Qualora alcuni dati non siano presenti, il codice degli stessi dovrà comunque essere riportato con l'indicazione «0» (zero) nella corrispondente casella oppure, ove risulti più agevole, senza alcuna indicazione.

Vanno comunque riportati gli zeri prestampati.

Lo schema può essere riprodotto anche su stampati a striscia continua di formato a pagina singola. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: DA NON STACCARE». Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

I fogli che compongono lo schema devono essere privati delle bande laterali di trascinamento.

La stampa deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro.

I dati devono essere stampati usando il tipo di carattere «courier», o altro carattere a passo fisso con densità orizzontale di 10 ctr per pollice e verticale di 6 righe per pollice.

Agenzia Entrate

Annotazione Separata

2005

PERIODO D'IMPOSTA 2004

Modelli per l'Annotazione Separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

"Annotazione separata – composizione dei ricavi"
"Annotazione separata – dati contabili e del personale a destinazione promiscua"

MODELLI PER L'ANNOTAZIONE SEPARATA DEI COMPONENTI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

1. PREMESSA

I contribuenti che esercitano due o più attività di impresa per le quali trovano applicazione gli studi di settore, (cosiddette "imprese multiattività"), ovvero una o più attività, per le quali trovano applicazione gli studi di settore, in diverse unità di produzione o di vendita (cosiddette "imprese multipunto") sono tenuti a compilare i modelli per l'applicazione degli studi di settore indicando:
– nel modello M Annotazione separata – composizione dei ricavi, i ricavi relativi alle diverse attività esercitate ovvero alle diverse unità di produzione o di vendita;
– nei modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (SD, SG, SK imprese, SM, nonché TD, TG, TK imprese e TM che contraddistinguono le evoluzioni degli studi di settore precedentemente in vigore), i componenti direttamente afferenti e quelli promiscui che è possibile ripartire in base al criterio che il contribuente ritiene più idoneo;
– nel modello N Annotazione separata - dati contabili e del personale a destinazione promiscua, i dati del personale e quelli contabili che non è possibile ripartire tra le diverse attività esercitate ovvero tra le diverse unità di produzione o di vendita, ovvero quelli contabili e del personale direttamente afferenti che non è possibile indicare nei modelli SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM (come ad esempio quelli relativi alle attività soggette a studi di settore o parametri, per le quali sono stati conseguiti ricavi di ammontare non superiore al 20% dei ricavi totali). L'attribuzione di tali componenti alle singole attività o alle singole unità di produzione o di vendita viene effettuato dal software di applicazione degli studi di settore denominato GE.RI.CO. Annotazione separata.

ATTENZIONE
Tutte le norme richiamate nelle istruzioni relative al TUIR, si intendono riferite al nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.

2. APPLICAZIONE DEI CODICI DI ATTIVITÀ ATECOFIN 2004

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 dicembre 2003 è stata approvata la nuova tabella di classificazione delle attività economiche, denominata ATECOFIN 2004. Tale nuova classificazione deve essere utilizzata con riferimento al codice di attività economica da indicare in atti e dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° gennaio 2004, ed in ogni altro adempimento posto in essere con l'Agenzia delle Entrate che ne richieda l'indicazione.
La tabella ATECOFIN 2004 è resa disponibile in formato elettronico anche sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.
I modelli relativi agli studi di settore sono stati predisposti sulla base dei nuovi codici di attività ATECOFIN 2004. La nuova classificazione introdotta non comporta particolari problemi ai fini dell'applicazione degli studi di settore, considerato che, nella maggior parte dei casi, anche con la nuova classificazione si rende applicabile lo stesso studio di settore in vigore precedentemente all'introduzione dei nuovi codici.
Tuttavia, come già evidenziato nella circolare n. 27/E del 18 giugno 2004, in particolari ipotesi, potrebbe accadere che, per effetto della nuova classificazione ATECOFIN 2004:
1. alcune attività, che con la precedente classificazione non erano assoggettate ad alcun studio di settore (o ai parametri), rientrino, con la nuova classificazione, in un codice di attività per il quale trova applicazione lo studio di settore (o i parametri);
2. alcune attività, che con la precedente classificazione erano assoggettate ad un determinato studio, con la nuova classificazione siano state incluse in uno studio diverso da quello precedentemente applicato;
3. alcune attività, che con la precedente classificazione erano assoggettate a parametri, con la nuova classificazione, siano assoggettabili ad uno studio di settore;
4. alcune attività, che con la precedente classificazione erano assoggettate a studi di settore, con la nuova classificazione, siano assoggettabili ai parametri;
5. alcune attività, che precedentemente erano assoggettate a studi o a parametri, con la nuova classificazione non siano assoggettabili né ad uno studio di settore né ai parametri.

In tutte le predette ipotesi, il contribuente sarà comunque tenuto ad applicare la disciplina (studio di settore o parametri) vigente prima dell'introduzione della nuova classificazione ATECOFIN 2004.
Pertanto, ad esempio, nel caso in cui il soggetto, per effetto esclusivamente dell'introduzione dei nuovi codici ATECOFIN 2004, venisse incluso in uno studio diverso da quello precedentemente applicato, lo stesso dovrà indicare nel quadro RF, RG o RE del modello UNICO 2005 il codice ATECOFIN 2004 relativo alla propria attività esercitata, mentre nell'allegato studi di settore dovrà indicare il codice attività ATECOFIN 2004 collegato allo studio di settore applicabile precedentemente alla introduzione dei nuovi codici di attività.
Nel caso in cui precedentemente all'introduzione dei nuovi codici ATECOFIN 2004 il contribuente fosse soggetto a parametri ed ora, invece, risulti applicabile uno studio di settore, lo stesso dovrà indicare nel quadro RF, RG o RE del modello UNICO 2005 il nuovo codice e sempre nel medesimo quadro, la causa di inapplicabilità contraddistinta con il codice 4. In tal modo al contribuente sarà applicabile la metodologia di controllo sulla base dei parametri.
Trova comunque applicazione la nuova classificazione ATECOFIN 2004 per gli studi approvati o revisionati sulla base dei nuovi codici di attività ATECOFIN 2004 (studi approvati o revisionati con provvedimenti successivi al 1° gennaio 2004).

3. SOGGETTI OBBLIGATI A COMPILARE I MODELLI PER L'ANNOTAZIONE SEPARATA

L'obbligo di compilare i modelli per l'annotazione separata sussiste esclusivamente nel caso in cui, in ipotesi di esercizio di due o più attività, ovvero di attività in due o più punti di produzione o di vendita, tutte le attività esercitate risultino comprese in studi di settore già approvati.

L'obbligo non viene meno in presenza di ricavi derivanti da affitto di un ramo di azienda ovvero nel caso in cui le attività per le quali non sono applicabili gli studi di settore sono attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso.
Per il periodo d'imposta 2004, tra i nuovi studi approvati, l'obbligo non sussiste per i contribuenti interessati dall'applicazione del solo studio SG96U, in quanto, per essi, tale obbligo decorre a partire dal 1° maggio 2005. Tuttavia tali contribuenti possono compilare i presenti modelli qualora abbiano facoltativamente provveduto ad effettuare annotazione separata.

Gli studi di settore interessati all'annotazione separata sono tutti gli studi rivolti a contribuenti che esercitano l'attività in forma d'impresa e conseguentemente presentano i tradizionali modelli (SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM) compilando il quadro F.
Non sussiste obbligo di annotazione separata e, pertanto, non devono essere compilati i presenti modelli, se:
- le diverse attività svolte in un medesimo punto sono comprese nello stesso studio di settore;
- per una o più delle attività esercitate non risulta approvato il relativo studio di settore, ancorché tali ultime attività risultino residuali, in termini di ricavi, rispetto all'attività prevalente. In deroga a tale principio si può rientrare nel meccanismo di applicazione dell'annotazione separata se, volontariamente, si è provveduto ad annotare separatamente i ricavi relativi alle attività esercitate (comprese quelle per le quali non risultano elaborati studi di settore) e sempre che l'ammontare dei ricavi relativi alle attività per le quali non risultano elaborati studi di settore sia di entità non superiore al 20% dei ricavi complessivamente conseguiti;
- i contribuenti che esercitano le attività per cui risultano approvati gli studi di settore SG41U, SG53U, SG56U, SG73B, SG82U, SG87U, SG91U, SG93U, SG94U e TG74U hanno qualificato il proprio reddito quale reddito di lavoro autonomo e compilano, quindi, il quadro G del modello per gli studi.

Non devono, inoltre, compilare i modelli per l'annotazione separata (salvo quanto specificatamente precisato in relazione al modello M nella Attenzione di pagina 4), i contribuenti che:
a) dichiarano ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d), e) del testo unico delle imposte sui redditi, di ammontare complessivo superiore a 5.164.569 euro;
b) sono interessati da una delle cause di esclusione di cui all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, di seguito elencate, anche se la stessa riguarda solo una delle attività svolte o opera soltanto all'interno di una delle unità di produzione o di vendita utilizzate per lo svolgimento dell'attività:
   - inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
   - periodo di non normale svolgimento dell'attività;
   - periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
   - altre cause (determinazione del reddito con criteri "forfetari"; incaricati alle vendite a domicilio; donazioni, trasformazioni, scissioni, ecc.);
c) svolgono attività o utilizzano unità di produzione o di vendita per le quali sarebbero tenuti a compilare più di dieci modelli (SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM), per l'applicazione degli studi di settore;
d) esercitano due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore, nel caso in cui l'importo dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta, relativo alle attività non prevalenti, sia non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo. È il caso ad esempio di un contribuente che ha conseguito:
   - ricavi complessivi pari a 160.000 euro;
   - ricavi derivanti dall'attività di Gestione di campi da tennis pari a 136.000 euro (85% dei ricavi complessivi);
   - ricavi derivanti dall'attività di Bar e caffè pari a 8.000 euro (5% dei ricavi complessivi);
   - ricavi derivanti dall'attività di Commercio al dettaglio di articoli sportivi pari a 8.000 euro (5% dei ricavi complessivi);
   - ricavi derivanti da attività per le quali non sono stati elaborati studi a pari a 8.000 euro (5% dei ricavi complessivi).

Il contribuente in questione, in applicazione dei principi generali, applicherà lo studio relativo alla attività prevalente di Gestione di campi da tennis, prendendo in considerazione i dati strutturali e contabili che si riferiscono a tutte le attività svolte.

ATTENZIONE
Non devono compilare i modelli per l'annotazione separata:
- i contribuenti che svolgono, nell'unica unità di vendita, come attività prevalente quella di "Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici – 52.47.2 (studio di settore SM13U), anche nel caso in cui l'importo complessivo dei ricavi dichiarati, relativi alle attività non prevalenti, supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati. Per tali contribuenti è applicabile il solo studio di settore SM13U utilizzando il corrispondente modello;
- i soggetti titolari di concessione per l'esercizio dell'attività di "Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)" - codice attività 92.72.1 (studio di settore SG60U), anche se svolgono, unitamente alla predetta attività e nell'ambito dell'unica unità produttiva, una o più delle attività di seguito elencate:
  1. ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina – codice di attività 55.30.A;
  2. ristorazione con preparazione di cibi da asporto – codice di attività 55.30.2;
  3. servizi di ristorazione in self-service – codice di attività 55.30.B;
  4. ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo – codice di attività 55.30.C;
  5. bar e caffè – codice di attività 55.40.A;
  6. gelaterie e pasticcerie con somministrazione – codice di attività 55.40.4;
  7. bar, caffè con intrattenimento e spettacolo – codice di attività 55.40.C.

  Per tali contribuenti è applicabile il solo studio di settore SG60U, utilizzando il corrispondente modello;
- i soggetti che svolgono in maniera prevalente una delle attività comprese nel nuovo studio di settore TD12U ("Produzione di prodotti di panetteria" - codice attività 15.81.1 e "Commercio al dettaglio di pane" - codice attività 52.24.1), evo-

luzione dei precedenti studi SD12U e SM14U, unitamente ad una o più delle attività complementari di seguito elencate:
1. Supermercati, codice attività 52.11.2;
2. Discount di alimentari, codice attività 52.11.3;
3. Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, codice attività 52.11.4;
4. Commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande), codice attività 52.25.0;
5. Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari, codice attività 52.27.1;
6. Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili, codice attività 52.27.2;
7. Commercio al dettaglio di caffè torrefatto, codice attività 52.27.3;
8. Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari, codice attività 52.27.4, se da queste conseguono ricavi complessivi di ammontare inferiore a quello derivante dal complesso delle attività oggetto dello studio.

Per tali contribuenti è applicabile il solo studio di settore TD12U, utilizzando il corrispondente modello;

- i soggetti che svolgono in maniera prevalente una delle attività comprese nel nuovo studio di settore TG44U ("Alberghi e motel, con ristorante", codice attività 55.10.A; "Alberghi e motel, senza ristorante", codice attività 55.10.B; "Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence", codice attività 55.23.4; "Alloggi per studenti e lavoratori con servizi di tipo alberghiero", codice attività 55.23.6), evoluzione dei precedenti studi di settore SG44U ed SG65U, unitamente ad una o più delle attività complementari di seguito elencate:
  1. Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina, codice attività 55.30.A;
  2. Bar e caffè, codice attività 55.40.A;
  3. Gelaterie e pasticcerie con somministrazione, codice attività 55.30.4, se da questa conseguono ricavi complessivi di ammontare inferiore a quello derivante dal complesso delle attività oggetto dello studio.

  Per tali contribuenti è applicabile il solo studio di settore TG44U, utilizzando il corrispondente modello;
- i soggetti che svolgono in maniera prevalente una delle attività comprese nel nuovo studio di settore TG36U (Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina, codice attività 55.30.A; Servizi di ristorazione in self-service, codice attività 55.30.B; Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo, codice attività 55.30.C; Ristorazione con preparazione di cibi da asporto, codice attività 55.30.2), evoluzione dei precedenti studi di settore SG35U, SG36U, SG62U e SG76U, (limitatamente al codice di attività 55.30.B), unitamente ad una o più delle attività complementari di seguito indicate:
  1. Bar e caffè, codice attività 55.40.A;
  2. Bottiglierie ed enoteche con somministrazione, codice attività 55.40.B;
  3. Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo, codice attività 55.40.C;
  4. Gelaterie e pasticcerie con somministrazione, codice attività 55.30.4, se da queste conseguono ricavi complessivi di ammontare inferiore a quello derivante dal complesso delle attività oggetto dello studio.

  Per tali contribuenti è applicabile il solo studio di settore TG36U, utilizzando il corrispondente modello;
- i soggetti che svolgono in maniera prevalente una delle attività comprese nel nuovo studio di settore TG37U (Bar e caffè, codice attività 55.40.A; Bottiglierie ed enoteche con somministrazione, codice attività 55.40.B; Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo, codice attività 55.40.C; Gelaterie e pasticcerie con somministrazione, codice attività 55.30.4), evoluzione dei precedenti studi di settore SG37U, SG63U e SG64U, unitamente ad una o più delle attività complementari di seguito indicate:
  1. Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina, codice attività 55.30.A;
  2. Servizi di ristorazione in self-service, codice attività 55.30.B;
  3. Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo, codice attività 55.30.C;
  4. Ristorazione con preparazione di cibi da asporto, codice attività 55.30.2, se da queste conseguono ricavi complessivi di ammontare inferiore a quello derivante dal complesso delle attività oggetto dello studio.

  Per tali contribuenti è applicabile il solo studio di settore TG37U, utilizzando il corrispondente modello;

e) esercitano, in diverse unità di produzione o di vendita, esclusivamente un'attività compresa in uno studio di settore per il quale non sia prevista, nel relativo decreto di approvazione, la causa di inapplicabilità relativa allo svolgimento dell'attività in più unità di produzione o di vendita.

A tal fine, si fa presente che nella tabella allegata alle istruzioni generali per la compilazione dei modelli di comunicazione dei dati rilevati ai fini dell'applicazione degli studi di settore, sono individuati gli studi per i quali non sussiste la citata causa di inapplicabilità.

Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa, inoltre, che la predetta causa di inapplicabilità non sussiste neanche nel caso in cui, con riferimento agli studi di settore delle attività manifatturiere (contraddistinti dalle sigle SD o TD), le attività medesime vengano svolte utilizzando un ulteriore punto di vendita rispetto ad una unità di vendita contigua a quella di produzione;

f) esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività d'impresa in diverse unità di produzione o di vendita e che si avvalgono ovvero intendono avvalersi, del regime fiscale delle attività marginali di cui all'articolo 14, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I predetti contribuenti determinano l'ammontare complessivo dei ricavi sulla base all'applicazione dello studio di settore relativo all'attività prevalente;

g) non hanno effettuato annotazioni separate in quanto hanno congiuntamente conseguito:
  1. ammontare complessivo dei ricavi non superiore a 51.645,69 euro;
  2. ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

  Ai fini della verifica del requisito di cui al punto 2., si fa presente che è necessario far riferimento alla popolazione residente nel comune alla data del 1° gennaio dell'anno precedente a quello in cui viene presentata la dichiarazione dei redditi. Quindi, per il periodo d'imposta 2004, si prenderà in considerazione la popolazione residente al 1° gennaio 2004.

Tali contribuenti devono indicare la causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri riportando il codice 4 in corrispondenza della casella "parametri e studi di settore: cause di esclusione", nei righi RF1 o RG1 dei modelli UNICO 2005 - Persone fisiche, UNICO 2005 - Società di persone e UNICO 2005 - Enti non commerciali ed equiparati ovvero nel rigo RF1 del modello UNICO 2005 - Società di capitali.

Per i contribuenti in questione che scelgono di attenersi agli obblighi di annotazione separata vedere il paragrafo 5;

h) esercitano più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore (ad eccezione di quelle riguardanti la vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso), nel caso in cui, per ognuno degli studi di settore applicabili, l'importo dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta relativo alle attività del medesimo studio di settore, sia non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo.
Ai fini di tale esclusione, in caso di più attività svolte all'interno di più unità di produzione o vendita, per la verifica del limite del 20 per cento, occorre fare riferimento ai ricavi conseguiti all'interno di ciascuna unità. E' il caso, ad esempio, di un contribuente che svolge le attività di Campeggi e aree attrezzate per roulotte (studio SG58U), Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco (studio SG85U), Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici (studio SM13U) in due unità operative, nelle quali consegue, pertanto, anche ricavi derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio e ricavo fisso, con le seguenti caratteristiche:

unità operativa 1
- ricavi complessivi pari a 100.000 euro;
- ricavi derivanti dall'attività di Campeggi e aree attrezzate per roulotte pari a 18.000 euro (18% dei ricavi complessivi);
- ricavi derivanti dall'attività di Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco pari a 42.000 euro, così ulteriormente distribuiti:
  - 30.000 (30% dei ricavi complessivi) derivanti dalla vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso (generi di monopolio, schede telefoniche ecc.);
  - 12.000 (12% dei ricavi complessivi) derivanti dalla vendita di altri beni;
- ricavi derivanti dall'attività di Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici pari a 40.000 euro così ulteriormente distribuiti:
  - 35.000 (35% dei ricavi complessivi) derivanti dalla vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso (giornali, riviste, ecc.);
  - 5.000 (5% dei ricavi complessivi) derivanti dalla vendita di altri beni;

unità operativa 2
- ricavi complessivi pari a 250.000 euro;
- ricavi derivanti dall'attività di Campeggi e aree attrezzate per roulotte pari a 150.000 euro (60% dei ricavi complessivi);
- ricavi derivanti dall'attività di Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco pari a 62.500 euro, così ulteriormente distribuiti:
  - 32.500 (13% dei ricavi complessivi) derivanti dalla vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso (generi di monopolio, schede telefoniche ecc.);
  - 30.000 (12% dei ricavi complessivi) derivanti dalla vendita di altri beni;
- ricavi derivanti dall'attività di Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici pari a 37.500 euro così ulteriormente distribuiti:
  - 25.000 (10% dei ricavi complessivi) derivanti dalla vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso (giornali, riviste, ecc.);
  - 12.500 (5% dei ricavi complessivi) derivanti dalla vendita di altri beni;

Tale contribuente deve compilare unicamente il modello M, trascurando i rimanenti modelli per l'annotazione separata, in quanto, nell'unità operativa 1, l'importo dei ricavi conseguiti relativo a tutte le attività svolte (ad eccezione di quelle riguardanti la vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso) non è superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti all'interno della medesima unità.

ATTENZIONE

Sono tenuti alla sola compilazione del modello M Annotazione separata – composizione dei ricavi i contribuenti che:
- svolgono attività o utilizzano unità di produzione o di vendita per le quali sarebbero tenuti a compilare più di dieci modelli (SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM), per l'applicazione degli studi di settore (indicati nella precedente lettera c);
- esercitano più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore (ad eccezione di quelle riguardanti la vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso), nel caso in cui, per ognuno degli studi di settore applicabili, l'importo dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta relativo alle attività del medesimo studio di settore, sia non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo (indicati nella precedente lettera h);
- sono interessati da una delle cause di esclusione di cui all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, elencate alla precedente lettera b), anche nel caso in cui la stessa riguarda una soltanto delle attività svolte o opera all'interno di una sola delle unità di produzione o di vendita utilizzate per lo svolgimento dell'attività.

Nei confronti dei contribuenti nelle condizioni indicate:
- alle letere a), b), c), g), ed h), non si applicano né gli studi di settore né i parametri;
- alle lettere d), e), ed f), si applica lo studio di settore relativo alla attività prevalente, tenendo conto, per quanto riguarda i contribuenti di cui alla lettera f), delle percentuali di riduzione indicate nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002.

4. RICAVI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI VENDITA DI GENERI SOGGETTI AD AGGIO O A RICAVO FISSO

In presenza di attività di vendita di generi soggetti ad aggi o a ricavo fisso svolte unitamente ad attività per le quali sono stati elaborati studi di settore il contribuente è tenuto agli obblighi di annotazione separata al fine di neutralizzare gli effetti che derivano dallo svolgimento di tali attività. Ciò consente di applicare gli studi di settore solo nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.
Tale neutralizzazione si ottiene:
- non prendendo in considerazione i dati strutturali e contabili che si riferiscono alle attività per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

A tal fine il contribuente:
- deve indicare nel modello M, inserendo nel campo "Codice studio" il codice "RICAG", l'ammontare di ricavi netti derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso;
- deve comunicare i dati strutturali e contabili relativi alle altre attività svolte dal contribuente al netto di quelli direttamente afferenti alle attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi;
- può indicare i dati del personale e quelli contabili relativi al "valore dei beni strumentali", alle "spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa" e alle "spese per acquisti di servizi" che non è possibile attribuire direttamente alle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso (in quanto comuni alle altre attività esercitate) con le modalità specificate nel successivo paragrafo 10.3.2. Il software GE.RI.CO. Annotazione separata è in grado di attribuire in modo automatico tali componenti alle singole attività esercitate;
- non considerando ai fini della congruità, i ricavi dichiarati per le attività di vendita di generi soggetti ad aggi o a ricavo fisso.

L'amministrazione finanziaria non effettua stime in relazione a tali ricavi in quanto gli stessi risultano di determinazione certa. Per tali attività, non è prevista l'elaborazione di appositi studi di settore.

Sono considerate attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, quelle riguardanti:
- la rivendita di carburante;
- la rivendita di lubrificanti effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;
- la rivendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti videomagnetici;
- la vendita di valori bollati e postali, generi di monopolio, marche assicurative e valori similari, biglietti delle lotterie, gratta e vinci;
- la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totosei, totip, tris, formula 101;
- la vendita di schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi;
- la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto;
- la riscossione bollo auto, canone rai e multe.

ATTENZIONE

Nel caso in cui l'esercizio dell'attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso si affianchi all'esercizio di una sola attività per la quale risultino applicabili gli studi di settore, la compilazione dei modelli per l'annotazione separata (M, N e modelli tradizionali) può essere effettuata qualora i ricavi derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, risultino di ammontare superiore al 20% dei ricavi complessivi. Fanno eccezione a tale regola gli studi SM13U, SM80U, SM85U, TG36U e TG37U, poiché per i predetti studi si applicano i diversi criteri indicati nell'attenzione del paragrafo 10.3.

In presenza di percentuali di ricavi non superiori al predetto limite, i contribuenti si limiteranno alla compilazione del solo modello relativo all'attività tipica con le modalità indicate nel paragrafo 10.3.1.

Al fine di verificare, per quanto riguarda l'obbligo di annotazione separata, se siano rispettate le percentuali che determinano l'adozione di differenti comportamenti, i ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi vanno sempre considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui i predetti ricavi sono stati contabilizzati.

5. RILEVANZA DELLE ANNOTAZIONI SEPARATE EFFETTUATE SPONTANEAMENTE

Nei confronti dei contribuenti che, ancorché non tenuti alla annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, provvedono, comunque, a porre in essere tale adempimento, non si tiene conto delle cause di inapplicabilità stabilite nei decreti di approvazione degli studi di settore.

In particolare, hanno la facoltà di effettuare l'annotazione separata e quindi possono attenersi ai criteri previsti per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti "multipunto" e "multiattività" (compilazione dei modelli, applicazione di GE.RI.CO. Annotazione separata, applicazione sperimentale degli studi) i contribuenti che:

a) hanno effettuato annotazioni separate pur avendo conseguito:
   - un ammontare complessivo di ricavi non superiore a 51.645 euro;
   - ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in Comuni con popolazione residente inferiore a 3000 abitanti;

b) esercitano l'attività di Soccorso stradale – codice 50.20.5, compresa nello studio di settore SG96U applicabile a partire dal periodo d'imposta 2004;

c) esercitano in forma d'impresa due o più attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore TK08U, TK16U, SK19U, TK21U, SK23U, SK26U e SK28U o, eventualmente, una di queste ed altre attività imprenditoriali;

d) esercitano una o più attività d'impresa cui non risultano applicabili gli studi di settore (soggette a parametri) nel caso in cui l'importo dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta relativo a dette attività, (ad esclusione delle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso) sia non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo.

Ad esempio, possono attenersi ai criteri previsti per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti "multipunto" e "multiattività" (compilazione dei modelli, applicazione di GE.RI.CO. A.s., applicazione sperimentale degli studi) coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

Esempio 1:
- ricavi derivanti dall'attività di Confezione di vestiario in pelle (soggetta a studi) pari al 50% dei ricavi complessivi;
- ricavi derivanti dall'attività di Fabbricazione di articoli da viaggio, borse ecc. (soggetta a studi) pari al 35% dei ricavi complessivi;
- ricavi derivanti dall'attività di Fabbricazione di articoli tessili n.c.a. (soggetta a parametri) pari al 15% dei ricavi complessivi;

Non possono, invece, attenersi ai predetti criteri i contribuenti che, ad esempio, si trovano nella seguente condizione:

Esempio 2:
- ricavi derivanti dall'attività di prodotti del tabacco (soggetta a studi) pari al 60% dei ricavi complessivi;
- di cui aggi e ricavi fissi derivanti dalla vendita di sigarette pari al 50% dei ricavi complessivi;
- ricavi derivanti dall'attività di parchi di divertimento (soggetta a parametri) pari al 40% dei ricavi complessivi.

In caso di più attività svolte all'interno di più unità di produzione o vendita, per la verifica del limite del 20 per cento, occorre fare riferimento ai ricavi conseguiti all'interno di ciascuna unità;

ATTENZIONE
I contribuenti che hanno conseguito ricavi relativi ad attività per le quali risultano applicabili i parametri di ammontare superiore al 20% dei ricavi complessivi, non possono compilare i presenti modelli e resta ferma nei loro confronti l'applicazione dei parametri in relazione alla attività prevalente che potrebbe anche essere un'attività compresa in studi di settore già approvati.
La compilazione dei presenti modelli, consentirà di applicare gli studi di settore in base agli appositi criteri previsti per i contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione separata. Nei casi indicati alle lettere b) e d), l'applicazione degli studi di settore fa venire meno quella dei parametri.

6. LA DECORRENZA DELL'OBBLIGO DI ANNOTAZIONE SEPARATA DEI RICAVI

L'obbligo di annotazione separata dei ricavi per il periodo d'imposta 2004 con le modalità e i criteri precedentemente descritti, è decorso dal 1 gennaio 2004 per i soggetti esercenti le sole attività comprese negli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 1998, approvati con decreti 30 marzo 1999, negli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 1999, approvati con decreti 3 e 25 febbraio 2000, negli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2000, approvati con decreti 16 febbraio e 20 marzo 2001, negli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2001, approvati con decreti 15 febbraio e 8 marzo 2002 e negli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2002, approvati con decreti 21 febbraio e 6 marzo 2003. L'obbligo di annotazione separata dei ricavi è decorso, invece, dal 1 maggio 2004 per i contribuenti che esercitano, oltre a quelle indicate precedentemente, anche una soltanto delle attività comprese negli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2003, approvati con decreti 24 dicembre 2003 e 18 marzo 2004, ad eccezione degli studi TD12U, TG44U, TG61A, TG61B, TG61C, TG61D, TG61E, TG61F, TG61G, TG61H, TM01U, TM02U e TM05U che rappresentano delle revisioni di studi di settore precedentemente in vigore per i quali già era previsto l'obbligo dell'annotazione separata.
Tali contribuenti avevano facoltà di indicare a quale attività esercitata o a quale punto di vendita o di produzione devono essere imputati i ricavi conseguiti nei mesi precedenti il mese di maggio. Qualora tale facoltà non sia stata esercitata, i ricavi relativi all'intero periodo d'imposta vanno ripartiti, in questo modello, applicando ai ricavi complessivamente conseguiti fino al 30 aprile 2004, la percentuale di ripartizione determinata con riferimento ai ricavi conseguiti a partire dal 1° maggio 2004, per ciascuna attività esercitata o per ciascun luogo di svolgimento della stessa.
Per i contribuenti che esercitano l'attività cui risulta applicabile, a partire dal periodo d'imposta 2004, lo studio SG96U, l'eventuale obbligo di annotazione separata dei ricavi decorre, invece, dal 1° maggio 2005.
Tali contribuenti, qualora ne ricorrano le condizioni, hanno facoltà di compilare i presenti modelli, nel caso in cui abbiano volontariamente proceduto ad effettuare annotazione separata dei ricavi.

7. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extra contabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente.
L'applicazione denominata **GE.RI.CO. Annotazione separata** è un prodotto software autonomo rispetto al tradizionale GE.RI.CO. ed è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle entrate, presentando i modelli debitamente compilati.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. Annotazione separata fornisce ai contribuenti indicazioni in ordine:
- al numero e alla tipologia dei tradizionali modelli da compilare per il complesso delle attività svolte dal contribuente;
- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano nel complesso, l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

La congruità dei ricavi dichiarati è determinata confrontando la somma dei ricavi calcolati dall'applicazione GE.RI.CO. Annotazione separata per singoli punti di vendita o di produzione e per singole attività esercitate dal contribuente e il totale dei ricavi dichiarati per il complesso delle attività esercitate dal contribuente stesso. Per ogni studio viene anche fornito il risultato parziale, evidenziando sia il ricavo puntuale sia quello minimo, calcolato sulla base:
- dei dati direttamente attribuiti dal contribuente ai punti di vendita o di produzione e alle attività esercitate ed indicati nei modelli SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM;
- dei dati a carattere promiscuo indicati nel modello N, che il software GE.RI.CO. Annotazione separata provvede a ripartire tra i diversi studi e successivamente sommare alle rispettive voci dei predetti modelli SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM compilati dal contribuente.

Tale ripartizione viene effettuata dal software prendendo in considerazione:

a) l'incidenza dei ricavi netti derivanti da attività di vendita di generi ad aggio o a ricavo fisso sul margine lordo complessivo aziendale;

b) la composizione percentuale dei ricavi dichiarati per segmento/studio, che spiega la capacità produttiva delle singole componenti aziendali;

c) le incidenze delle singole variabili contabili sui ricavi, che spiegano, per i singoli settori di attività, le specificità dei diversi fattori produttivi.

Una più ampia descrizione del meccanismo con il quale sono ripartiti i dati indicati nel modello N, è contenuta nella nota tecnica e metodologica, allegata al decreto ministeriale 25 marzo 2002 di approvazione dei criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti "multipunto" e "multiattività".

Gli indicatori di coerenza sono calcolati sui valori aziendali complessivi, tenendo presente che le soglie di coerenza sono determinate come media, ponderata sulle percentuali dei ricavi dichiarati, delle soglie di coerenza determinate da GE.RI.CO. Annotazione separata per ciascuno studio.

Nel caso di svolgimento di più attività, l'applicazione GE.RI.CO. Annotazione separata fornisce indicazioni in ordine alla coerenza del contribuente prendendo in considerazione solo gli indicatori comuni a tutti gli studi esaminati.

7.1 Sperimentalità

In conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore applicabili ai contribuenti tenuti all'obbligo di annotazione separata e a quelli che facoltativamente hanno provveduto a porre in essere tale adempimento, compilando i presenti modelli, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione degli stessi:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. Annotazione separata non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze degli studi di settore mediante i criteri che verranno approvati al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato con le nuove metodologie risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. Annotazione separata predisposta per il periodo d'imposta 2004;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi derivanti dalla applicazione degli studi di settore mediante i criteri approvati al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE

Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

8. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

I responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione.

Possono essere, altresì, attestate la congruità dell'ammontare dei ricavi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento, nonché le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.

Le modalità con cui effettuare l'asseverazione sono illustrate nelle istruzioni alla compilazione dei tradizionali modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

9. ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI

La compilazione dei modelli per l'annotazione separata prevede un'identica modalità di compilazione sia per i contribuenti "multipunto" che per quelli "multiattività". L'indicazione dei dati promiscui relativi al personale addetto all'attività e agli elementi contabili deve essere effettuata unicamente nel modello N.

I soggetti esercenti attività per le quali si applicano gli studi di settore, tenuti per il 2004 alla indicazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi o che per tale periodo di imposta facoltativamente intendano effettuarla, nel compilare la dichiarazione Unico 2005, sono tenuti a:

- barrare la casella studi di settore nel rigo "Tipo di dichiarazione" nella seconda pagina del frontespizio;
- compilare i seguenti modelli che costituiscono parte integrante della dichiarazione modello Unico 2005:
  a) il modello M Annotazione separata - composizione dei ricavi;
  b) i tradizionali modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore contraddistinti dalle sigle SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM;
  c) il modello N per l'acquisizione dei dati promiscui relativi al personale addetto all'attività e agli elementi contabili.

In Appendice sono graficamente illustrate le modalità con le quali devono essere abbinati i predetti modelli. I dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività, vanno riportati in tali modelli tenendo conto di quanto successivamente indicato.

ATTENZIONE
Per l'anno 2004, attraverso la compilazione dei modelli precedentemente indicati, si assolve compiutamente all'obbligo di indicazione separata dei dati contabili e di quelli extra contabili rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore.
La compilazione dei modelli va effettuata prestando la massima attenzione per evitare errori che potrebbero determinare anomalie nell'applicazione degli studi di settore.
L'indicazione dei dati ed in particolare la ripartizione dei ricavi e l'attribuzione dei componenti promiscui tra i diversi punti o le diverse attività, essendo finalizzata alla successiva elaborazione che permette al software GE.RI.CO. Annotazione separata di fornire indicazioni in ordine alla coerenza ed alla congruità dei ricavi dichiarati, va effettuata seguendo criteri che forniscano un'attendibile rappresentazione della realtà aziendale.

9.1 Modello M Annotazione separata - Composizione dei ricavi

Il modello M va compilato da tutti i soggetti che hanno l'obbligo di indicazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi settore, ovvero da quelli che hanno facoltativamente proceduto alla predetta separata annotazione e comunque anche da coloro che:
– svolgono attività o utilizzano unità di produzione o di vendita per le quali sarebbero tenuti a compilare più di dieci modelli (SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM), per l'applicazione degli studi di settore;
– esercitano più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore, nel caso in cui, per ognuno degli studi di settore applicabili, l'importo dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta relativo alle attività del medesimo studio di settore, sia non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo;
– sono interessati da una delle cause di esclusione di cui all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, elencate alla lettera h) del paragrafo 2., nel caso in cui la stessa riguarda una delle attività svolte o opera all'interno di una delle unità di produzione o di vendita utilizzate per lo svolgimento dell'attività.
In tale modello devono essere indicati i ricavi:
– direttamente afferenti alle diverse unità di produzione o vendita (se in tali unità è svolta una sola attività d'impresa);
– direttamente afferenti alle diverse attività d'impresa svolte nell'ambito della medesima unità di produzione o di vendita;
– relativi ad attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso.
Tali ricavi sono attribuiti secondo le risultanze prodotte dalla annotazione separata. Qualora sussistano obiettive difficoltà nell'annotare separatamente in corso d'esercizio i ricavi derivanti dalle diverse attività esercitate o quelli realizzati nei diversi luoghi di esercizio dell'attività, la predetta attribuzione può essere effettuata, in sede di dichiarazione, utilizzando il criterio che il contribuente ritiene maggiormente idoneo a fornire una attendibile rappresentazione della ripartizione dei ricavi tra le attività o i diversi punti di produzione o di vendita per i quali non ha tenuto annotazione separata.
Nel caso in cui in più punti di produzione o vendita vengono svolte più attività per le quali sono applicabili studi di settore diversi, il contribuente, è innanzi tutto tenuto alla separata indicazione dei ricavi riferibili ai diversi punti di produzione e vendita.
All'interno di ciascun punto di produzione e vendita il contribuente indicherà separatamente i ricavi afferenti alle diverse attività svolte.
Nel campo ***"Esclusione"*** va indicato, in riferimento alle attività complessivamente svolte, il codice di seguito riportato che identifica la eventuale causa di esclusione dell'impresa dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri:
1. presenza di più di dieci modelli per l'applicazione degli studi di settore;
2. esercizio di attività, tutte con ricavi non superiori al 20% dell'ammontare complessivo dei ricavi.

Nel campo ***"Progressivo unità"***, i soggetti esercenti attività in più luoghi riportano il progressivo di identificazione dell'unità di vendita o produzione; in caso di esercizio di più attività comprese in studi di settore diversi, va indicato il medesimo progressivo per ciascun "Codice studio".

ATTENZIONE
I contribuenti che esercitano anche attività comprese negli studi per i quali non si verifica la causa di inapplicabilità relativa alla presenza di più punti di produzione o di vendita in quanto costituisce una caratteristica dell'attività esercitata (vedere il relativo elenco nella tabella allegata alle istruzioni generali per la compilazione dei modelli di comunicazione dei dati rilevati ai fini dell'applicazione degli studi di settore), devono riportare, in corrispondenza del rigo relativo a dette attività, il progressivo "99". I ricavi relativi alle attività comprese in uno dei predetti studi vanno indicati in maniera unitaria, poiché non è necessario, ai fini dell'applicazione degli studi di settore, provvedere alla separazione dei dati relativi alle diverse unità di produzione o di vendita nelle quali sono svolte tali attività.
Si ricorda che per gli studi SM17U, SM18A, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B, SM26U tale modalità di compilazione deve essere seguita solo nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.
Si consideri, ad esempio, il caso in cui un contribuente che svolge in due punti vendita le attività di Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione (studio SM15B) e di Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e di strumenti scientifici (studio SM46U) (per la quale non sussiste la causa di inapplicabilità relativa alla presenza di più punti di produzione o di vendita). Egli compilerà il modello M indicando, in corrispondenza dei righi relativi al codice studio SM15B, il progressivo unità "1" per il primo punto vendita ed il progressivo unità "2" per il secondo punto vendita, mentre indicherà, in corrispondenza del rigo relativo al codice studio SM46U, il progressivo unità "99".
Nel campo ***"Codice Studio"*** va riportato il codice identificativo dello studio cui afferiscono i ricavi indicati nell'apposito campo; in caso di attività, per la quale lo studio non è stato

approvato, per cui risulterebbero applicabili i parametri, va indicato il codice attività. I ricavi derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso vanno contraddistinti riportando il codice "RICAG".
Nel caso di svolgimento dell'attività in diverse unità operative, l'ammontare dei ricavi derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso deve essere unitariamente indicato per ognuno dei singoli punti vendita all'interno dei quali sono stati conseguiti i predetti ricavi.

ATTENZIONE
Per i soggetti comunque tenuti alla compilazione dei modelli per l'annotazione separata, i ricavi derivanti dalle attività definite complementari ai fini dell'applicazione degli studi TD12U, TG36U, TG37U e TG44U, vanno contraddistinti riportando nel campo ***"Codice studio"***, rispettivamente il codice TD12U, TG36U, TG37U e TG44U, qualora ricorrano le condizioni di applicabilità di tali studi di settore alle attività connesse (vedi anche paragrafo 3. lett.d).

Ad es. un contribuente che consegue ricavi provenienti dalle attività di:
- "Albergo e motel senza ristorante" codice attività 55.10.B, pari a euro 100.000;
- "Bar e caffè", codice attività 55.40.A, pari a euro 10.000;
- "Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio", codice attività 52.43.2, pari a euro 30.000, deve compilare il modello M, indicando nel campo ***"Codice studio"***:
  - il codice TG44U identificativo dello studio cui afferiscono i ricavi provenienti dalle attività di "Albergo e motel senza ristorante" e di "Bar e caffè", per euro 110.000;
  - il codice TM05U, identificativo dello studio cui afferiscono i ricavi provenienti dall'attività di "Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio", per euro 30.000.

Nel campo ***"Ricavi"*** va indicato l'ammontare dei ricavi distintamente annotati relativi al corrispondente Progressivo unità e Codice Studio. Si precisa che l'ammontare di tali ricavi corrisponde alla somma degli importi indicati nei righi F14 + F16 (campo 1) – F16 (campo 2) + (F07 – F08) – (F03 – F04) dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM). Si ricorda inoltre che i ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi vanno sempre considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui i predetti ricavi sono stati contabilizzati.
La casella ***"Annotazione distinta"*** va barrata:
- nel caso di "impresa multipunto", se tutti i dati contabili e del personale relativi all'unità operativa sono separatamente annotati e, pertanto, sono distintamente attribuibili a tale unità. Nel caso in cui la casella venga barrata in riferimento a tutte le unità operative indicate nel modello **M**, va compilato il modello **N** con la sola indicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto e all'eventuale adeguamento;
- nel caso di "impresa multiattività", se tutti i dati contabili e del personale relativi all'attività, sono separatamente annotati e, pertanto, sono distintamente attribuibili a tale attività. Nel caso in cui la casella venga barrata in riferimento a tutte le attività indicate nel modello **M**, va compilato il modello **N** con la sola indicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto e all'eventuale adeguamento;
- nel caso di "impresa multipunto – multiattività", se tutti i dati contabili e del personale relativi all'attività esercitata all'interno della singola unità operativa, sono separatamente annotati e, pertanto, sono distintamente attribuibili a tale attività svolta all'interno dell'unità operativa. Nel caso in cui la casella venga barrata in riferimento a tutte le attività indicate nel modello **M**, va compilato il modello **N** con la sola indicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto e all'eventuale adeguamento.

L'indicazione fornita attraverso la compilazione della casella "Annotazione distinta" consentirà la corretta ripartizione dei dati presenti nel modello N tra le diverse attività esercitate ovvero tra le diverse unità di produzione o di vendita utilizzate dal contribuente.
Nel campo ***"Esclusione per punto/attività"*** va indicato, per una o più delle attività ovvero per uno o più dei punti di vendita o di produzione, il codice di seguito riportato che identifica la eventuale causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore:
1. inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
2. periodo di non normale svolgimento dell'attività;
3. periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
4. altre cause (determinazione del reddito con criteri "forfetari"; incaricati alle vendite a domicilio; donazioni, trasformazioni, scissioni, ecc.).

Nelle ipotesi precedentemente indicate il contribuente non dovrà compilare il Modello (SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM) per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore relativo all'attività ovvero al punto di produzione o di vendita escluso. Resta fermo, invece, l'obbligo di fornire separatamente, nel modello **M**, i ricavi per le diverse attività ovvero per i diversi punti di vendita o di produzione.

ATTENZIONE
L'indicazione, nell'apposito campo, di una causa di esclusione per una o più delle attività ovvero per uno o più dei punti di vendita o di produzione, determina la non applicabilità degli studi di settore e dei parametri nei confronti del contribuente.
Si precisa che, per i contribuenti tenuti alla compilazione dei presenti modelli, la citata causa di esclusione opera qualora l'apertura o chiusura, in corso d'anno, di un'unità di produzione o di vendita avvenga con riferimento ad un'attività compresa in uno studio di settore per il quale sussiste la corrispondente causa d'inapplicabilità.
Si precisa, inoltre, che l'inizio o la cessazione di un'attività nel corso dell'anno (anche nel caso in cui per tale attività risultino applicabili i soli parametri) determina una causa di esclusione solo nel caso in cui i ricavi derivanti dall'attività iniziata o cessata siano superiori al 20% dei ricavi complessivamente conseguiti dall'impresa.
Per i contribuenti che svolgono più attività all'interno di più unità di produzione o vendita (cosiddetti multipunto/multiatti-

vità), il predetto limite del 20% va calcolato in riferimento ai ricavi conseguiti all'interno dell'unità in cui è iniziata o cessata l'attività.

9.2 Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM) - Dati contabili ed extra contabili direttamente afferenti

In relazione alle attività soggette a studi di settore per le quali sono stati conseguiti ricavi di ammontare superiore al 20% dei ricavi complessivi occorre compilare i tradizionali modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore (modelli SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM). Vanno indicati in tali modelli:
- i dati direttamente afferenti alle diverse unità di produzione o vendita (se in tali unità è svolta una sola attività d'impresa) ovvero i dati direttamente afferenti alle diverse attività d'impresa svolte nell'ambito della medesima unità di produzione o di vendita;
- i dati non direttamente afferenti (promiscui) che è possibile ripartire in base al criterio che il contribuente ritiene più idoneo, tra le diverse attività o tra le diverse unità di produzione o vendita nelle quali è svolta l'attività.

Nel caso in cui in più punti di produzione o vendita vengano svolte più attività per le quali sono applicabili studi di settore diversi, il contribuente, dopo aver provveduto, all'interno di ciascun punto di produzione e vendita, alla separata annotazione dei ricavi riferibili alle diverse attività svolte, provvederà alla compilazione dei tradizionali modelli (SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM), solo se l'importo dei ricavi relativo alle attività non prevalenti conseguito nel periodo d'imposta all'interno del punto di produzione o vendita è superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo nel medesimo punto di produzione e vendita.

I contribuenti che esercitano anche attività comprese negli studi per i quali non si verifica la causa di inapplicabilità relativa alla presenza di più punti di produzione o di vendita in quanto costituisce una caratteristica dell'attività esercitata (vedere l'elenco nella tabella allegata alle istruzioni generali per la compilazione dei modelli di comunicazione dei dati rilevati ai fini dell'applicazione degli studi di settore), devono compilare, per tali attività, un unico modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, senza provvedere alla separazione dei dati relativi alle diverse unità di produzione o di vendita nelle quali le attività vengono svolte.

L'attribuzione dei dati contabili non specificamente riferibili alle diverse attività d'impresa, ovvero alle unità di produzione o di vendita, è effettuata utilizzando il criterio che il contribuente ritiene maggiormente idoneo a fornire una attendibile rappresentazione della ripartizione dei predetti elementi tra le attività o i diversi punti di produzione o di vendita per le quali ha tenuto annotazione separata.

L'attribuzione dei dati extracontabili (numero delle giornate retribuite, superfici dei locali, numero dei beni strumentali, ecc.) a destinazione promiscua, può essere effettuata utilizzando, ad esempio, il criterio di prevalenza nell'utilizzo.

Per una migliore comprensione di quanto sopra esposto si consideri il seguente esempio:
- *un'impresa esercita l'attività di commercio al dettaglio di ferramenta, materiale elettrico e termoidraulico, pitture e vetro piano (studio di settore SM11A) in due punti vendita, con le seguenti caratteristiche:*
  - *2 dipendenti addetti alle attività di ognuno dei due punti;*
  - *gestione indistinta del magazzino, da cui risultano rimanenze iniziali pari a 10.000 euro, acquisti di merce pari a 30.000 euro e rimanenze finali pari a 10.000 euro;*
  - *vendite, rispettivamente, per 50.000 euro nel primo punto vendita e 75.000 euro nel secondo punto vendita;*
  - *spese di pubblicità indistinte per complessivi 30.000 euro;*
  - *un autocarro che utilizza prevalentemente per il trasporto della merce nel primo punto vendita.*

Per ripartire i dati contabili, il contribuente può utilizzare, ad esempio, i seguenti criteri:
- *il numero di giornate retribuite e il costo del personale addetto alle vendite è attribuito ai singoli punti vendita sulla base dell'impiego del predetto personale nelle due unità;*
- *le rimanenze iniziali, i costi per l'acquisto di merce e le rimanenze finali nonché le spese di pubblicità sono ripartite utilizzando la percentuale derivante dal rapporto tra l'ammontare delle vendite effettuate nei singoli punti vendita e l'ammontare delle vendite complessive.*

Per attribuire l'automezzo ad uno dei due punti vendita, il contribuente utilizza il criterio di prevalenza nell'utilizzo e quindi lo indica nel modello SM11A relativo al primo punto vendita.

Le modalità di compilazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore, contrassegnati dalle sigle SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM, sono contenute nelle relative istruzioni alle quali si rinvia.

Nella compilazione di tali modelli va tenuto presente che, nel caso di esercizio di più attività all'interno della stessa unità operativa, nel "quadro B" di ciascuno dei modelli compilati, vanno riportati i valori che connotano l'unità operativa nel suo complesso (potenza impegnata, superficie dei locali, ingressi, parcheggi, vetrine eccetera). Tali valori risulteranno, pertanto, identici nei diversi modelli compilati.

9.3 Modello N per la rilevazione dei dati contabili e del personale addetto all'attività a destinazione promiscua

In tale modello possono essere indicati unicamente:
- i dati a destinazione promiscua di natura contabile e quelli relativi al personale addetto all'attività;
- l'importo dell'eventuale integrazione alle risultanze di GERICO A.S.;
- i dati relativi all'imposta sul valore aggiunto.

Nel caso in cui non risulti oggettivamente possibile imputare (con le modalità indicate nel paragrafo precedente) i dati relativi all'utilizzo di alcuni beni e/o servizi a ciascuna delle diverse attività esercitate ovvero a ciascuno dei luoghi di svolgimento dell'attività, (ad esempio, in caso di beni e servizi a destinazione "promiscua", cioè comune alle diverse attività o ai diversi punti di produzione o di vendita) tali elementi, se afferenti il "Quadro A - Personale addetto all'attività" e/o il "Quadro F - Elementi contabili" del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, andranno indicati nel modello **N**.

I dati indicati, in maniera indistinta, nel modello N che il contribuente non è in grado di ripartire nelle diverse attività esercitate ovvero nelle diverse unità di produzione o di vendita, saranno attribuiti ai diversi studi di settore dal software di applicazione degli studi stessi con le modalità illustrate nel paragrafo 7.
Le modalità di compilazione dei righi del modello **N** sono contenute nelle istruzioni per la compilazione dei corrispondenti quadri contenuti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore, contrassegnati dalle sigle SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM, alle quali si rinvia.
In particolare, per la compilazione dei **righi** da **N01** a **N19**, si deve fare riferimento alle istruzioni per la compilazione del "quadro A – Personale addetto all'attività", mentre per la compilazione dei **righi** da **N20** a **N36**, si deve fare riferimento alle istruzioni per la compilazione del "quadro F – Elementi contabili" dei predetti modelli.

ATTENZIONE
I contribuenti che intendono adeguare il volume dei ricavi dichiarati a quello risultante dall'applicazione degli studi di settore GE.RI.CO. Annotazione separata, devono indicare l'importo di tale integrazione nel rigo N30 del modello N. Nessuna indicazione va effettuata nel rigo F17, dei tradizionali modelli (SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM) per l'applicazione degli studi di settore.
I righi da N31 a N36 del modello N, concernenti i dati relativi all'imposta sul valore aggiunto, vanno compilati in riferimento al complesso delle attività svolte dal contribuente. Nessuna indicazione va effettuata nei righi da F34 a F39, dei tradizionali modelli (SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM) per l'applicazione degli studi di settore.

10. MODALITÀ DI COMPILAZIONE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI CONTRIBUENTI

Nei successivi paragrafi sono illustrate le modalità di compilazione che riguardano alcune categorie di contribuenti, al fine di rendere evidenti attraverso degli esempi i criteri di compilazione che devono essere seguiti in tali casi particolari.

10.1 Contribuenti esercenti attività soggette a studi di settore con ammontare di ricavi non superiore al 20% dei ricavi complessivi

I contribuenti esercenti più attività per le quali si applicano gli studi di settore (cosiddette "imprese multiattività"), tenuti per il 2004 alla annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi, o che facoltativamente hanno proceduto alla predetta separata annotazione non devono compilare i modelli SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM, per le attività dalle quali deriva un ammontare di ricavi (al netto di quelli di vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso) non superiore al 20% dei ricavi complessivi.
Per tali attività, tenuto conto della scarsa significatività di una analitica indicazione di dati che si riferiscono ad attività residuali rispetto alla attività complessivamente svolta dal contribuente, vanno unicamente riportati:
- nel modello **M** "Annotazione separata - composizione dei ricavi", i ricavi;
- nel modello **N**, i dati relativi al "Personale addetto all'attività" e agli "Elementi contabili";
- nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore (SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM) relativo all'attività prevalente, gli ulteriori elementi.

È il caso di ricordare che, qualora i ricavi conseguiti con l'esercizio dell'attività prevalente siano non inferiori all'80% dei ricavi complessivi, si applica lo studio di settore relativo all'attività prevalente e non i criteri previsti per l'applicazione degli studi nei confronti dei contribuenti "multipunto" e "multiattività".

ATTENZIONE
I contribuenti tenuti alla compilazione dei modelli per l'annotazione separata in quanto esercitano l'attività in più luoghi, qualora svolgano come attività prevalente all'interno del singolo punto vendita quella di "Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici" – codice attività 52.47.2 (Studio di settore SM13U), non devono compilare i tradizionali modelli relativi alle attività svolte in maniera secondaria nel medesimo punto vendita, anche se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati per questa attività supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.
Tali contribuenti indicano i dati afferenti le predette attività con le stesse modalità descritte nel presente paragrafo con riferimento alle attività da cui deriva un ammontare di ricavi non superiore al 20% dei ricavi complessivi.

ATTENZIONE
I contribuenti esercenti più attività in diversi punti di produzione o di vendita, per le quali si applicano gli studi di settore, (cosiddette "imprese multipunto-multiattività"), individuano la percentuale dei ricavi derivanti dalle singole attività con riferimento ai ricavi complessivi dei singoli punti di produzione o di vendita. È il caso, ad esempio, di un contribuente che svolge le attività di Confezione di vestiario in pelle (studio SD26U), Fabbricazione di articoli da viaggio, borse ecc. (studio SD27U) e Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle (studio SD24A), in due unità operative con le seguenti caratteristiche:
unità operativa 1
- ricavi complessivi pari a 100.000 euro;
- ricavi derivanti dall'attività di Confezione di vestiario in pelle pari a 65.000 euro (65% dei ricavi complessivi);
- ricavi derivanti dall'attività di Fabbricazione di articoli da viaggio, borse ecc. pari a 10.000 euro (10% dei ricavi complessivi);
- ricavi derivanti dall'attività di Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle pari a 25.000 euro (25% dei ricavi complessivi);

unità operativa 2
- ricavi complessivi pari a 1.600.000 euro;
- ricavi derivanti dall'attività di Confezione di vestiario in pelle pari a 80.000 euro (5% dei ricavi complessivi);
- ricavi derivanti dall'attività di Fabbricazione di articoli da viaggio, borse ecc. pari a 80.000 euro (5% dei ricavi complessivi);
- ricavi derivanti dall'attività di Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle pari a 1.440.000 euro (90% dei ricavi complessivi);

Tale contribuente, sebbene consegua dall'attività di Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle ricavi complessivamente non inferiori al 80% dei ricavi totali, deve valutare la propria posizione nei confronti degli obblighi di compilazione dei presenti modelli facendo riferimento, in primo luogo, ai punti di produzione o di vendita utilizzati e, successivamente, ai ricavi complessivi conseguiti all'interno dei medesimi.
Egli dovrà, pertanto, compilare:
- il modello M Annotazione separata - composizione dei ricavi;
- 2 modelli SD24A (uno per ogni unità operativa), ed 1 modello SD26U (per l'unità operativa 1);
- il modello N per l'acquisizione dei dati promiscui relativi al personale addetto all'attività e agli elementi contabili.

Non dovrà, invece, compilare i modelli SD27U relativo all'attività di Fabbricazione di articoli da viaggio, borse ecc. (svolta nelle unità operative 1 e 2) e quello relativo all'attività di Confezione di vestiario in pelle, svolta nell'unità operativa 2, in quanto, per tali attività, sono stati conseguiti ricavi non superiori al 20% dei ricavi complessivamente conseguiti all'interno delle singole unità operative.

10.2 Contribuenti che conseguono ricavi derivanti anche da attività per le quali risultano applicabili i parametri

I contribuenti non tenuti all'annotazione separata in quanto svolgono, oltre ad attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore, anche attività d'impresa per le quali risultano applicabili i parametri, e che abbiano volontariamente proceduto alla predetta annotazione, possono compilare i modelli per l'annotazione separata ed applicare la versione di GE.RI.CO. A.s., solo se hanno conseguito ricavi relativi ad attività (al netto di quelle di vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso) per le quali si applicano i parametri di ammontare non superiore al 20% dei ricavi complessivi.
Per tali attività, tenuto conto delle esemplificazioni già fornite alla lettera d) del paragrafo 5, vanno riportati:
- nel modello **M** "Annotazione separata - composizione dei ricavi", i relativi ricavi, inserendo nel campo "Codice studio" il relativo codice di attività;
- nel modello **N**, i dati da indicare relativi al "Personale addetto all'attività" e agli "Elementi contabili";
- nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore (SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM) relativo all'attività prevalente, gli ulteriori elementi.

ATTENZIONE
I contribuenti che hanno conseguito ricavi relativi ad attività per le quali risultano applicabili i parametri di ammontare superiore al 20% dei ricavi complessivi, non possono compilare i presenti modelli e resta ferma nei loro confronti l'applicazione dei parametri in relazione alla attività prevalente che potrebbe anche essere un'attività compresa in studi di settore già approvati.

10.3 Contribuenti che conseguono ricavi derivanti anche da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso

I contribuenti che, oltre a svolgere attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore, conseguono ricavi derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, considerano tali attività unitariamente e le neutralizzano al fine di applicare gli studi di settore solo nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

I contribuenti che conseguono ricavi derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, ai fini della neutralizzazione, provvedono all'individuazione dei ricavi e delle altre componenti relative alle predette attività, anche qualora le medesime sono inquadrabili in uno specifico codice di attività in relazione al quale risultano applicabili gli studi di settore ovvero i parametri.
Si consideri, ad esempio, la situazione in cui un contribuente che esercita l'attività d'impresa mediante l'utilizzo dei codici 92.61.3 Gestione di campi da tennis (per il quale risulta applicabile lo studio di settore SG83U) e 55.40.A – Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco (per il quale risulta applicabile lo studio di settore SM85U), effettui, nell'ambito di quest'ultimo, la vendita di beni per i quali si percepiscono aggi o ricavi fissi. In particolare, egli consegue 100.000 euro di ricavi così distribuiti:
- Gestione di campi da tennis (studio SG83U): ricavi pari a 65.000 euro (65% dei ricavi complessivi);
- Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco (studio SM85U), con ricavi così ulteriormente distribuiti:
  - Vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso (valori bollati e postali, generi di monopolio, biglietti delle lotterie, gratta e vinci, schede telefoniche, biglietti e tessere per i mezzi pubblici ecc.) con ricavi netti pari a 10.000 euro (10% dei ricavi complessivi);
  - Vendita di altri beni (non soggetti ad aggio o ricavo fisso), con ricavi pari a 25.000 euro (25% dei ricavi complessivi).

In questo caso, il contribuente compilerà i modelli per l'annotazione separata indicando:
- nel modello M:
  - l'ammontare dei ricavi, pari a 65.000 euro, relativi all'attività di Gestione di campi da tennis, inserendo nel campo "Codice studio" il codice SG83U;
  - l'ammontare dei ricavi, pari a 25.000 euro relativi all'attività di Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, al netto di quelli derivanti dalle attività soggette ad aggio o ricavo fisso, inserendo nel campo "Codice studio" il codice SM85U;
  - l'ammontare di ricavi netti, pari a 10.000 euro, derivanti dalla attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, inserendo nel campo "Codice studio" il codice "RICAG";
- nel modello SG83U, i dati strutturali e contabili direttamente afferenti all'attività di Gestione di campi da tennis;
- nel modello SM85U, i dati strutturali e contabili direttamente afferenti all'attività di Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco;
- nel modello N, i dati relativi al "Personale addetto all'attività" e agli "Elementi contabili" che non è possibile attribuire direttamente alle attività svolte dal contribuente (compresi quelli afferenti l'attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso).

La neutralizzazione degli effetti che derivano dallo svolgimento di attività per le quali si conseguono aggi e ricavi fissi, può avvenire con differenti modalità.

In particolare:
- la neutralizzazione può essere effettuata mediante la compilazione del solo modello relativo all'attività prevalente per la quale è applicabile lo studio di settore, se l'esercizio dell'attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso si affianca all'esercizio di una sola attività per la quale risultino applicabili gli studi di settore, e determina un ammontare di ricavi netti non superiore al 20% dei ricavi complessivi;
- la neutralizzazione può essere effettuata mediante la compilazione dei modelli M, N e dei tradizionali modelli SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM, se l'esercizio dell'attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso si affianca:
  - all'esercizio di una sola attività per la quale risultino applicabili gli studi di settore e determina un ammontare di ricavi netti superiore al 20% dei ricavi complessivi;
  - all'esercizio di un'attività in più unità operative ovvero di più attività, per le quali il contribuente è comunque tenuto alla compilazione dei modelli per l'annotazione separata.

ATTENZIONE

Se la vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso è effettuata nell'ambito dell'esercizio delle attività di "Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici" – codice attività 52.47.2., "Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione" - codice attività 50.50.0 e "Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e di altri generi di monopolio" - codice attività 52.26.0, la predetta neutralizzazione è effettuata mediante la compilazione rispettivamente dei soli modelli SM13U, SM80U ed SM85U, indipendentemente dalle percentuali di ricavi netti conseguite con la vendita dei beni soggetti ad aggio o a ricavo fisso.

Per gli studi TG36U (Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina, codice attività 55.30.A; Servizi di ristorazione in self-service, codice attività 55.30.B; Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo, codice attività 55.30.C; Ristorazione con preparazione di cibi da asporto, codice attività 55.30.2) e TG37U (Bar e caffè, codice attività 55.40.A; Bottiglierie ed enoteche con somministrazione, codice attività 55.40.B; Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo, codice attività 55.40.C; Gelaterie e pasticcerie con somministrazione, codice attività 55.30.4), è possibile effettuare la neutralizzazione dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso mediante la sola compilazione dei modelli TG36U ovvero TG37U, distinguendo le due ipotesi:
- ricavi derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, dalla rivendita di carburanti, nonché dalla cessione di generi di monopolio;
- ricavi fissi o aggi derivanti dalla vendita di altri beni.

Nella prima ipotesi, la neutralizzazione può essere effettuata mediante:
- la compilazione dei soli modelli TG36U ovvero TG37U, se l'esercizio dell'attività di vendita di tali beni soggetti ad aggio o a ricavo fisso determina un ammontare di ricavi netti non superiore al 20% dei ricavi complessivi;
- la compilazione dei modelli per l'annotazione separata con le modalità indicate nel successivo paragrafo 10.3.2, se l'esercizio dell'attività di vendita di tali beni soggetti ad aggio o a ricavo fisso determina un ammontare di ricavi netti superiore al predetto limite del 20%.

Nella seconda ipotesi la predetta neutralizzazione è effettuata mediante la compilazione rispettivamente dei soli modelli TG36U ovvero TG37U, indipendentemente dalle percentuali di ricavi netti conseguite con la vendita dei residuali beni soggetti ad aggio o a ricavo fisso.

10.3.1 Contribuenti che conseguono ricavi derivanti da una sola attività per la quale risultino applicabili gli studi di settore e da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso non superiori al 20% dei ricavi complessivi

I contribuenti che svolgono una sola attività per la quale risultino applicabili gli studi di settore e attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso con ricavi netti non superiori al 20% dei ricavi complessivi si limiteranno alla compilazione del solo modello relativo all'attività tipica per la quale è applicabile lo studio di settore. La compilazione di tale modello va effettuata indicando nel rigo F14, i ricavi derivanti dall'attività tipica e nel rigo F15, l'ammontare dei ricavi netti derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso.

A partire da quest'anno, per la compilazione dei modelli per l'applicazione degli studi, non occorre più distinguere l'ipotesi in cui il contribuente sia in grado di individuare tutti i dati direttamente afferenti alle attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi, da quella in cui il contribuente non sia in grado effettuare tale operazione. Il software Ge.Ri.Co 2005, infatti, provvederà automaticamente a calcolare la quota parte dei dati strutturali del personale (quadro A) e quella dei dati contabili relativi al "valore dei beni strumentali", alle "spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa" e alle "spese per acquisti di servizi" che fa riferimento alle attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi, per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore alle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

Il modello relativo all'attività prevalente va pertanto compilato:
- indicando nei dati del personale (quadro A) ed in quelli contabili relativi al "valore dei beni strumentali", alle "spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa" e alle "spese per acquisti di servizi" (rispettivamente righi F11, F12 e F13 del quadro F) anche ciò che si riferisce alle attività di vendita di generi soggetti ad aggi o a ricavi fissi;
- indicando, nel rigo F15, l'entità dell'aggio percepito e il ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati. Il dato riportato nel rigo in questione viene preso in considerazione per verificare il limite di esclusione dall'applicazione degli studi di settore (ricavi superiori a 5.164.569 euro) e per effettuare le operazioni di neutralizzazione.

ATTENZIONE

L'indicazione dei dati contabili relativi:
- al valore delle "Esistenze iniziali e rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale" (righi F01, F02, F05 e F06 del quadro F);

– all'ammontare dei "Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci" (rigo F09 del quadro F), va effettuata senza tener conto degli importi direttamente afferenti alle attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi.

10.3.2 Contribuenti che conseguono ricavi derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso di importo superiore al 20% dei ricavi complessivi o che svolgono più attività per le quali sono applicabili gli studi di settore

I contribuenti che svolgono una sola attività per la quale risultino applicabili gli studi di settore e attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso con ricavi netti superiori al 20% dei ricavi complessivi (ad esclusione di coloro che conseguono ricavi netti superiori a tale limite nell'ambito dell'esercizio delle attività indicate nell'ATTENZIONE posta alla fine del paragrafo 10.3 e con le modalità ivi indicate), nonché coloro che sono comunque tenuti alla compilazione dei modelli per l'annotazione separata (ad esempio perché svolgono l'attività soggetta a studio in più punti di vendita o perché svolgono due o più attività soggette a studio), compileranno i modelli M, N e i tradizionali modelli SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM. Anche per tali soggetti, analogamente a quanto illustrato nel precedente paragrafo, a partire da quest'anno, non occorre più distinguere l'ipotesi in cui il contribuente sia in grado di individuare tutti i dati direttamente afferenti alle attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi, da quella in cui il contribuente non sia in grado effettuare tale operazione.

I modelli vanno, quindi, compilati avendo cura di:
- indicare nel modello **M:**
  - l'ammontare di ricavi netti derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, inserendo nel campo **"Codice studio"** il codice **"RICAG"** senza **barrare** la casella **"Annotazione distinta"** in corrispondenza del medesimo rigo;
  - l'ammontare dei ricavi relativi alle altre attività al netto di quelli derivanti dalle attività soggette ad aggio o a ricavo fisso;
- indicare, in particolare, nei tradizionali modelli SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM, i dati del personale e quelli contabili relativi al valore dei beni strumentali, alle spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa e alle spese per acquisti di servizi (rispettivamente, nel quadro A e nei righi da F11, F12, e F13):
  - direttamente afferenti alle attività svolte, qualora i predetti dati non siano interessati da elementi afferenti alle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso;
  - comunque, direttamente afferenti alle attività per le quali si è barrata la casella "Annotazione distinta" nel modello M;
- indicare nel modello N, i dati del personale e quelli contabili relativi al valore dei beni strumentali, alle spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa e alle spese per acquisti di servizi, rispettivamente, nei righi da N1 a N19, N26, N27 e N28, relativi a tutte le attività per le quali non si è barrata la casella "Annotazione distinta" nel modello M, se nei predetti dati del personale e contabili, confluiscono elementi afferenti alle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso;
- non compilare il rigo F15 dei singoli modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore (SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM).

Si consideri, ad esempio, la situazione in cui un contribuente che esercita l'attività di Gestione di campi da tennis (per il quale risulta applicabile lo studio di settore SG83U) e Bar e caffè (studio TG37U), ed effettui, nell'ambito di quest'ultimo, la vendita di beni per i quali si percepiscono aggi o ricavi fissi. In particolare, egli consegue 200.000 euro di ricavi così distribuiti:
- Gestione di campi da tennis (studio SG83U): ricavi pari a 130.000 euro (65% dei ricavi complessivi);
- Bar e caffè (studio TG37U): ricavi pari a 70.000 euro (35% dei ricavi complessivi) di cui 10.000 euro relativi alla vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso (valori bollati e postali, generi di monopolio, biglietti delle lotterie, gratta e vinci, schede telefoniche, biglietti e tessere per i mezzi pubblici ecc.)

Per lo svolgimento dell'attività detto contribuente ha impiegato tre dipendenti a tempo pieno del costo annuo di 70.000 euro, di cui due dedicati esclusivamente all'attività di Gestione di campi da tennis (per un costo di 50.000 euro) e l'altro dedicato promiscuamente all'attività di Bar e caffè e alla vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso (per un costo di 20.000 euro). Inoltre, nell'attività di Gestione di campi da tennis sono impiegati beni strumentali per un valore di 30.000 euro e sono state sostenute spese per acquisti di servizi pari a 8.000 euro, mentre in quella di Bar e caffè sono impiegati beni strumentali per un valore di 25.000 euro e sono state sostenute spese per acquisti di servizi pari a 5.000 euro. Per l'attività di Gestione di campi da tennis il contribuente ha, pertanto, annotato distintamente i dati afferenti la specifica attività, nonostante i predetti dati siano interessati da elementi afferenti alle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso.

In questo caso, il contribuente compilerà i modelli per l'annotazione separata indicando:
- nel modello M:
  - l'ammontare dei ricavi, pari a 130.000 euro, relativi all'attività di Gestione di campi da tennis, inserendo nel campo "Codice studio" il codice SG83U, barrando la casella "Annotazione distinta" in corrispondenza del medesimo rigo;
  - l'ammontare dei ricavi, pari a 60.000 euro relativi all'attività di Bar e caffè, al netto di quelli derivanti dalle attività soggette ad aggio o ricavo fisso, inserendo nel campo "Codice studio" il codice TG37U, senza barrare la casella "Annotazione distinta" in corrispondenza del medesimo rigo;
  - l'ammontare di ricavi netti, pari a 10.000 euro, derivanti dalla attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, inserendo nel campo "Codice studio" il codice "RICAG", senza barrare la casella "Annotazione distinta" in corrispondenza del medesimo rigo;
- nel modello SG83U, i dati strutturali e contabili (compresi quelli relativi al personale, al valore dei beni strumentali e alle spese per acquisti di servizi) direttamente afferenti all'attività di Gestione di campi da tennis;

- nel modello TG37U, i dati strutturali e contabili (ad eccezione di quelli relativi al personale, al valore dei beni strumentali e alle spese per acquisti di servizi) direttamente afferenti all'attività di Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco;
- nel modello N, i dati relativi ai "Dipendenti a tempo pieno" e alle "Spese per lavoro dipendente", nonché al Valore dei beni strumentali e alle Spese per acquisti di servizi, che non è possibile attribuire direttamente alle attività svolte dal contribuente, in quanto in tali dati sono compresi quelli afferenti l'attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso. In particolare, egli indicherà:
  - "312", nel rigo N01, corrispondenti al numero di giornate retribuite a un dipendente a tempo pieno, supponendo che egli abbia lavorato durante l'intero anno;
  - "25.000", nel rigo N26, relativo al Valore dei beni strumentali;
  - "20.000", nel rigo N27, relativo alle Spese per lavoro dipendente;
  - "5.000", nel rigo N28, relativo alle Spese per acquisti di servizi.

ATTENZIONE
L'indicazione dei dati contabili relativi:
- al valore delle "Esistenze iniziali e rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale" (righi F01, F02, F05 e F06 del quadro F);
- all'ammontare dei "Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci" (rigo F09 del quadro F), va effettuata senza tener conto degli importi direttamente afferenti alle attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi.

Il software GE.RI.CO. provvederà a calcolare la quota parte dei dati strutturali e contabili indicati nel modello N che fa riferimento alle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi

ATTENZIONE
Nel caso in cui il contribuente consegua ricavi derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso in diverse unità di vendita, deve compilare il modello M tenendo conto che l'indicazione relativa all'ammontare di ricavi netti derivanti dalle predette attività, deve essere fornita per i singoli punti vendita all'interno dei quali tali ricavi sono stati conseguiti.

11. ESEMPI DI COMPILAZIONE DEI MODELLI

I modelli necessari per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti multipunto e multiattività vanno utilizzati con modalità che possono variare in relazione alle diverse situazioni prese in considerazione. Tali modalità sono di seguito illustrate ed esemplificate.

11.1 Impresa "multipunto" che esercita la medesima attività nelle varie unità operative

Il contribuente dovrà compilare:
- il modello **M** - composizione dei ricavi indicando i ricavi attribuiti a ciascuna unità operativa;
- tanti modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi, quante sono le unità operative utilizzate. In tali modelli, tutti uguali tra loro, vanno indicati i dati direttamente attribuibili a ciascuna unità operativa;
- il modello **N** per l'acquisizione dei dati contabili e del personale che non è possibile attribuire alle singole unità operative.

Esempio 1 – *Impresa che esercita l'attività di erboristerie (studio SM35U) in due distinte unità operative, nelle quali sono stati separatamente annotati tutti i componenti rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore.*

Il contribuente provvederà a compilare:
- il modello **M** riepilogativo dei ricavi, barrando la casella "Annotazione distinta" in corrispondenza di ciascun progressivo unità;
- due modelli SM35U con i dati contabili ed extra-contabili direttamente afferenti a ciascun punto di vendita, indicando i progressivi 1 e 2.

Esempio 2 – *Impresa che esercita l'attività di commercio al dettaglio di ferramenta, materiale elettrico e termoidraulico, pitture e vetro piano (studio SM11A) in due punti vendita, con le seguenti caratteristiche:*
- *1 dipendente a tempo pieno addetto all'amministrazione di entrambi i punti vendita;*
- *gestione indistinta del magazzino, dal quale sono state prelevate merci relative a vendite per 57.000 euro su disposizione degli uffici amministrativi;*
- *una autovettura utilizzata per entrambi i punti vendita;*
- *distribuzione percentuale delle modalità di acquisto riferibili all'azienda nel suo complesso e non ai singoli punti vendita.*

Il contribuente provvederà a compilare:
- il modello **M** - composizione dei ricavi, indicando 30.000 euro per il primo punto vendita e 27.000 euro per il secondo punto vendita;
- due modelli SM11A, con i dati contabili ed extra-contabili direttamente attribuiti alle due unità operative, indicando i progressivi 1 e 2, e indicando per entrambi le stesse percentuali indistinte di Modalità di acquisto nei righi da D56 a D58;
- il modello **N** per l'acquisizione dei dati contabili e del personale che non è possibile attribuire alle singole unità operative, in cui vanno tra l'altro indicate:
  - le giornate del dipendente addetto all'amministrazione nel rigo N01- Dipendenti a tempo pieno;
  - il costo del personale indicato al punto precedente, nel rigo N27 – Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività d'impresa;
  - le giacenze iniziali, le rimanenze finali e i costi per l'acquisto di merci, rispettivamente, nei righi N20, N22 ed N24.

11.2 Impresa "multiattività" che utilizza un'unica unità operativa

Il contribuente provvederà a compilare:
- Il modello **M** - composizione dei ricavi, in cui vengono distintamente indicati i ricavi conseguiti per ciascuna tipologia di studio di settore;
- I tradizionali modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (Modelli SD,

SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM) riguardanti le diverse attività svolte per le quali l'ammontare dei ricavi risulta superiore al 20% dei ricavi complessivi. Nella compilazione di tali modelli si deve tenere presente che per:

- *il Personale addetto all'attività*, vanno indicati i dati relativi al personale il cui costo è ritenuto direttamente afferente all'attività presa in considerazione;
- *l'Unità locale destinata all'attività di vendita o di produzione*, in ciascun modello vanno riportati i valori che connotano l'unità operativa nel suo complesso (potenza impegnata, superficie dei locali, ingressi, parcheggi, vetrine e altro). Tali valori risulteranno, pertanto, identici in tutti i modelli compilati;
- *le Modalità di espletamento dell'attività e gli elementi specifici dell'attività*, la compilazione deve avvenire riportando nei diversi modelli i dati direttamente afferenti alle singole attività prese in considerazione. In caso di grandezze indivisibili, ad esempio un singolo automezzo, l'elemento indivisibile va indicato nel modello compilato per l'attività nell'ambito della quale lo stesso è prevalentemente utilizzato;
- *i Beni strumentali*, in ciascun modello vanno indicati i dati relativi ai beni strumentali impiegati nello svolgimento dell'attività presa in considerazione dal modello che si sta compilando. In caso di beni strumentali utilizzati in diverse attività e che non sia possibile attribuire specificamente ad una sola attività (ad es. la singola macchina per cucire utilizzata per le attività degli studi di settore SD24A e SD24B) il bene va indicato nel modello compilato per l'attività nell'ambito della quale è prevalentemente utilizzato;
- *gli Elementi contabili*, in ciascun modello vanno riportati i dati direttamente attribuiti alle singole attività;
- *le Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli Studi di Settore e Dati complementari*, per ciascuna attività vanno indicati i dati direttamente attribuibili alle stesse;

- Il modello **N** per l'acquisizione dei dati contabili e del personale che non è possibile attribuire ai diversi studi di settore applicabili alle attività esercitate dal contribuente.

ATTENZIONE

Nel caso di impresa multiattività che svolge, tra le altre, un'attività per la quale l'ammontare dei ricavi risulta non superiore al 20% dei ricavi complessivi, per tale attività:

- non vanno compilati i tradizionali modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (Modelli SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM);
- i dati contabili e del personale confluiscono tra quelli indicati nel modello N;
- gli altri dati sono indicati nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (Modelli SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM) relativo all'attività prevalente.

Esempio 1 – *Impresa esercente l'attività di commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari (studio TM01U) e di bar e caffè (studio TG37U) in unica unità operativa, per le quali sono stati separatamente annotati tutti i dati contabili e quelli relativi al personale addetto all'attività. Per l'attività di impresa viene promiscuamente utilizzato un armadio frigo, destinato prevalentemente alla conservazione di prodotti alimentari.*

Il contribuente provvederà a compilare:

- il modello **M** - composizione dei ricavi, indicandovi i ricavi relativi alle due attività. In tale modello va barrata, per entrambi gli studi di settore, la casella "Annotazione distinta";
- un modello TM01U con i dati contabili e strutturali direttamente afferenti l'attività di commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari.
  Ad esempio:
  - ai righi B03 (Potenza impegnata), B06 (Locali destinati a magazzino), B08 (Superficie adibita a laboratorio per la preparazione di gastronomia) e B09 (Esposizione fronte strada - vetrine), vanno indicati i dati che connotano l'unità operativa nel suo complesso;
  - al rigo E03 (Armadi, celle, vasche frigorifere e freezer) verrà indicata la capacità in metri cubi dell'unico armadio frigo posseduto;
- un modello TG37U con i dati contabili e strutturali direttamente afferenti l'attività di bar e caffè. Ad esempio:
  - ai righi B03 (Potenza impegnata), B10 (Superficie utilizzata per preparazione - laboratorio cucina), B12 (Spazi destinati a magazzino), e B17 (Giorni di apertura dell'esercizio nell'anno) verranno indicati nuovamente i dati che connotano l'unità operativa nel suo complesso;
  - il rigo E03 (Armadio frigo) non verrà compilato perché l'armadio frigo (bene strumentale a destinazione promiscua) è già indicato nel modello compilato in relazione alla attività nell'ambito della quale è prevalentemente utilizzato;
- il modello **N** per indicare i dati relativi all'imposta sul valore aggiunto e l'eventuale adeguamento.

Esempio 2 – *Società di persone, con esercizio di attività di confezione di vestiario in pelle (studio di settore SD26U) e di attività di fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria (studio di settore SD27U), con le seguenti caratteristiche:*

- *un operaio specializzato del costo annuo di 40.000 euro dedicato esclusivamente all'attività di confezionamento;*
- *due soci con occupazione prevalente impiegati in entrambe le attività;*
- *tre incollatrici ad uso promiscuo, due delle quali sono utilizzate prevalentemente per la prima attività mentre la terza è utilizzata per la seconda attività;*
- *dati contabili separatamente annotati, ad eccezione dei costi per la produzione di servizi e delle spese per acquisti di servizi, rispettivamente pari a 18.000 euro e 11.000 euro.*

Il contribuente compilerà:

- il modello **M** - composizione dei ricavi, indicandovi i ricavi relativi alle due attività;
- un modello SD26U con i dati contabili e strutturali direttamente afferenti all'attività di confezione di vestiario in pelle.
  Ad esempio:
  - al rigo B03 ed ai righi da B04 a B10, indicherà rispettivamente, la potenza impegnata e le superfici dell'unità operativa complessivamente considerata;
  - nei quadri relativi alle modalità di svolgimento dell'attività, agli elementi specifici dell'attività ed ai beni strumentali, riporterà i valori direttamente attribuibili allo studio SD26U; in particolare al rigo E07-Incollatrici verrà indicato il numero 2.

- un modello SD27U con i dati contabili e strutturali direttamente afferenti all'attività di fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria. Ad esempio:
  - al rigo A05, indicherà il numero di giornate retribuite per l'operaio specializzato e al rigo F12 il costo sostenuto per la sua retribuzione pari a 40.000 euro;
  - al rigo B03 ed ai righi da B04 a B10, riporterà la potenza impegnata e le superfici dell'unità operativa, indicando i medesimi valori riportati ai corrispondenti righi B03 e da B04 a B10 del modello SD27U;
  - nei quadri relativi alle modalità di svolgimento dell'attività, agli elementi specifici dell'attività ed ai beni strumentali, indicherà i valori direttamente attribuiti allo studio SD27U; in particolare al rigo E10-Incollatrici verrà indicato il numero 1;
- il modello **N** indicando:
  - il valore 2 al rigo N17 - Soci con occupazione prevalente nell'impresa;
  - 18.000 euro al rigo N25 - Costo per la produzione di servizi;
  - 11.000 euro al rigo N28 - Spese per acquisti di servizi.

11.3 Impresa "multipunto - multiattività" con esercizio di due o più attività in varie unità operative nelle quali viene svolta un'unica attività o più attività comprese nello stesso studio di settore

Il contribuente provvederà a compilare:
- il modello **M** - composizione dei ricavi indicandovi i ricavi relativi a ciascuna unità operativa;
- per ciascuna unità operativa, il modello per la comunicazione dei dati riguardanti l'attività svolta nella unità operativa presa in considerazione tenendo presente che per:
  - *il Personale addetto all'attività*, vanno riportati i dati direttamente afferenti alla singola unità operativa;
  - *l'Unità locale destinata all'attività di vendita o di produzione, le Modalità di espletamento dell'attività e gli elementi specifici dell'attività ed i Beni strumentali*, vanno riportati i dati relativi alla singola unità presa in considerazione. In presenza di elementi strutturali non divisibili, promiscuamente utilizzati per le attività svolte in più unità operative, (ad es. un autocarro) i dati relativi all'elemento indivisibile vanno indicati nel modello compilato per l'unità operativa nell'ambito della quale è prevalentemente utilizzato.
  - *gli Elementi contabili*, vanno riportati i dati contabili direttamente afferenti alla unità operativa presa in considerazione;
  - *le Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli Studi di Settore e Dati complementari*, vanno riportati i dati direttamente afferenti alla unità operativa presa in considerazione;
- il modello **N** per il rilevamento di dati contabili e relativi al personale addetto alla attività, che non è possibile attribuire ai diversi studi di settore applicabili alle attività esercitate dal contribuente.

11.4 Impresa "multipunto - multiattività" che esercita due o più attività, comprese in studi di settore diversi, in più unità operative

Il contribuente provvederà a compilare:
- il modello **M** - composizione dei ricavi nel quale vanno indicati i ricavi conseguiti nelle diverse unità operative, distinti per tipologia di studio di settore nell'ambito di ciascuna unità;
- un modello (SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM) per ciascuno studio di settore applicabile alle diverse attività svolte nell'ambito dell'unità operativa presa in considerazione attenendosi alle modalità di compilazione indicate nel paragrafo 11.2. in relazione ad un'impresa multiattività che utilizza un'unica unità operativa.
- il modello **N** per il rilevamento di dati contabili e relativi al personale addetto alla attività, che non è possibile attribuire ai diversi studi di settore applicabili alle attività esercitate dal contribuente.

Esempio 1 – *Contribuente esercente attività di Confezione di vestiario in pelle (studio SD26U) e di Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria (studio SD27U) in due unità operative con le seguenti caratteristiche:*
- *distinta annotazione dei dati contabili nelle singole unità operative (ad eccezione dei dati relativi ad un collaboratore familiare ed un dipendente a tempo parziale) ma non tra le attività svolte nell'ambito della unità operativa;*
- *il titolare e un collaboratore di impresa familiare che operano nella prima unità operativa dedicandosi sia sull'attività di Confezione di vestiario in pelle che a quella di Fabbricazione di articoli da viaggio;*
- *un collaboratore familiare e un dipendente del costo di 40.000 euro che operano nella seconda unità operativa dedicandosi, anche in questo caso ad entrambe le attività;*
- *un collaboratore familiare ed un dipendente a tempo parziale, per un costo annuo di 20.000 euro, che svolgono attività di supporto utile ad entrambe le unità operative.*

Il contribuente compilerà:
- un modello **M** - composizione dei ricavi;
- per l'unità operativa 1:
  - un modello SD26U con i dati direttamente afferenti all'attività di Confezione di vestiario in pelle;
  - un modello SD27U con i dati direttamente afferenti all'attività di Fabbricazione di articoli da viaggio;
- per l'unità operativa 2:
  - un modello SD26U con i dati direttamente afferenti all'attività di Confezione di vestiario in pelle;
  - un modello SD27U con i dati direttamente afferenti all'attività di Fabbricazione di articoli da viaggio;
- il modello **N** indicando:
  - tre collaboratori familiari;
  - le giornate retribuite per il personale dipendente a tempo pieno e quello a tempo parziale ed il relativo costo di 60.000 euro;
  - i dati contabili riguardanti i costi ad uso promiscuo sostenuti per le attività svolte nell'ambito delle due unità operative.

ATTENZIONE

Per le imprese che esercitano due o più attività, comprese in studi di settore diversi, in più unità operative, va prestata particolare attenzione alle percentuali di ricavi derivanti dalle singole attività in rapporto ai ricavi complessivi dell'unità operativa.

La presenza di attività dalle quali deriva un ammontare di ricavi non superiore al 20% dei ricavi complessivi può, infatti, ricondurre dette imprese non alla tipologia individuata nel punto 11.4 in commento, ma a quelle indicate ai paragrafi

11.1 (Impresa " multipunto" che esercita la medesima attività nelle varie unità operative) e 11.3 (Impresa "multipunto - multiattività" con esercizio di due o più attività in varie unità operative nelle quali viene svolta un'unica attività o più attività comprese nello stesso studio di settore).

Al riguardo si rappresentano di seguito alcuni esempi:

Esempio 2 – *Contribuente esercente attività di Confezione di vestiario in pelle (studio SD26U) e di Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria (studio SD27U) in due unità operative con le seguenti caratteristiche:*
unità operativa 1
- *ricavi complessivi pari a 100.000 euro;*
- *ricavi derivanti dall'attività di Confezione di vestiario in pelle pari a 85.000 euro (85% dei ricavi complessivi);*
- *ricavi derivanti dall'attività di Fabbricazione di articoli da viaggio pari a 15.000 euro (15% dei ricavi complessivi);*

unità operativa 2
- *ricavi complessivi pari a 160.000 euro;*
- *ricavi derivanti dall'attività di Confezione di vestiario in pelle pari a 112.000 euro (70% dei ricavi complessivi);*
- *ricavi derivanti dall'attività di Fabbricazione di articoli da viaggio pari a 48.000 euro (30% dei ricavi complessivi);*

Per tale impresa occorre attenersi alle ordinarie modalità di compilazione descritte in questo paragrafo e conseguentemente andranno predisposti:
- un modello **M** - composizione dei ricavi, con l'indicazione dei ricavi in 4 distinti righi;
- per l'unità operativa 1:
  - un modello SD26U relativo all'attività prevalente, con i dati afferenti al complesso delle attività svolte nell'unità operativa;
- per l'unità operativa 2:
  - un modello SD26U con i dati direttamente afferenti all'attività di Confezione di vestiario in pelle;
  - un modello SD27U con i dati direttamente afferenti all'attività di Fabbricazione di articoli da viaggio;
- il modello **N** per il rilevamento di dati contabili e relativi al personale addetto alla attività, che non è possibile attribuire ai diversi studi di settore applicabili alle attività esercitate dal contribuente.

Esempio 3 – *Contribuente esercente attività di Confezione di vestiario in pelle (studio SD26U) e di Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria (studio SD27U) in due unità operative con le seguenti caratteristiche:*
unità operativa 1
- *ricavi complessivi pari a 100.000 euro;*
- *ricavi derivanti dall'attività di Confezione di vestiario in pelle pari a 85.000 euro (85% dei ricavi complessivi);*
- *ricavi derivanti dall'attività di Fabbricazione di articoli da viaggio pari a 15.000 euro (15% dei ricavi complessivi);*

unità operativa 2
- *ricavi complessivi pari a 80.000 euro;*
- *ricavi derivanti dall'attività di Confezione di vestiario in pelle pari a 72.000 euro (90% dei ricavi complessivi);*
- *ricavi derivanti dall'attività di Fabbricazione di articoli da viaggio pari a 8.000 euro (10% dei ricavi complessivi);*

Per tale impresa occorre attenersi alle modalità di compilazione descritte al paragrafo 11.1 e conseguentemente andranno predisposti:
- il modello **M** - composizione dei ricavi, indicando i ricavi attribuiti a ciascuna unità operativa;
- per l'unità operativa 1:
  - un modello SD26U relativo all'attività prevalente in tale unità, con i dati afferenti al complesso delle attività svolte nell'unità operativa 1;
- per l'unità operativa 2:
  - un modello SD26U relativo all'attività prevalente in tale unità, con i dati afferenti al complesso delle attività svolte nell'unità operativa 2;
- il modello **N** per il rilevamento di dati contabili e relativi al personale addetto alla attività, che non è possibile attribuire direttamente alle singole unità operative.

Esempio 4 – *Contribuente esercente attività di Confezione di vestiario in pelle (studio SD26U) e di Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria (studio SD27U) in due unità operative con le seguenti caratteristiche:*
unità operativa 1
- *ricavi complessivi pari a 100.000 euro;*
- *ricavi derivanti dall'attività di Confezione di vestiario in pelle pari a 85.000 euro (85% dei ricavi complessivi);*
- *ricavi derivanti dall'attività di Fabbricazione di articoli da viaggio pari a 15.000 euro (15% dei ricavi complessivi);*

unità operativa 2
- *ricavi complessivi pari a 120.000 euro;*
- *ricavi derivanti dall'attività di Confezione di vestiario in pelle pari a 12.000 euro (10% dei ricavi complessivi);*
- *ricavi derivanti dall'attività di Fabbricazione di articoli da viaggio pari a 108.000 euro (90% dei ricavi complessivi);*

Per tale impresa occorre attenersi alle modalità di compilazione descritte al paragrafo 11.3 e conseguentemente andranno predisposti:

- Il modello **M** - composizione dei ricavi indicandovi i ricavi relativi a ciascuna unità operativa;
- per l'unità operativa 1:
  - un modello SD26U relativo all'attività prevalente in tale unità, con i dati afferenti al complesso delle attività svolte nell'unità operativa 1;
- per l'unità operativa 2:
  - un modello SD27U relativo all'attività prevalente in tale unità, con i dati afferenti al complesso delle attività svolte nell'unità operativa 2;
- il modello **N** per il rilevamento di dati contabili e relativi al personale addetto alla attività, che non è possibile attribuire ai diversi studi di settore applicabili alle attività esercitate dal contribuente.

Modalità con le quali abbinare i modelli per l'annotazione separata

UNICO 2005
Studi di settore

CODICE FISCALE

Periodo d'imposta 2004

Modello M

Annotazione separata – composizione dei ricavi

Esclusione (1 = presenza di più di 10 modelli per l'applicazione degli studi di settore;
2 = esercizio di attività tutte con ricavi non superiori al 20% dell'ammontare complessivo dei ricavi)

	Progressivo unità	Codice studio	Ricavi	Annotazione distinta (barrare la casella)	Esclusione per punto/attività (vedi nota)
M01			,00		
M02			,00		
M03			,00		
M04			,00		
M05			,00		
M06			,00		
M07			,00		
M08			,00		
M09			,00		
M10			,00		
M11			,00		
M12			,00		
M13			,00		
M14			,00		
M15			,00		
M16			,00		
M17			,00		
M18			,00		
M19			,00		
M20			,00		

Nota
1 = inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
2 = periodo di non normale svolgimento dell'attività;
3 = periodo d'imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
4 = altre cause (determinazione del reddito con criteri "forfetari"; incaricati alle vendita a domicilio; donazioni, trasformazioni, scissioni, ecc.).

UNICO 2005
Studi di settore

Agenzia Entrate
Periodo d'imposta 2004

CODICE FISCALE

Modello N

Annotazione separata – dati contabili e del personale a destinazione promiscua

	Personale		Numero giornate retribuite
N01	Dipendenti a tempo pieno		
N02	Dirigenti		
N03	Quadri		
N04	Impiegati		
N05	Operai generici		
N06	Operai specializzati		
N07	Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito		
N08	Apprendisti		
N09	Assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine; personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro		
N10	Lavoranti a domicilio		
		Numero	Percentuale di lavoro prestato
N11	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
N12	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
N13	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
N14	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
N15	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
N16	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
N17	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
N18	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
N19	Amministratori non soci		

UNICO 2005
Studi di settore

Agenzia Entrate
Periodo d'imposta 2004

CODICE FISCALE

Modello N

Annotazione separata – dati contabili e del personale a destinazione promiscua

Elementi contabili

N20	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
N21	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti	,00
N22	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
N23	Rimanenze finali relative a prodotti finiti	,00
N24	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	,00
N25	Costo per la produzione di servizi	,00
N26	Valore dei beni strumentali	,00
N27	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa	,00
N28	Spese per acquisti di servizi	,00
N29	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettera f) del Tuir ,00	,00
N30	Adeguamento da studi di settore	,00

Imposta sul valore aggiunto

N31	Esenzione IVA	Barrare la casella
N32	Volume d'affari	,00
N33	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
N34	IVA sulle operazioni imponibili	,00
N35	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
N36	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

05A05812

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 10 giugno 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2229
Yen giapponese	131,42
Lira cipriota	0,5740
Corona ceca	30,003
Corona danese	7,4448
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,67040
Fiorino ungherese	249,97
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0270
Corona svedese	9,2228
Tallero sloveno	239,51
Corona slovacca	38,651
Franco svizzero	1,5348
Corona islandese	78,80
Corona norvegese	7,8375
Lev bulgaro	1,9556
Kuna croata	7,3050
Leu romeno	36133
Rublo russo	34,8050
Nuova lira turca	1,6652
Dollaro australiano	1,5952
Dollaro canadese	1,5324
Yuan cinese	10,1213
Dollaro di Hong Kong	9,5126
Rupia indonesiana	11739,84
Won sudcoreano	1230,60
Ringgit malese	4,6480
Dollaro neozelandese	1,7194
Peso filippino	67,412
Dollaro di Singapore	2,0372
Baht tailandese	49,701
Rand sudafricano	8,2237

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A06013

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per la cancellazione dal registro imprese della società cooperativa «Urania - Soc. coop. a r.l.», in Campobasso.

È in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro imprese, per atto dell'autorità amministrativa di vigilanza della società cooperativa «Urania - Soc. coop. a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito dott. Delli Venneri Silvestro in data 24 gennaio 1973, repertorio n. 731772, registro società n. 730, R.E.A. n. 58399, partita I.V.A. / codice fiscale n. 00187510706, posizione B.U.S.C. n. 461/124935, in liquidazione ordinaria dal 14 febbraio 1995, liquidatore: sig. Roberto Giovanni, piazza Fontana, 38 - 86029 Trivento, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies,* secondo comma, del codice civile, ovvero non ha depositato il bilancio di esercizio relativo agli ultimi cinque anni.

Si comunica, che chiunque abbia interesse a consentire la prosecuzione detta liquidazione, potrà far pervenire opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione - via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso.

05A05684

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Cooperativa la fontanella a r.l.», in Avezzano

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente società cooperativa «Cooperativa la fontanella a r.l.», con sede in Avezzano, BUSC n. 2131, costituita per rogito del notaio Roberto Colucci in data 3 aprile 1996, repertorio n. 10560.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies.*

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione dell'Aquila, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A05685

Istruttoria per la cancellazione dal registro imprese della società cooperativa «Unione familiare - Soc. coop. a r.l.», in Rotello.

È in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro imprese, per atto dell'autorità amministrativa di vigilanza della società cooperativa «Unione familiare - Soc. coop. a r.l.», con sede in Rotello, costituita per rogito dott. D'Ettore Rinaldo in data 11 febbraio 1945, repertorio n. 552/338, registro società n. 57, R.E.A. n. 21352, posizione B.U.S.C. n. 161/8057, in liquidazione ordinaria dal 28 giugno 1974, liquidatore sig. Fratangelo Eugenio, via Marconi, 109 - 86049 Ururi, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies,* secondo comma, del codice civile, ovvero non ha depositato il bilancio di esercizio relativo agli ultimi cinque anni.

Si comunica, che chiunque abbia interesse a consentire la prosecuzione della liquidazione, potrà far pervenire opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione - via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso.

05A05686

Istruttoria per la cancellazione dal registro imprese della società cooperativa «Magna Spes - Soc. coop. a r.l.», in Campobasso.

È in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro imprese, per atto dell'autorità amministrativa di vigilanza della società cooperativa «Magna Spes - Soc. coop. a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito dott. De Socio Michelangelo in data 22 luglio 1971, repertorio n. 81066, registro società n. 822, R.E.A. n. 59781, partita I.V.A. - codice fiscale n. 80008400709, posizione B.U.S.C. n. 525/137286, in liquidazione ordinaria dal 5 novembre 1985, liquidatore sig. Ianiro Giancarlo, via Conte Verde, 2 - 86100 Campobasso, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies,* secondo comma, del codice civile, ovvero non ha depositato il bilancio di esercizio relativo agli ultimi cingue anni.

Si comunica, che chiunque abbia interesse a consentire la prosecuzione della liquidazione, potrà far pervenire opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione - via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso.

05A05687

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 35974 del 22 aprile 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della «Firema Trasporti S.p.a.», con sede in Caserta, unità di Caserta, Milano, Padova e Tito (Potenza), per il periodo dal 15 dicembre 2004 al 14 dicembre 2005.

Con decreto n. 35983 del 28 aprile 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale cessazione di attività della «Sintel S.p.a.», con sede in Salerno, unità di Salerno, per il periodo dal 25 ottobre 2004 al 24 ottobre 2005.

Con decreto n. 35984 del 28 aprile 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale cessazione di attività della «Sintel Progetti S.r.l.», con sede in Bari, unità di Bari e Salerno, per il periodo dal 25 ottobre 2004 al 24 ottobre 2005.

Con decreto n. 35985 del 28 aprile 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 23, comma 1, legge n. 155/1981 mense della «Onama c/o Fiat S.p.a.», con sede in Milano, unità di Termini Imerese (Palermo), per il periodo dal 27 settembre 2004 al 2 ottobre 2004; dal 18 ottobre 2004 al 30 ottobre 2004; dal 15 novembre 2004 al 3 dicembre 2004.

Con decreto n. 35986 del 28 aprile 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della «Fiat GM Powertrain Italia S.r.l.», con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 4 ottobre 2004 al 3 aprile 2005.

Con decreto n. 35987 del 28 aprile 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della «Fiat GM Powertrain Italia S.r.l.», con sede in Torino, unità di Arese (Milano), per il periodo dal 4 ottobre 2004 al 3 aprile 2005.

Con decreto n. 35988 del 29 aprile 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della «Vibac S.p.a.», con sede in Ticineto (Alessandria), unità di L'Aquila, per il periodo dal 1° settembre 2004 al 27 febbraio 2005.

Con decreto n. 35989 del 29 aprile 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della «Filatura di Grignasco S.p.a.», con sede in Grignasco (Novara), unità di Grignasco (Novara) e Villanuova sul Clisi (Brescia), per il periodo dal 1° marzo 2005 al 29 agosto 2005.

Con decreto n. 35990 del 29 aprile 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà legge 19 dicembre 1984, n. 863, della «CE.I.A.S. S.r.l.», con sede in Bari, unità di Bari, Lecce e Foggia, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 marzo 2004.

Con decreto n. 35991 del 2 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà legge 19 dicembre 1984, n. 863, della «Giplam S.r.l.», con sede in Napoli, unità di Arzano (Napoli), per il periodo dal 17 gennaio 2005 al 16 gennaio 2006.

Con decreto n. 35992 del 2 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della «Pininfarina S.p.a.», con sede in Torino, unità di Bairo (Torino), Grugliasco (Torino), San Giorgio Canavese (Torino), per il periodo dal 20 marzo 2005 al 19 settembre 2005.

Con decreto n. 35993 del 2 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà legge 19 dicembre 1984, n. 863, della «CE.I.A.S. S.r.l.», con sede in Bari, unità di Bari, Lecce e Foggia, per il periodo dal 1° aprile 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 35994 del 2 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà legge 19 dicembre 1984, n. 863, della «Industria Adriatica Confezioni S.p.a.», con sede in Chieti, unità di Chieti, per il periodo dal 1° febbraio 2005 al 31 gennaio 2006.

Con decreto n. 35995 del 2 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà legge 19 dicembre 1984, n. 863, della «Trade di Costanzo Marcello» ditta individuale, con sede in Palermo, unità di: Agrigento, Palermo, per il periodo dal 21 maggio 2004 al 20 maggio 2005.

Con decreto n. 35996 del 2 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con art. 7, comma 10-*ter*, legge n. 236/1993 della «Coopcostruttori Soc. coop.va Societa cooperativa a responsabilità», con sede in Argenta (Ferrara), unità sul territorio nazionale, per il periodo dal 15 gennaio 2005 al 14 aprile 2005.

Con decreto n. 35997 del 2 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con art. 7, comma 10-*ter*, legge n. 236/1993 della «Cir Costruzioni S.r.l.», con sede in Argenta (Ferrara), unità sul territorio nazionale, per il periodo dal 15 gennaio 2005 al 14 aprile 2005.

05A05782

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 35975 del 28 aprile 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività della «Sintel S.p.a.», con sede in Salerno, unità di Salerno, per il periodo dal 25 ottobre 2004 al 24 ottobre 2005.

Con decreto n. 35976 del 28 aprile 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività della «Sintel Progetti S.r.l.», con sede in Bari, unità di Bari e Salerno, per il periodo dal 25 ottobre 2004 al 24 ottobre 2005.

Con decreto n. 35978 del 28 aprile 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 23, comma 1, legge n. 155/1981, mense della «Onama c/o Fiat S.p.a.», con sede in Milano, unità di Termini Imerese (Palermo), per il periodo dal 27 settembre 2004 al 3 dicembre 2004.

Con decreto n. 35979 del 28 aprile 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della «Fiat GM Powertrain Italia S.r.l.», con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 4 ottobre 2004 al 3 ottobre 2006.

Con decreto n. 35980 del 28 aprile 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della «Fiat GM Powertrain Italia S.r.l.», con sede in Torino, unità di Arese (Milano) per il periodo dal 4 ottobre 2004 al 3 ottobre 2005.

05A05783

Provvedimenti di approvazione programma e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 35977 del 28 aprile 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale articoli 35 e 37, legge n. 67/1987, per il periodo dal 3 gennaio 2005 al 31 dicembre 2006, nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 3 gennaio 2005 al 2 luglio 2005 della De Agostini Editore S.p.a., con sede in Novara, unità di Milano e Novara.

05A05784

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, riguardante le modifiche in corso d'opera della centrale in comune di Altomonte, presentato dalla società Edison S.p.a., in Milano, recante modifiche alla precedente determinazione dirigenziale prot. n. DSA/2005/009066 dell'11 aprile 2005.

Con la determinazione dirigenziale prot. n. DSA/2005/13244 del 24 maggio 2005 la Direzione per la salvaguardia ambientale ha modificato parzialmente la precedente determinazione dirigenziale prot. n. DSA/2005/009066 dell'11 aprile 2005, relativa alle modifiche progettuali in corso d'opera della centrale da 766 MWe in comune di Altomonte (Cosenza), presentato dalla Società Edison S.p.a. - Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano, disponendo che le stesse non si configurano come una modifica sostanziale del progetto di centrale già sottoposta a pronuncia di compatibilità ambientale con esito favorevole (DEC/VIA/6914 del 23 gennaio 2002) e che pertanto le medesime possano essere escluse e pertanto possa essere escluso dalla procedura di VIA, di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, a condizione dell'osservanza delle prescrizioni indicate.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cu all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A05813

Adozione del regolamento per le modalità di funzionamento del Consiglio economico e speciale per le politiche ambientali

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 24 maggio 2005 è stato adottato il regolamento per le modalità di funzionamento del Consiglio economico e speciale per le politiche ambientali (CESPA). Il testo integrale del decreto è consultabile presso il sito www.minambiente.it

05A05818

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Esclima».

Estratto provvedimento UPC/II/1947 del 24 maggio 2005

Specialità medicinale: ESCLIMA.

Confezioni:

A.I.C. n. 033059041/M - 8 sistemi transdermici 25 mcg/24 h;

A.I.C. n. 033059054/M - 8 sistemi transdermici 37,5 mcg/24 h;

A.I.C. n. 033059066/M - 8 sistemi transdermici 50 mcg/24 h;

A.I.C. n. 033059078/M - 8 sistemi transdermici 75 mcg/24 h;

A.I.C. n. 033059080/M - 8 sistemi transdermici 100 mcg/24 h;

Titolare A.I.C.: Takeda Italia Farmaceutici S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0109/001-005.

Tipo di modifica: modifica etichette.

Modifica apportata: modifica degli standard terms.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05743

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Epoxitin».

Estratto provvedimento UPC/II/1949 del 24 maggio 2005

Specialità medicinale: EPOXITIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 027017250/M - 40000 ui/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml;

A.I.C. n. 027017262/M - 40000 ui/ml soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml;

A.I.C. n. 027017274/M - 40000 ui/ml soluzione iniettabile 6 flaconcini 1 ml;

Titolare A.I.C.: J.C. Healthcare S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0138/001/II/014.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: introduzione di nuovi metodi analitici per la sostanza attiva relativamente al dosaggio 40.000 unita/ml.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05742

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Firmadol».

Estratto provvedimento UPC/II/1950 del 24 maggio 2005

Specialità medicinale: FIRMADOL.

Confezioni:

A.I.C. n. 034042010/M - 20 compresse 12,5 mg;

A.I.C. n. 034042022/M - 40 compresse 12,5 mg;

A.I.C. n. 034042034/M - 20 compresse 25 mg.

Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: ES/H/0101/001-002/W023.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento della parte IIC1 e IC1 del dossier.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05741

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Coxxil» e «Dolostop»

Con la determinazione n. aR.M.4/D11 del 27 maggio 2005 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

COXXIL:

5 compresse in blister pvc/al da 12,5 mg - A.I.C. n. 035037011;

7 compresse in blister pvc/al da 12,5 mg - A.I.C. n. 035037023;

10 compresse in blister pvc/al da 12,5 mg - A.I.C. n. 035037035;

14 compresse in blister pvc/al da 12,5 mg - A.I.C. n. 035037047;

15 compresse in blister pvc/al da 12,5 mg - A.I.C. n. 035037050;

28 compresse in blister pvc/al da 12,5 mg - A.I.C. n. 035037062;

30 compresse in blister pvc/al da 12,5 mg - A.I.C. n. 035037074;

50 compresse in blister pvc/al da 12,5 mg - A.I.C. n. 035037086;

56 compresse in blister pvc/al da 12,5 mg - A.I.C. n. 035037098;

60 compresse in blister pvc/al da 12,5 mg - A.I.C. n. 035037100;

84 compresse in blister pvc/al da 12,5 mg - A.I.C. n. 035037112;

90 compresse in blister pvc/al da 12,5 mg - A.I.C. n. 035037124;

98 compresse in blister pvc/al da 12,5 mg - A.I.C. n. 035037136;

50 compresse in blister pvc/al monodose da 12,5 mg - A.I.C. n. 035037148;

500 compresse in blister pvc/al monodose da 12,5 mg - A.I.C. n. 035037151;

5 compresse in blister pvc/al da 25 mg - A.I.C. n. 035037163;

7 compresse in blister pvc/al da 25 mg - A.I.C. n. 035037175;

10 compresse in blister pvc/al da 25 mg - A.I.C. n. 035037187;

14 compresse in blister pvc/al da 25 mg - A.I.C. n. 035037199;

15 compresse in blister pvc/al da 25 mg - A.I.C. n. 035037201;

28 compresse in blister pvc/al da 25 mg - A.I.C. n. 035037213;

30 compresse in blister pvc/al da 25 mg - A.I.C. n. 035037225;

50 compresse in blister pvc/al da 25 mg - A.I.C. n. 035037237;

56 compresse in blister pvc/al da 25 mg - A.I.C. n. 035037249;

60 compresse in blister pvc/al da 25 mg - A.I.C. n. 035037252;

84 compresse in blister pvc/al da 25 mg - A.I.C. n. 035037264;

90 compresse in blister pvc/al da 25 mg - A.I.C. n. 035037276;

98 compresse in blister pvc/al da 25 mg - A.I.C. n. 035037288;

50 compresse in blister pvc/al monodose da 25 mg - A.I.C. n. 035037290;

500 compresse in blister pvc/al monodose da 25 mg - A.I.C. n. 035037302;

sospensione orale 12,5 mg/5 ml 1 bottiglia 150 ml - A.I.C. n. 035037314;

sospensione orale 12,5 mg/5 ml 2 bottiglie 150 ml - A.I.C. n. 035037326;

sospensione orale 25 mg/5 ml 1 bottiglia 150 ml - A.I.C. n. 035037338;

sospensione orale 25 mg/5 ml 2 bottiglie 150 ml - A.I.C. n. 035037340;

12,5 mg 20 compresse in blister - A.I.C. n. 035037353;

25 mg 20 compresse in blister - A.I.C. n. 035037365.

DOLOSTOP:

5 compresse in blister pvc opaco/al da 25 mg - A.I.C. n. 035496013;

6 compresse in blister pvc opaco/al da 25 mg - A.I.C. n. 035496025;

7 compresse in blister pvc opaco/al da 25 mg - A.I.C. n. 035496037;

10 compresse in blister pvc opaco/al da 25 mg - A.I.C. n. 035496049;

14 compresse in blister pvc opaco/al da 25 mg - A.I.C. n. 035496052;

15 compresse in blister pvc opaco/al da 25 mg - A.I.C. n. 035496064;

20 compresse in blister pvc opaco/al da 25 mg - A.I.C. n. 035496076;

30 compresse in blister pvc opaco/al da 25 mg - A.I.C. n. 035496088;

50 compresse in blister pvc opaco/al (monodose) da 25 mg - A.I.C. n. 035496090;

500 compresse in blister pvc opaco/al (monodose) da 25 mg - A.I.C. n. 035496102;

100 compresse in flacone hdpe da 25 mg - A.I.C. n. 035496114;

5 compresse in blister pvc opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035496126;

6 compresse in blister pvc opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035496138;

7 compresse in blister pvc opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035496140;

10 compresse in blister pvc opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035496153;

14 compresse in blister pvc opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035496165;

30 compresse in blister pvc opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035496177;

15 compresse in blister pvc opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035496189;

20 compresse in blister pvc opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035496191;

50 compresse in blister pvc opaco/al (monodose) da 50 mg - A.I.C. n. 035496203;

500 compresse in blister pvc opaco/al (monodose) da 50 mg - A.I.C. n. 035496215;

100 compresse in flacone hdpe da 50 mg - A.I.C. n. 035496227;

2 compresse in blister pvc opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035496239.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto Gentili S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

05A05816

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Arofexx» e «Miraxx»

Con la determinazione n. aR.M.481/D12 del 27 maggio 2005 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali nelle confezioni indicate.

AROFEXX:

12,5 mg 5 compresse in blister - A.I.C. n. 034559017;

12,5 mg 7 compresse in blister - A.I.C. n. 034559029;

12,5 mg 10 compresse in blister - A.I.C. n. 034559031;

12,5 mg 14 compresse in blister - A.I.C. n. 034559043;

12,5 mg 15 compresse in blister - A.I.C. n. 034559056;

12,5 mg 28 compresse in blister - A.I.C. n. 034559068;

12,5 mg 30 compresse in blister - A.I.C. n. 034559070;

12,5 mg 50 compresse in blister - A.I.C. n. 034559082;

12,5 mg 56 compresse in blister - A.I.C. n. 034559094;

12,5 mg 60 compresse in blister - A.I.C. n. 034559106;

12,5 mg 84 compresse in blister - A.I.C. n. 034559118;

12,5 mg 90 compresse in blister - A.I.C. n. 034559120;

12,5 mg 98 compresse in blister - A.I.C. n. 034559132;

12,5 mg 50 compresse in blister monodose - A.I.C. n. 034559144;

12,5 mg 500 compresse in blister monodose - A.I.C. n. 034559157;

25 mg 5 compresse in blister - A.I.C. n. 034559169;

25 mg 7 compresse in blister - A.I.C. n. 034559171;

25 mg 10 compresse in blister - A.I.C. n. 034559183;

25 mg 14 compresse in blister - A.I.C. n. 034559195;

25 mg 15 compresse in blister - A.I.C. n. 034559207;

25 mg 28 compresse in blister - A.I.C. n. 034559219;

25 mg 30 compresse in blister - A.I.C. n. 034559221;
25 mg 50 compresse in blister - A.I.C. n. 034559233;
25 mg 56 compresse in blister - A.I.C. n. 034559245;
25 mg 60 compresse in blister - A.I.C. n. 034559258;
25 mg 84 compresse in blister - A.I.C. n. 034559260;
25 mg 90 compresse in blister - A.I.C. n. 034559272;
25 mg 98 compresse in blister - A.I.C. n. 034559284;
25 mg 50 compresse in blister monodose - A.I.C. n. 034559296;
25 mg 500 compresse in blister monodose - A.I.C. n. 034559308;
sospensione orale 12,5 mg/5 ml 1 bottiglia 150 ml - A.I.C. n. 034559310;
sospensione orale 12,5 mg/5 ml 2 bottiglie 150 ml - A.I.C. n. 034559322;
sospensione orale 25 mg/5 ml 1 bottiglia 150 ml - A.I.C. n. 034559334;
sospensione orale 25 mg/5 ml 2 bottiglie 150 ml - A.I.C. n. 034559346;
12,5 mg 20 compresse in blister - A.I.C. n. 034559359;
25 mg 20 compresse in blister - A.I.C. n. 034559361.

MIRAXX:
5 compresse in blister pvc opaco/al da 25 mg - A.I.C. n. 035497015;
6 compresse in blister pvc opaco/al da 25 mg - A.I.C. n. 035497027;
7 compresse in blister pvc opaco/al da 25 mg - A.I.C. n. 035497039;
10 compresse in blister pvc opaco/al da 25 mg - A.I.C. n. 035497041;
14 compresse in blister pvc opaco/al da 25 mg - A.I.C. n. 035497054;
15 compresse in blister pvc opaco/al da 25 mg - A.I.C. n. 035497066;
20 compresse in blister pvc opaco/al da 25 mg - A.I.C. n. 035497078;
30 compresse in blister pvc opaco/al da 25 mg - A.I.C. n. 035497080;
50 compresse in blister pvc opaco/al (monodose) da 25 mg - A.I.C. n. 035497092;
500 compresse in blister pvc opaco/al (monodose) da 25 mg - A.I.C. n. 035497104;
100 compresse in flacone hdpe da 25 mg - A.I.C. n. 035497116;
5 compresse in blister pvc opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035497128;
6 compresse in blister pvc opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035497130;
7 compresse in blister pvc opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035497142;
10 compresse in blister pvc opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035497155;
14 compresse in blister pvc opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035497167;
15 compresse in blister pvc opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035497179;
20 compresse in blister pvc opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035497181;
30 compresse in blister pvc opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035497193;
50 compresse in blister pvc opaco/al (monodose) da 25 mg - A.I.C. n. 035497205;
500 compresse in blister pvc opaco/al (monodose) da 50 mg - A.I.C. n. 035497217;
100 compresse in flacone hdpe da 50 mg - A.I.C. n. 035497229;
2 compresse in blister pvc opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035497231.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Neopharmed S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

05A05815

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Vioxx» e «Dolcoxx»

Con la determinazione n. aR.M.717/D13 del 27 maggio 2005 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

VIOXX:
12,5 mg 5 compresse in blister - A.I.C. n. 034558015;
12,5 mg 7 compresse in blister - A.I.C. n. 034558027;
12,5 mg 10 compresse in blister - A.I.C. n. 034558039;
12,5 mg 14 compresse in blister - A.I.C. n. 034558041;
12,5 mg 15 compresse in blister - A.I.C. n. 034558054;
12,5 mg 28 compresse in blister - A.I.C. n. 034558066;
12,5 mg 30 compresse in blister - A.I.C. n. 034558078;
12,5 mg 50 compresse in blister - A.I.C. n. 034558080;
12,5 mg 56 compresse in blister - A.I.C. n. 034558092;
12,5 mg 60 compresse in blister - A.I.C. n. 034558104;
12,5 mg 84 compresse in blister - A.I.C. n. 034558116;
12,5 mg 90 compresse in blister - A.I.C. n. 034558128;
12,5 mg 98 compresse in blister - A.I.C. n. 034558130;
25 mg 5 compresse in blister - A.I.C. n. 034558142;
25 mg 7 compresse in blister - A.I.C. n. 034558155;
25 mg 10 compresse in blister - A.I.C. n. 034558167;
25 mg 14 compresse in blister - A.I.C. n. 034558179;
25 mg 15 compresse in blister - A.I.C. n. 034558181;
25 mg 28 compresse in blister - A.I.C. n. 034558193;
25 mg 30 compresse in blister - A.I.C. n. 034558205;
25 mg 50 compresse in blister - A.I.C. n. 034558217;
25 mg 56 compresse in blister - A.I.C. n. 034558229;
25 mg 60 compresse in blister - A.I.C. n. 034558231;
25 mg 84 compresse in blister - A.I.C. n. 034558243;
25 mg 90 compresse in blister - A.I.C. n. 034558256;
25 mg 98 compresse in blister - A.I.C. n. 034558268;
12,5 mg 50 compresse in blister monodose - A.I.C. n. 034558270;
12,5 mg 500 compresse in blister monodose - A.I.C. n. 034558282;
25 mg 50 compresse in blister monodose - A.I.C. n. 034558294;
25 mg 500 compresse in blister monodose - A.I.C. n. 034558306;
sospensione orale 12,5 mg/5 ml 1 bottiglia 150 ml - A.I.C. n. 034558318;
sospensione orale 12,5 mg/5 ml 2 bottiglie 150 ml - A.I.C. n. 034558320;
sospensione orale 25 mg/5 ml 1 bottiglia 150 ml - A.I.C. n. 034558332;
sospensione orale 25 mg/5 ml 2 bottiglie 150 ml - A.I.C. n. 034558344;
12,5 mg 20 compresse in blister - A.I.C. n. 034558357;
25 mg 20 compresse in blister - A.I.C. n. 034558369.

DOLCOXX:
5 compresse in blister pvc opaco/al da 25 mg - A.I.C. n. 035495011;
6 compresse in blister pvc opaco/al da 25 mg - A.I.C. n. 035495023;
7 compresse in blister pvc opaco/al da 25 mg - A.I.C. n. 035495035;
10 compresse in blister pvc opaco/al da 25 mg - A.I.C. n. 035495047;
14 compresse in blister pvc opaco/al da 25 mg - A.I.C. n. 035495050;
15 compresse in blister pvc opaco/al da 25 mg - A.I.C. n. 035495062;
20 compresse in blister pvc opaco/al da 25 mg - A.I.C. n. 035495074;
30 compresse in blister pvc opaco/al da 25 mg - A.I.C. n. 035495086;
50 compresse in blister pvc opaco/al (monodose) da 25 mg - A.I.C. n. 035495098;
500 compresse in blister pvc opaco/al (monodose) da 25 mg - A.I.C. n. 035495100;

100 compresse in flacone hdpe da 25 mg - A.I.C. n. 035495112;
5 compresse in blister pvc opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035495124;
6 compresse in blister pvc opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035495136;
7 compresse in blister pvc opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035495148;
10 compresse in blister pvc opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035495151;
14 compresse in blister pvc opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035495163;
15 compresse in blister pvc opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035495175;
20 compresse in blister pvc opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035495187;
30 compresse in blister pvc opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035495199;
50 compresse in blister pvc opaco/al (monodose) da 50 mg - A.I.C. n. 035495201;
500 compresse in blister pvc opaco/al (monodose) da 50 mg - A.I.C. n. 035495213;
100 compresse in flacone hdpe da 50 mg - A.I.C. n. 035495225;
2 compresse in blister pvc opaco/al da 50 mg - A.I.C. n. 035495237.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Merck Sharp Dohme (Italia) S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

05A05814

REGIONE PUGLIA

Provvedimento concernente le acque minerali

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista la legge regionale 24 marzo 1974, n. 18;
Vista la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
Vista la deliberazione di Giunta regionale 28 luglio 1998, n. 3261 e successive integrazioni;

In Bari presso la sede del settore Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 3, riceve dallo stesso la seguente relazione:

Vista l'istanza datata 24 giugno 2004, acquisita agli atti di questo Settore con protocollo n. 20104/3 e integrata con successiva nota datata 12 luglio 2004 n. 149, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 21826/3 del 14 luglio 2004 con la quale il sig. Michele Armienti, nato a Grumo Appula (Bari) il 3 ottobre 1946, nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società Poggiorsini Acque S.p.a. con sede legale in Poggiorsini (Bari) alla via Napoli n. 4, chiede l'autorizzazione all'imbottigliamento ed alla commercializzazione dell'acqua minerale naturale e addizionata in anidride carbonica, da denominarsi «Orsinella» in contenitori in PET della capacità di 0,5, 1,5, 2,0 litri con stabilimento di imbottigliamento sito in Contrada «Masseria Filieri» del comune di Poggiorsini (Bari);

Vista la documentazione prodotta dalla Società Poggiorsini Acque S.p.a. in allegato alla predetta istanza ed in particolare il decreto del Ministero della sanità n. 3318 del 9 novembre 2000, con il quale l'acqua denominata «Orsinella» viene riconosciuta come acqua minerale naturale ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Vista l'istruttoria tecnica effettuata, ai sensi della legge regionale n. 36 del 20 luglio 1984, dalla A.S.L. BA/3 (nel cui territorio ricade lo stabilimento di imbottigliamento, i serbatoi di stoccaggio la fonte di attingimento e le opere di adduzione) di cui alla nota della stessa prot. n. 338 del 22 aprile 2005 - Dipartimento di prevenzione - acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 11837/3 del 28 aprile 2005;

Rilevato che l'istruttoria effettuata dalla A.S.L. BA/3, ha dato atto che l'impianto complessivamente inteso (pozzo, opere di adduzione, serbatoi di stoccaggio e stabilimento) possiede i requisiti igienico-sanitari, nonché quelli derivanti da leggi e regolamenti speciali e che la stessa istruttoria nelle sue conclusioni ha dato atto che gli impianti destinati all'utilizzazione dell'acqua di cui trattasi sono fatti in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e sono tali da conservare all'acqua le proprietà corrispondenti alla qualificazione così come disposto nell'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992 modificato dall'art. 17 del decreto legislativo n. 339/1999 e che la sorgente risulta allo stato attuale protetta contro ogni pericolo di inquinamento;

Accertato che l'istruttoria della A.S.L. BA/3, nel riportare le risultanze degli accertamenti effettuati con la citata nota del 22 aprile 2005, esprime nelle conclusioni parere favorevole al rilascio alla società Poggiorsini Acque S.p.a. con sede legale in Poggiorsini (Bari) alla via Napoli n. 4, dell'autorizzazione regionale alla utilizzazione ed alla vendita dell'acqua minerale denominata «Orsinella» in contenitori in PET della capacità di 0,5, 1,5, 2,0 litri;

Vista la legge regionale n. 36 del 20 luglio 1984;

Visto il decreto legislativo n. 105 del 25 gennaio 1992 ed in particolare gli articoli 5 e 6 del citato decreto;

(Omissis).

Determina

Di autorizzare la società Poggiorsini Acque S.p.a. con sede legale in Poggiorsini (Bari) alla via Napoli n. 4, ad imbottigliare e a porre in vendita l'acqua minerale naturale denominata «Orsinella» nello stabilimento sito in contrada «Masseria Filieri» del comune di Poggiorsini (Bari) in contenitori PET della capacità di 0,5, 1,5, 2,0 litri. L'acqua minerale sopra indicata sarà imbottigliata sia allo stato naturale sia addizionata con anidride carbonica.

È fatto obbligo alla società Poggiorsini Acque S.p.a. di produrre alla A.S.L. BA/3, entro trenta giorni dalla notifica del presente, l'esito degli accertamenti analitici effettuati per la determinazione della migrazione globale e dei coloranti provenienti dai contenitori in PET.

Le tubazioni presenti all'interno dello stabilimento di imbottigliamento dovranno essere dotate di etichette con scritte bianche e fondo azzurro per l'acqua minerale «Orsinella» e etichette con fondo rosso e scritte bianche per l'acqua potabile a servizio dello stabilimento.

Ai sensi del decreto legislativo n. 155/1997 dovrà essere attuata ogni azione atta ad escludere e monitorare pericoli di inquinamento e a conservare all'acqua imbottigliata le proprietà corrispondenti alla sua qualificazione, esistenti alla sorgente.

Alla società Poggiorsini Acque S.p.a. è fatto obbligo di procedere all'aggiornamento delle analisi chimiche e fisico-chimiche almeno ogni 12 mesi e di darne comunicazione all'assessorato regionale alle politiche della salute e alla competente azienda U.S.L. BA/3 così come normato dal decreto del Ministero della sanità del 12 novembre 1992, n. 542, e successivo di modifica decreto del Ministero della sanità del 31 maggio 2001;

La vigilanza igienico-sanitaria sull'impianto e sulla utilizzazione dell'acqua minerale è esercitata dalla A.S.L. BA/3.

(Omissis).

Bari, 19 maggio 2005

Il dirigente: PAPINI

05A05781

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501137/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Nicotera, 47	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:			
	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	1,00		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 0 6 1 5 *

€ 1,00